







ATTI EMANATI

DOPO LA PUBBLICAZIONE

DEL CONCORDATO.

COLLEZIONE

DEGLI

ATTI EMANATI

DOPO LA PUBBLICAZIONE

DEL

CONCORDATO

DELL' ANNO 1818.



PARTE PRIMA

CONTENENTE

IL CONCORDATO SUDDETTO, L'ALLOCUZIONE PRONUNCIATA NEL CONCISTORO DE' 16 MARZO 1818, LE LETTERE E GL'INDULTI APOSTOLICI, I DOCUMENTI CITATI NEL CONCORDATO, I DECRETI E LE SOVRANE DISPOSIZIONI PUBBLICATE FINO A' 13 MARZO 1818.



NAPOLI,

STAMPERIA DENTRO LA PIETÀ DE' TURCHINI STRADA MEDINA N.° 17.

1830.

LEGGE

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec.

Restituito Noi col divino favore in questa parte de' nostri reali dominii, rivolgemmo i nostri primi sguardi sullo stato della nostra sacrosanta Religione, e vedemmo il bisogno di dirigere tutte le nostre cure al riordinamento delle cose ecclesiastiche, che durante la nostra assenza erano state nella calamità de' tempi neglette.

A questa nostra sollecitudine ha corrisposto con tutta la purità del suo evangelico zelo il Santissimo Sommo Pontefice Pio VII. Quindi è stato colla più viva alacrità del nostro real animo felicemente conchiuso tra Noi e la Santità Sua solenne Concordato, di cui il tenore è il seguente:

CONCORDATO
FRA SUA SANTITÀ
PIO VII.
SOMMO PONTEFICE,
E SUA MAESTÀ
FERDINANDO I.
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITÀ.

Sua Santità il Sommo Pontefice Pio VII, e Sua Maestà Ferdinando I Re del regno delle due Sicilie, animati da un egual desiderio di riparare i disordini che nelle materie ecclesiastiche si sono introdotti nel regno, hanno determinato di comune accordo di stabilire fra Loro una nuova Convenzione.

Quindi Sua Santità il Sommo Pontefice Pio VII ha nominato suo plenipotenziario l' Eminentissimo Signor Ercole Consalvi Cardinale della S. R. C., Diacono di *S. Maria ad martyres*, suo Segretario di Stato:

E Sua Maestà Ferdinando I Re del regno delle due Sicilie, l' Eccellentissimo Signor D. Luigi de Medici Cavaliere del real Ordine di S. Gennaro, Gran-Croce de' reali Ordini di S. Ferdinando e del Merito, e Costantiniano di S. Giorgio, e dell' imperial Ordine di S. Stefano di Ungheria, suo Consigliere e Segretario di Stato Ministro delle finanze:

I quali dopo di avere mutuamente cambiate le rispettive Plenipotenze, hanno convenuto ne' seguenti articoli:

Art. I. La Religione Cattolica Apostolica Romana è la sola Religione del regno delle Due Sicilie; e vi sarà sempre conservata con tutti i diritti e prerogative che le competono, secondo l' ordinazione di Dio e le sanzioni canoniche.

II. In conformità dell' articolo precedente l' insegnamento nelle regie Università, Collegii e Scuole, sì pubbliche, che private, dovrà in tutto essere conforme alla dottrina della medesima Religione Cattolica.

III. Riconosciutasi nella Convenzione del 1741 la necessità di venire alla unione di parecchi piccolissimi vescovati, dove i Vescovi non possono mantenersi colla decenza dovuta; e questa unione, che allora non fu eseguita, essendo ora divenuta ancor più necessaria per la maggiore decadenza delle suddette ed altre Mense; si farà ne' dominii di qua dal Faro nel modo debito, e ricercato prima il consenso delle parti che vi avranno interesse, una nuova Circoscrizione di Diocesi. Nel determinarla si avrà riguardo al comodo de' fedeli, ed in particolar modo al loro spirituale vantaggio. Tra le Sedi che o per troppa scarsezza di rendite, o per l'oscurità de' luoghi, o per altri ragionevoli motivi non potranno conservarsi, le più antiche e le più insigni si conserveranno come Concattedrali.

Ne' dominii poi di là dal Faro si conserveranno tutte le Sedi arcivescovili e vescovili, che attualmente vi esistono; e di più, affine di provveder meglio al comodo ed al vantaggio spirituale de' Fedeli, ne sarà accresciuto il numero.

I territorii di alcune Abbadie *nullius dioecesis*, sia per la loro picciolezza, sia per la tenuità delle loro rendite, sia per la perdita che ne hanno fatta, verranno di concerto uniti a quelle Diocesi, entro i cui confini si troveranno nella nuova Circoscrizione.

Le Abbadie Concistoriali, le quali si ritrovano colla rendita al di là di cinquecento ducati annui, rimarranno senza essere aggregate. I fondi delle altre minori della rendita suddetta, quando non sieno di giuspadronato, o si aggregheranno ad altre Abbadie ecclesiastiche sino alla indicata somma di ducati cinquecento, o ne sarà disposto in favore de' Capitoli e delle Parrocchie.

Questa disposizione non riguarda le Commende degli Ordini militari.

IV. Ciascuna mensa vescovile del regno non potrà avere una rendita minore di annui ducati tremila in beni stabili, libera da pubblici pesi.

La Santità Sua di concerto con Sua Maestà assegnerà il più presto possibile tali dotazioni in favore di quei Vescovati, a' quali sarà applicabile la presente disposizione.

V. Ciascuna Chiesa, sia arcivescovile, sia vescovile avrà il suo Capitolo, e Seminario, a' quali sarà conservata se sufficiente, o accresciuta se mancante in parte, e se fosse necessario anche per intero assegnata una sufficiente dote in beni stabili.

Ciascuna dignità del Capitolo metropolitano di Napoli non avrà meno di ducati cinquecento di annua rendita, e gli altri Canonicati non meno di ducati quattrocento.

Le Dignità de' Capitoli delle altre Chiese arcivescovili e vescovili, che nella nuova Circoscrizione verranno stabilite nella parte del regno di

qua del Faro ; non dovranno aver meno di ducati centottanta di annua rendita; i Canonicati non meno di ducati cento.

Questa disposizione non comprende i Canonicati di patronato regio, ecclesiastico, e laicale, i quali si conserveranno nello stato in cui sono, a meno che da' rispettivi patroni non se ne vogliano nelle debite forme aumentare le rendite.

I Seminarii saranno regolati, e le loro rendite amministrate a tenore del Concilio di Trento.

VI. Le rendite delle Chiese da unirsi si applicheranno a quelle Chiese che nella nuova Circoscrizione si conserveranno, meno che altri casi urgenti delle suddette Chiese da riunirsi richiedessero altra applicazione ecclesiastica, da farsi coll' intervento dell' autorità della Santa Sede.

I Capitoli di quelle Chiese che nella nuova Circoscrizione non saranno conservate, ricercato prima il consenso degl' interessati, saranno convertiti in Capitoli collegiati, e la rendita rimarrà tal quale si trova nello stato presente.

VII. Le Parrocchie, le quali non hanno una sufficiente congrua, avranno un supplimento di dote in tale proporzione, che le cure al di sotto di duemila anime non abbiano meno di ducati cento annui, quelle al di sotto di cinquemila anime, ducati cencinquanta; le altre finalmente di cinquemila anime in sopra, non meno di ducati dugento annui.

Sarà a carico de' rispettivi Comuni il mantenimento della Chiesa parrocchiale, e del sottoparroco, qualora non vi sieno rendite addette a questo fine; e per la sicurezza se ne assegneranno i fondi, o tassa privilegiata nel pagamento.

Questo articolo non comprende le Chiese parrocchiali di giuspadronato regio, ecclesiastico, e laicale canonicamente acquistato, le quali saranno a carico de' rispettivi patroni.

Nè pure vi restano comprese le Chiese ricettizie, sieno numerate, sieno innumerate, i Capitoli e le Collegiate con cura di anime, avendo la loro congrua nella massa comune.

VIII. La collazione delle Abbadie Concistoriali, che non sono di regio patronato, spetterà sempre alla Santa Sede, che le conferirà ad ecclesiastici sudditi di Sua Maestà.

I Benefizii semplici di libera collazione con fondazione ed erezione in titolo ecclesiastico saranno conferiti dalla Santa Sede, e da' Vescovi, secondo la distinzione de' mesi ne' quali la vacanza succeda; cioè da gennaio al giugno dalla Santa Sede, e da luglio al dicembre da' Vescovi. La provvista sarà sempre in persone di sudditi di Sua Maestà.

IX. Si rassegnerà sollecitamente al Santo Padre la nota delle Abba-

die, come si ritrova nella Curia del Cappellano maggiore, che sono di nomina di Sua Maestà, e la nota di quelle che non sono di regio patronato. Queste note potranno in seguito di concerto rettificarsi.

X. I Canonicati di libera collazione, tanto de' Capitoli cattedrali, che de' collegiati, si conferiranno rispettivamente dalla Santa Sede, e dai Vescovi, cioè ne' primi sei mesi dell' anno dalla S. Sede, e ne' secondi sei mesi da' Vescovi.

La prima dignità sarà sempre di libera collazione della Santa Sede.

XI. La Santità Sua accorda a' Vescovi del regno il diritto di conferire le parrocchie, che verranno a vacare in ogni tempo. Previo il concorso delle parrocchie di libera collazione, i Vescovi le conferiranno a' soggetti fra gli approvati, ch' eglino giudicheranno i più degni. Nelle parrocchie poi di giuspatronato ecclesiastico, premesso pure il concorso, daranno l' istituzione a quelli che il patrono ecclesiastico presenterà come i più degni fra gli approvati dagli esaminatori. Finalmente nelle parrocchie di giuspatronato regio, e laicale, il Vescovo istituirà il presentato, purchè nell' esame sia rinvenuto idoneo.

Si eccettuano le parrocchie che vacheranno in Curia, o per promozione a qualche dignità ecclesiastica, o canonicato conferito dalla Santa Sede, le quali saranno di collazione pontificia.

XII. Tutti i beni ecclesiastici non alienati dal governo militare; e che al ritorno di Sua Maestà si sono trovati nell' amministrazione del così detto *Demanio*, sono restituiti alla Chiesa.

Seguita la ratifica del presente Concordato, la massa degli anzidetti beni sarà interinamente amministrata da quattro sceltissimi soggetti, due de' quali verranno nominati da Sua Santità, e due dalla Maestà Sua; e questi dovranno fedelmente amministrarli, finchè non sieno nel modo debito destinati ed applicati.

XIII. Essendo stata alienata sotto il governo militare ne' dominii di qua dal Faro non poca parte di beni appartenenti alla Chiesa, e la Maestà Sua, per opporsi con tutti gli sforzi possibili alla incursione nemica, essendo stata costretta anch' Essa tanto in Napoli prima che seguìta fosse la invasione de' detti dominii, quanto in quelli di là dal Faro, onde impedire che fossero invasi, ad alienare una piccola quantità di fondi ecclesiastici, con avere assegnato a' possessori ecclesiastici de' suddetti dominii di là dal Faro per la dovuta indennizzazione altrettante rendite civili; quindi ad istanza della Maestà Sua, ed avuto riguardo alla pubblica tranquillità, che alla Religione sommamente importa di conservare, Sua Santità dichiara che i possessori di tutti gli anzidetti beni non avranno alcuna molestia nè da Se, nè da' Romani Pontefici suoi Successori; e

che in conseguenza la proprietà degli stessi beni, le rendite, e i diritti a quelli annessi saranno immutabili presso i medesimi, e quelli che hanno causa da loro.

XIV. Le attuali ristrette circostanze economiche del patrimonio regolare non alienato, e trovato da Sua Maestà al suo ritorno nell' amministrazione del così detto *Demanio*, non permettendo di ripristinare tutte le case religiose dell' uno e dell' altro sesso, le medesime verranno ripristinate in quel maggior numero che sarà compatibile co' mezzi di dotazioni, e specialmente le case di quegl' Instituti, che sono addetti alla istruzione della gioventù nella religione e nelle lettere, alla cura degl' infermi, ed alla predicazione.

I beni de' Regolari possidenti, non alienati, saranno con debita proporzione ripartiti fra i Conventi da riaprirsi, senza avere alcun riguardo a' titoli delle antiche proprietà, che in vigore del presente articolo tutti restano estinti.

I locali religiosi non alienati, eccettuati quelli interamente addetti ad usi pubblici, se per mancanza di mezzi non potranno ripristinarsi, formeranno parte del patrimonio regolare; ed essendovi l' utilità del detto patrimonio, potranno anche alienarsi colla condizione che il prezzo che se ne ritrarrà debba surrogarsi in vantaggio del patrimonio medesimo.

Si aumenterà il numero de' Conventi tuttavia esistenti de' Religiosi Osservanti, Riformati, Alcantarini, e Cappuccini, qualora le circostanze ed i bisogni delle popolazioni lo richieggano.

Fissate le rendite e le località già enunciate, sarà libera la vestizione di novizii degli Ordini regolari possidenti e delle Monache, in proporzione de' mezzi di sussistenza; come allo stesso modo sarà libera la vestizione de' novizii pe' religiosi mendicanti.

Le doti delle fanciulle che si monacheranno, saranno impiegate in favore del monistero, secondo le disposizioni canoniche.

Tutti i religiosi sì mendicanti che possidenti, che saranno ripristinati, egualmente che quelli che esistono, dipenderanno da' loro rispettivi superiori generali.

A' religiosi di quegli Ordini regolari possidenti che si riammetteranno ne' dominii di qua dal Faro, ottenendo l' indulto apostolico di secolarizzazione, e non essendo provveduti di benefizio ecclesiastico, il Governo per conto dell' Erario continuerà a titolo di patrimonio la pensione di cui ora godono, finchè sieno provveduti di un corrispondente benefizio, o cappellania. A' religiosi poi di quegl' Instituti che non potranno ripristinarsi, il Governo continuerà indistintamente il pagamento delle loro attuali pensioni.

XV. La Chiesa avrà il diritto di acquistare nuovi possedimenti : e qualunque acquisto faccia di nuovo , sarà suo proprio ; e goderà dello stesso diritto, che le antiche fondazioni ecclesiastiche.

Questa facoltà s' intende da oggi innanzi , e senza che sia di pregiudizio agli effetti legali delle leggi di ammortizzazione, che sono state in vigore finora, ed alla esecuzione delle suddette leggi anche in futuro pe' casi non ancora consumati, e per le condizioni non ancora verificate.

Non potrà farsi soppressione alcuna, o unione delle fondazioni ecclesiastiche senza l' intervento dell' autorità della Sede Apostolica ; salve le facoltà attribuite a' Vescovi dal Sacro Concilio Tridentino.

XVI. Le luttuose circostanze de' tempi non permettendo che gli ecclesiastici godano l' esenzione da' pubblici pesi regii e comunali; Sua Maestà promette di far cessare l' abuso ne' passati tempi introdotto, per cui gli ecclesiastici e i loro beni venivano più gravati de' laici stessi : che anzi a' momenti felici di maggiori risorse dello Stato dal religioso Sovrano si supplirà con elargizioni in vantaggio del Clero.

XVII. Resterà soppresso il così detto Monte Frumentario eretto in Napoli, o sia la regia amministrazione degli spogli e delle rendite delle Mense vescovili, Abbadie ed altri benefizii vacanti.

Appena eseguita la nuova Circoscrizione delle diocesi, si stabiliranno in vece, in ciascuna di esse, delle amministrazioni diocesane composte da due Canonici che il Capitolo, sia metropolitano, sia cattedrale, eleggerà e rinnoverà di tre in tre anni per pluralità di voti, e da un regio procuratore che verrà nominato da Sua Maestà.

A ciascuna amministrazione presederà il Vescovo, o il di lui Vicario generale ; e nel tempo di Sede vacante il Vicario capitolare.

L' ordinario e Sua Maestà per mezzo del suo regio ministro erogheranno di concerto i frutti percepiti da' sopraddetti vacanti a benefizio delle chiese, degli ospedali, de' seminarii, in sussidii caritativi ed in altri usi pii. Sarà però riservata la metà delle rendite delle Mense vescovili vacanti in favore del futuro Vescovo.

La risoluzione tuttora vigente di depositare nel sopraddetto Monte Frumentario la terza parte delle rendite de' vescovati, e benefizii, sotto il nome di *terzo pensionabile*, in forza del presente articolo resta abrogata; senza che per questo gli attuali pensionati rimangano privi delle pensioni delle quali sono in possesso.

All' occasione delle provviste de' Vescovati e Beneficii di nomina regia, continuerà ad ammettersi la riserva delle pensioni, secondo le forme canoniche. I nominati da Sua Maestà a tali pensioni otterranno dalla Santa Sede le corrispondenti bolle apostoliche, colle quali saranno abili-

tati a percepirle, vita loro naturale durante; rimanendo dopo la loro morte libero da tal peso il vescovato o benefizio, a carico del quale erano state riservate.

XVIII. Sua Santità sopra alcuni Vescovati ad Abbadie del Regno, che verranno stabilite, si riserva *in perpetuum* dodicimila ducati annui di pensioni, delle quali il Romano Pontefice *pro tempore* disporrà a suo piacimento in benefizio de' suoi sudditi dello Stato Ecclesiastico.

XIX. I Benefizii ed Abbadie situate nel regno delle Due Sicilie, i di cui frutti, o in parte, o in tutto, si trovano applicati a persone ecclesiastiche, ed a varie Chiese, Collegii, Monasteri, e Pie Case di Roma, e di altri paesi dello Stato ecclesiastico, dovranno continuare ad essere applicati per lo stesso uso. Questa disposizione non comprende i Beneficii ed Abbadie di regio patronato, nè quelli i di cui beni sono alienati.

XX. Gli Arcivescovi ed i Vescovi saranno liberi nell' esercizio del loro pastorale ministero, secondo i sacri canoni.

Riconosceranno nel loro Foro le cause ecclesiastiche, e principalmente le cause matrimoniali, che giusta il canone 12 Sess. 24 del Sacro Concilio Tridentino spettano a' giudici ecclesiastici; e porteranno su di esse sentenza. Non sono comprese in questa disposizione le cause civili de' chierici, come per esempio, quelle di contratti, debiti, eredità, le quali saranno conosciute e definite da' giudici laici.

Castigheranno con le pene stabilite dal Sacro Concilio di Trento, o altre che giudicheranno opportune, i chierici degni di riprensione, o che non portino l' abito chiericale conveniente alla loro dignità ed al loro ordine, salvo il ricorso canonico; e li rinchiuderanno ne' seminarii e nelle case de' Regolari. Procederanno eziandio con le censure contro qualunque tra' fedeli, che sia trasgressore delle leggi ecclesiastiche e de' sacri canoni.

Non saranno impediti dal fare le sacre visite delle rispettive loro diocesi, e *ad limina Apostolorum*, e dal convocare i sinodi diocesani.

A' medesimi Arcivescovi e Vescovi sarà libero di comunicare col clero e col popolo diocesano per dovere dell' officio pastorale; pubblicare liberamente le loro istruzioni sulle cose ecclesiastiche; ordinare ed intimare le preghiere pubbliche, ed altre pie pratiche, quando lo richiederà il bene della Chiesa, o dello Stato, o del Popolo.

Le cause maggiori spetteranno al Sommo Pontefice.

XXI. Gli Arcivescovi e Vescovi promoveranno a' sacri Ordini, previo il prescritto esame, e quando sieno provveduti del debito patrimonio, o di altro titolo canonico, quei chierici che giudicheranno necessarii o utili alle loro diocesi; con le cautele però e prescrizioni contenute nel decreto del 1 luglio 1623 della San. Mem. di Gregorio XV, e nel Concordato Be-

nedettino, capitolo 4, che ha per titolo *Requisiti de' promovendi*: quali cautele e prescrizioni non sono derogate col presente Concordato.

Essendo necessario di provvedere al sufficiente sostentamento di ciascun ecclesiastico, che ne' presenti tempi esige maggiori mezzi, gli Arcivescovi e Vescovi da ora in poi aumenteranno la tassa del sacro patrimonio per gli ordinandi, da costituirsi in beni fondi; la quale non potrà essere nè in minor somma di ducati cinquanta, nè maggiore di ottanta.

L' esperienza avendo dimostrato che nel regno accade frequentemente che nel costituire i patrimonii sacri, si fanno degli assegni fraudolenti, o simulati, o non liberi da ipoteche ed altri vincoli, per cui gli ordinati a titolo di tali patrimonii si trovano poi sprovveduti, e mancanti di sussistenza; ad evitare quindi questo abuso, dovrà, per la verità del fatto, costare in forma legale della pertinenza e della esenzione da ogni vincolo d'ipoteca del fondo o fondi, che dall' ordinando si costituiscono in patrimonio sacro; al qual effetto le curie ecclesiastiche richiederanno il documento della pertinenza e libertà del fondo al tribunale civile della provincia, il quale non potrà ricusarlo.

I promovendi a' sacri Ordini a titolo di beneficio o cappellania, per essere ordinati dovranno costituirsi un supplimento certo fino all' ammontare della tassa diocesana, come sopra, quando il frutto di esso beneficio o cappellania fosse minore di detta tassa.

Questa disposizione non comprende le diocesi, nelle quali già fosse stata canonicamente stabilita una tassa patrimoniale maggiore, a riguardo delle quali non avrà luogo alcun cambiamento.

XXII. Sarà libero di appellare alla S. Sede.

XXIII. La comunicazione colla Santa Sede de' Vescovi, Clero, e Popolo su tutte le materie spirituali, e gli oggetti ecclesiastici, sarà pienamente libera; e per conseguenza le circolari, leggi e decreti del *liceat scribere* sono rivocati.

XXIV. Ogni qualvolta gli Arcivescovi ed i Vescovi ne' libri introdotti, o che s' introducono, stampati, o che si stampano nel Regno, troveranno qualche cosa contraria alla dottrina della Chiesa, ed a' buoni costumi, il Governo non ne permetterà la divulgazione.

XXV. Sua Maestà sopprime la carica di Regio Delegato della Giurisdizione ecclesiastica.

XXVI. La Curia del Cappellano maggiore e la sua giurisdizione si conterrà ne' limiti della Costituzione di Benedetto XIV, che comincia *Convenit*, e del susseguente *Motuproprio* dello stesso Pontefice sul medesimo oggetto.

XXVII. La proprietà della Chiesa sarà sacra ed inviolabile ne' suoi possessi ed acquisti.

XXVIII. In considerazione della utilità che dal presente Concordato ridonda nella Religione e nella Chiesa, e per dare un attestato di particolare affezione alla persona di Sua Maestà il Re Ferdinando, Sua Santità accorda in perpetuo a Lui, ed a' suoi discendenti cattolici Successori al trono, l'indulto di nominare degni ed idonei ecclesiastici, forniti delle qualità richieste da' sacri canoni, a tutti que' Vescovati ed Arcivescovati del regno delle Due Sicilie, pe' quali Sua Maestà finora non godeva del dritto della nomina: ed a tale effetto, tostochè sieno seguite le ratifiche del presente Concordato, Sua Santità farà spedire la Bolla d'indulto.

Sua Maestà manifesterà in tempo debito a Sua Santità i nominati, affinchè a tenore de' canoni si facciano i necessarii processi, ed ottengano la instituzione canonica nei modi e forme praticate finora. Prima però che l'abbiano avuta, non potranno in verun modo intromettersi nel regime, o sia nell'amministrazione delle rispettive Chiese alle quali sono nominati.

XXIX. Gli Arcivescovi ed i Vescovi faranno alla presenza di Sua Maestà il giuramento di fedeltà espresso colle seguenti parole:

Io giuro e prometto sopra i santi Evangeli obbedienza e fedeltà alla Reale Maestà. Parimenti prometto che io non avrò alcuna comunicazione, nè interverrò ad alcuna adunanza, nè conserverò dentro, o fuori del regno, alcuna sospetta unione che noccia alla pubblica tranquillità. E se, tanto nella mia diocesi, che altrove, saprò che alcuna cosa si tratti in danno dello Stato, lo manifesterò a Sua Maestà.

XXX. Quanto agli altri oggetti ecclesiastici, de' quali non è stata fatta menzione ne' presenti articoli, le cose saranno regolate a tenore della vegliante disciplina della Chiesa: e sopravvenendo qualche difficoltà, il Santo Padre e Sua Maestà si riservano di concertarsi fra loro.

XXXI. Il presente Concordato è sostituito a tutte le leggi, ordinazioni, e decreti emanati finora nel regno delle due Sicilie sopra materie di Religione.

XXXII. Essendosi rappresentato a Sua Santità per parte della Maestà Sua, che, attese le attuali necessità delle Chiese del Regno di qua dal Faro, e gli effetti prodotti dall'inimica invasione, la Convenzione del 1741 non è più sufficiente a provvedere a' mali che richieggono un indispensabile riparo, e che altresì la parte de' dominii di là dal Faro, che la Convenzione suddetta non abbracciò, è pure bisognosa di provvidenze, e che d'altronde essendosi de' dominii di qua e di là dal Faro fatto ora un regno solo, conviene fissare una regola uniforme da osservarsi egualmente nelle Chiese di amendue i suddetti dominii; resta convenuto, che il presente Concordato è sostituito al precedente.

XXXIII. Ognuna delle alte Parti Contraenti promette in suo nome,

ed in quello de' suoi Sneccessori, di osservare esattamente tutto ciò che si è convenuto in questi articoli.

XXXIV. Le ratifiche del presente Concordato saranno cambiate in Roma, non oltre lo spazio di quindici giorni dalla data del presente.

XXXV. Seguìta la ratifica del presente Concordato si commetterà l'esecuzione del medesimo a due sceltissimi soggetti, uno da nominarsi da Sua Santità, e l'altro dalla Maestà Sua, i quali saranno muniti dalle rispettive parti contraenti delle opportune facoltà.

In fede di che i suddetti Plenipotenziarii hanno sottoscritto il presente Concordato, e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Terracina il giorno sedici di febbraio dell' anno mille ottocento diciotto.

Firmato Ercole Cardinal Consalvi.

Firmato Cavaliere Luigi de' Medici.

Ed essendo Nostra sovrana volontà, che il soprascritto Concordato già ratificato per parte Nostra il dì 25 del passato mese di febbraio, e per parte della Santità Sua nel dì primo del corrente marzo, e pubblicato dalla medesima Santità Sua nel Concistoro del dì 16 dello stesso mese, abbia il suo pieno effetto;

Sulla proposizione del Nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro degli affari esteri;

Udito il Nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare* e *sanzioniamo* la seguente legge:

Art. I. Tutti gli articoli del soprinserito Concordato saranno puntualmente e religiosamente di parola in parola osservati ed eseguiti in tutto il Nostro regno delle Due Sicilie dal dì della pubblicazione della presente legge.

II. Nella pienezza del Nostro sovrano potere dichiariamo che il presente Concordato è sostituito a tutte le leggi, ordinazioni, e decreti emanati finora nel nostro Regno delle Due Sicilie sopra materie di Religione.

Vogliamo e comandiamo che questa Nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal Nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del Nostro gran sigillo, e contrassegnata dal Nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro cancelliere, e registrata e

depositata nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro, ed assicurarne l' adempimento.

Il Nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, *il dì* 21 *di Marzo* 1818.

Firmato — FERDINANDO.

Il Segretario di Stato
Ministro di grazia e giustizia,
Firmato — Marchese Tommasi.

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere,
Firmato — Marchese Tommasi.

Pubblicato in Napoli nel dì 22 *di Marzo* 1818.

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

PII

DIVINA PROVIDENTIA

PAPAE SEPTIMI

ALLOCUTIO

VENERABILES FRATRES.

Non alieno tantum admoniti exemplo, Venerabiles Fratres, sed propria etiam experientia edocti probe intelligimus misericordem Deum ita cum servis suis agere, ut illis neque tribulationes, neque jucunditates sinat esse perpetuas, sed moestis rebus secunda quaedam permisceat, ut recreati confirmatique justitiae iter alacri animo insistere pergant. Dum enim calamitates illas quibus Ecclesia Dei premitur, et gravissima quae catholicum gregem circumstant pericula meditantes vehementer angimur, ecce Dominus subito - in ista nostra fluctuatione qua laboramus dat Nobis fiduciam veniens ad Nos, et confortans Nos, tantum ne turbati in navi excutiamus Nos, et projiciamus in mare - (*). *Hoc plane modo infirmitatem nostram erigere, ac nostra studia excitare videtur, ut nullis deterriti difficultatibus vires omnes ad explen-*

(*) S. Aug. Serm. 75 de Verb. Matth.

DEL SANTISSIMO SIGNOR NOSTRO

PIO

PER LA DIVINA PROVIDENZA

PAPA VII.

ALLOCUZIONE

VENERABILI FRATELLI.

Non ammaestrati dall'altrui esempio soltanto, ma eziandio dalla propria esperienza, ben conosciamo, o Venerabili Fratelli, che il misericordioso Iddio non permette che le tribolazioni e le prosperità dei suoi servi siano continue, ma frammischiando alle avversità le consolazioni gli anima e li conforta ad avanzarsi con maggior lena nelle vie della giustizia. Così mentre Noi alla vista di quelle calamità dalle quali è afflitta la Chiesa di Dio, o de' pericoli che circondano il gregge cattolico, risentiamo la più grande amarezza, ecco il Signore che inaspettato viene a Noi, *ed in mezzo a questa nostra fluttuazione affannosa ci dà fiducia, e ci conforta, sol perchè Noi vinti dal turbamento non balziamo dalla nave e ci precipitiamo nelle onde.* In tal maniera il Signore avvalora la nostra debolezza, ed eccita il nostro

das apostolici ministerii partes intendamus, memores Illum, cui data est omnis potestas in coelo et in terra, *perpetuo excubare conservandae tuendaeque Ecclesiae suae, contra quam nullos unquam inferorum conatus praevalituros spopondit. Divinae hujus bonitatis argumenta aliqua non ita pridem Vobis ex hoc ipso loco exposuimus; quod autem hodierna die Vobiscum communicamus eo Vobis ipsis gratius futurum existimamus, quo diutius expetitum est, ut propterea minime dubitemus quin par nostrae futura sit consolatio vestra. Eam Nos carissimo in Christo filio nostro Ferdinando Primo regni utriusque Siciliae Regi referre debemus acceptam, qui recenti ac luculento testimonio comprobavit quam merito in ejus religione ac pietate firmissimam ordinandarum in suo regno Ecclesiae rerum fiduciam collocassemus.*

In tanta regionum propinquitate profecto non ignoratis, Venerabiles Fratres, quot quantasque perturbatae in eo regno vel ante praeteritos casus ecclesiasticae res felicis recordationis Pio Papae VI praedecessori nostro sollicitudines attulerint. Scitis etiam quam deterior proximorum temporum acerbitate, ac publicarum rerum conversione Ecclesiarum illarum conditio evaserit. Non est igitur cur in exponenda tot.

impegno, onde non atterriti da alcuna difficoltà ci rivolgiamo con tutte le nostre forze a compiere i doveri del ministero Apostolico, memori che colui *a cui è stata data ogni potestà in cielo ed in terra* veglia perpetuamente alla conservazione ed alla difesa della sua Chiesa, contro la quale, com' Egli ha promesso, non potranno giammai prevalere gli sforzi dell' inferno. Di alcuni tratti di questa divina bontà Noi già, non ha molto, vi facemmo parola da questo luogo medesimo: quello però che oggi dividiamo con Voi, crediamo che vi sarà tanto più gradito, quanto più lungamente è stato desiderato, tal che non possiamo dubitare che pari alla nostra sia per essere la vostra consolazione. Di questa siamo Noi debitori al carissimo nostro figlio in Cristo Ferdinando I Re del Regno delle due Sicilie, il quale con recente e luminoso argomento ha provato quanto meritamente Noi collocammo nella di Lui pietà e religione la più ferma fiducia, per riordinare nel suo Regno le ecclesiastiche cose.

In tanta vicinanza di luoghi Voi non ignorate sicuramente, o Venerabili Fratelli, quali e quante sollecitudini arrecasse alla S. M. del nostro predecessore Pio VI, anche prima delle passate vicende, il turbamento delle cose ecclesiastiche in quel Regno. Sapete altresì quanto e per l' acerbità degli ultimi tempi, e per lo sconvolgimento delle pubbliche cose la condizione di quelle Chiese avesse deteriorato. Non è d' uopo

calamitatum congerie vos detineamus.

Opus similiter non est ut Vobis in mentem revocemus praedicti praedecessoris nostri numquam intermissa studia, ut opportunis tractationibus Ecclesiae res in praedicto regno componerentur. Cum tamen ejus iterata conamina, permittente Deo, effectu caruerint, ad colligendos laborum ab Eo susceptorum fructus divina Nos clementia, licet immeritos, reservasse videtur.

Et sane ubi primum demandata Nobis fuit suprema ovilis dominici cura, illico ad ecclesiastica illius regni negotia cogitationem curasque nostras convertimus. Postulabat id quidem nostra Ecclesiarum omnium sollicitudo. Nos vero tanto id ipsum ardentius cupiebamus, quanto idem regnum vicinitate ipsa sua Nobis est carius. Singularis praeterea illa qua semper carissimum in Christo filium nostrum Ferdinandum Regem sumus prosequuti benevolentia vehementer Nos urgebat, ut de illius gloria, perfectaque Populorum suorum felicitate, quae a prospero Religionis stato sejunci non potest, praecipuum in modum solliciti essemus. Semel atque iterum ad eam rem manum admovimus, eamque totis viribus conficere pertentavimus ante illas etiam vicissitudines quibus a Sede Nostra erepti in exteras regiones abducti sumus. Statim vero ac Nos ditioni nostrae miserante Deo reddi-

quindi che vi tratteniamo col porvi sotto degli occhi la congerie di tante calamità.

Non abbiamo neppure bisogno di richiamarvi alla memoria le cure non mai interrotte dello stesso nostro predecessore, onde comporre per mezzo di opportune trattative gli affari ecclesiastici nel predetto Regno. Tuttavia, essendo rimasti privi di effetto, così permettendo Iddio, i di lui sforzi, sembra che la divina clemenza abbia riserbato a Noi, quantunque immeritevoli, di raccogliere il frutto delle fatiche da lui intraprese.

In fatti, appena fu a Noi affidata la suprema cura dell' ovile del Signore, rivolgemmo subito i nostri pensieri e le nostre premure agli affari ecclesiastici di quel Regno. Così richiedeva certamente la nostra sollecitudine di tutte le Chiese. Noi però desideravamo ciò tanto più ardentemente, quanto il medesimo Regno per la stessa sua vicinanza è a Noi più caro. Oltre di che quella singolare benevolenza con cui abbiamo sempre riguardato il nostro carissimo figlio in Cristo il Re Ferdinando ci spronava gagliardamente ad essere in particolar modo solleciti della di lui gloria, e della perfetta felicità de' suoi popoli, la quale non può andare disgiunta dal prospero stato della Religione. Più di una volta ponemmo mano a quest' opera, e con tutte le nostre forze tentammo di condurla a fine prima ancora di quelle vicende, per le quali, strappati dalla nostra Sede, fummo trasportati in stranieri paesi.

ti, et Rex in principem regni sui urbem fuit restitutus, cum ejus desideria nostris plane studiis faverent, venerabili fratri nostro Innieo Didaco S. R. E. Cardinali Caracciolo Episcopo Praenestino qui Neapoli morabatur, et Presbytero Romano Philippo Guidi, nuper e vivis erepto, quem illi adjunximus, in mandatis dedimus ut de componendis Religionis Ecclesiaeque negotiis, quae potior nostra cura est, cum regiis Ministris dilectis filiis Marchione Thoma de Somma, Equite Aloysio de Medicis, et Marchione Donato Tommasi Majestatis suae Consiliariis atque a secretis Status ad hanc rem destinatis agerent, quod diu, summoque utrinque cum studio ac diligentia peractum est.

Cum vero Neapoli res perfici non potuisset, praestantissimus Rex ratus difficultates illas quae felicem tractationum exitum prohibuerant removeri posse si dilectus in Christo filius Noster Hercules S. R. E. Cardinalis Consalvi a secretis nostri Status, atque ex praedictis regiis Ministris alter in colloquium una venirent, hoc suum consilium aperuit Nobis, comiterque obtulit Se illum ex suis Ministris quem ad id destinasset in eam quae Nobis placuisset ditionis nostrae urbem missurum. Oblatam opportunitatem libentissime amplexati, Cardinalem praedictum,

Appena poi fummo, per la misericordia di Dio, restituiti ai nostri dominii, ed il Re alla capitale del suo Regno, essendo i di lui desiderii pienamente conformi alle nostre premure, ordinammo al nostro venerabile fratello il Cardinale della Santa Romana Chiesa Innico Diego Caracciolo vescovo di Palestina, che dimorava in Napoli, ed al sacerdote romano Filippo Guidi, non ha guari defunto, che gli fu da Noi aggiunto, che per comporre le cose della Religione e della Chiesa, le quali sono la prima delle nostre cure, trattassero coi diletti figli il Marchese Tommaso di Somma, il Cavalier Luigi de' Medici, e 'l Marchese Donato Tommasi, ministri regii consiglieri e segretarii di Stato di Sua Maestà, lo che per non breve tempo, e con sommo impegno e diligenza per l' una parte e per l' altra venne eseguito.

Non essendosi però potuto ultimare la cosa in Napoli, ed il prestantissimo Re avendo creduto che quelle difficoltà, le quali avevano impedito il felice compimento delle trattative, si sarebbero potute rimuovere se il nostro diletto figlio in Cristo il Cardinale della Santa Romana Chiesa Ercole Consalvi nostro segretario di Stato, ed uno dei sopranominati regii ministri fussero venuti ad abboccamento, ci manifestò questo suo divisamento, offerendoci cortesemente d' inviare quello de' suoi ministri che avrebbe a ciò destinato, in quella città de' nostri Stati che ci fosse

nulla mora interposita , misimus Tarracinam , quam in urbem cum jussu Regis dilectus filius Eques de Medicis Majestatis Suae Consiliarius , a secretis Status , ac regio aerario Praefectus , eodem tempore venisset , re per plures dies sine intermissione discussa , tandem Deo favente confecta est. Itaque uterque illorum die 16 *Februarii Conventioni subscripsit , Nostrae ac Regis approbationi subjiciendae. Quam quidem Conventionem cum et Ferdinandus Rex ratihabuerit , misso ad Nos per dilectum filium Marchionem Thomam Spinelli suum Ministrum Plenipotentiarium apud Nos et Sanctam hanc Sedem ratihabitionis Instrumento , Nosque ipsi , audito consilio selectae Congregationis nonnullorum VV. FF. NN. S.R.E. Cardinalium , pariter probaverimus, eam apostolicis litteris nostris solemniter confirmatam Vobis exhiberi mandamus.*

piaciuto di scegliere. Abbracciata da Noi con animo volonterosissimo la opportunità offertaci , senza frapporre dimora , inviammo a Terracina il soprannominato Cardinale, ed essendo colà giunto nel medesimo tempo per comando del Re il diletto figlio il Cavalier de' Medici consigliere e segretario di Stato di Sua Maestà e ministro delle finanze , discusse per più giorni , e senza alcuna intermissione le cose , finalmente coll' aiuto del Signore , fu l' affare conchiuso. Ciascuno di essi pertanto nel giorno 16 di febbraio sottoscrisse il Concordato da sottoporsi all' approvazione Nostra , ed a quella del Re. Il qual Concordato essendo stato ratificato dal Re Ferdinando che ci ha fatto presentare il documento della ratifica dal diletto figlio il Marchese Tommaso Spinelli suo ministro plenipotenziario presso di Noi e questa Santa Sede ; ed essendo stato egualmente approvato anche da Noi col consiglio di una scelta Congregazione di alcuni venerabili nostri fratelli Cardinali della Santa Romana Chiesa , ordiniamo che siano a Voi esibite le lettere apostoliche con le quali lo abbiamo confermato solennemente.

Prope est igitur jucundissimus ille dies quo ecclesiasticis utriusque Siciliae regni negotiis compositis , viduatas magnam partem illarum regionum Ecclesias , Pastoribus suis instructas recreatasque videbimus . Praeficere quidem hoc ipso in Consistorio iis Ecclesiis Episcopos voluissemus: sed cum temporis angu-

Vicino è dunque quel giocondissimo giorno , in cui riordinate le cose ecclesiastiche nel Regno delle Due Sicilie , vedremo di nuovo provvedute dei loro pastori , e consolate le Chiese di quelle contrade che n' erano vedove in gran parte. Avremmo certamente voluto dar loro i Vescovi in questo stesso Concistoro , ma

stiae prohibuerint ea quae ad id necessaria sunt in promptu esse, cumque Consistorium ipsum differre noluerimus, ut faustum initae Conventionis eventum citius Vobis nuntiaremus, quod hodierna die praestare non potuimus quam primum Deo adjuvante perficiemus.

la ristrettezza del tempo avendo impedito che fossero in pronto le cose a ciò necessarie, e non avendo Noi d' altronde voluto differire il presente Concistoro per non ritardarvi l' annunzio del fausto evento della stipulata Convenzione, eseguiremo quanto prima con l' aiuto del Signore ciò che non abbiamo potuto effettuare in questo giorno.

LITTERAE APOSTOLICAE

QUIBUS CONVENTIO CUM

FERDINANDO PRIMO

REGNI UTRIUSQUE SICILIAE REGE INITA CONFIRMATUR

PIUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

In supremo Apostolicae dignitatis culmine meritis licet imparibus constituti, ubi primum, pacatis rebus, datum Nobis benignitate Dei iterum fuit ex hac Fidei ac Religionis arce in universam Ecclesiam oculos nostros intendere, illica circumspeximus quot calamitatès, et quam acerba vulnera Christianae Reipublicae tanta illa perturbatio superiorum temporum intulisset. Ingenti sane moerore correpti, gravissimisque hisce damnis commoti, crebra ex imo corde suspiria, et uberes ex oculis lacrymas fundere coacti fuimus, tum vero in bonorum omnium largitore Deo, qui sperantes in Se confundi non patitur, Ecclesiaeque suae perpetuo Sese adfuturum spopondit, spem nostram firmiter collocantes, paratique omnem pro salute commissarum Nobis Christi ovium subire laborem, in aegrotas, afflictasque res Ecclesiae, quidquid in Nobis

LETTERE APOSTOLICHE

COLLE QUALI LA CONVENZIONE CON

FERDINANDO PRIMO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE VIENE CONFERMATA

PIO VESCOVO

SERVO DE' SERVI DI DIO

A PERPETUA MEMORIA.

Collocati, quantunque senza nostro merito, nella suprema altezza della dignità Apostolica, appena potemmo, tranquillizzate le cose col favore della Bontà divina, rivolgere di nuovo da questo presidio della Fede e della Religionè i nostri sguardi alla Chiesa universale, che Ci avvedemmo bentosto di quante calamità, e di quali acerbe ferite era stato cagione alla Repubblica cristiana quel sì grande sconvolgimento avvenuto nei tempi trascorsi. Angustiati profondamente e commossi da tali danni gravissimi, fummo costretti a trarre frequenti sospiri dal più profondo del cuore, ed a versare lagrime copiose dagli occhi. Riponendo però fermamente la nostra speranza in Dio dispensatore di tutti i beni, il quale non soffre che resti confuso chi confida in Lui, e che ha promesso perpetua assistenza alla sua Chiesa, e disposti altresì a subire

virium atque consilii esset conferendum esse decrevimus.

qualunque fatica per la salvezza delle pecorelle di Cristo a noi commesse, ci preponemmo di rivolgere quanto fosse in Noi e di forza e di consiglio in bene delle inferme e travagliate cose della Chiesa.

Et quamquam universum dominicum Gregem sine intermissione sollicitudo Nostra complectitur, Ecclesiae tamen finitimi Siciliarum Regni primae sese Nobis ante oculos obtulerunt, earumque necessitates, et damna, quibus jamdiu affictabantur, postremis hisce annis vehementer adaucta, et publicarum rerum conversione multiplicata, paternae charitatis nostrae viscera tetigerunt, ac peculiari quodam jure sollicitiores Apostolici muneris curas sibi vindicare sunt visae. Quas quidem curas cum a fel. rec. Pio PP. VI praedecessore nostro, tum a Nobis ipsis vel ante praeteritas perturbationes illius Regni susceptas, ut copioso tandem stabilique cum fructu possemus impendere, charissimi in Christo filii nostri Ferdinandi Regni utriusque Siciliae Regis illustris spectata religio, ac pietas magnopere profuit. Ipse enim probe considerans, regiam potestatem non solum ad Mundi regimen, sed maxime ad Ecclesiae praesidium esse collatam (*) *semel ac veterem citra Pharum Ditionis suae partem feliciter recuperavit, commune Religionis, et animarum periculum Nobiscum miseratus, novam cum hac*

E quantunque la nostra sollècitudine abbracci senza intermissione l'universo Gregge del Signore; pure le prime ad offerirsi agli occhi nostri furono le Chiese del limitrofo Regno delle due Sicilie, i di cui bisogni e danni dai quali da gran tempo erano oppresse, accresciutisi grandemente in questi ultimi tempi, e moltiplicatisi per lo sconvolgimento delle pubbliche cose, toccarono le viscere della paterna nostra carità, e sembrarono richiamare a loro con quasi speciale diritto le più sollecite cure dell' Ufficio Apostolico. Le quali cure adoperate già tanto dalla S. M. del Pontefice Pio Sesto nostro predecessore, quanto da Noi stessi anche prima de' passati turbamenti di quel Regno poterono finalmente da Noi impiegarsi con frutto ubertoso, e permanente mercè la specchiata religione e pietà del carissimo nostro figlio in Cristo Ferdinando illustre Re del Regno delle due Sicilie. Imperocchè considerando Egli opportunamente — *esser conferita la regia potestà non solamente al Governo del mondo, ma soprattutto a presidio della Chiesa*, non sì tosto ebbe felicemente ricuperato l' antica parte de' suoi Dominii di qua dal Faro,

(*) S. Leo PP. ad Imp. Aug. ep. 124.

Sancta Apostolica Sede inire Conventionem, qua perturbatis in Regno Ecclesiae rebus optata cum firmitate consuleretur, incenso studio desideravit, atque ut adeo salutari necessarioque operi manus illico admoveretur prompta Nobiscum voluntate conspiravit.

commiserando insieme con Noi il comune pericolo della Religione e delle anime, desiderò con ardente premura di fare con questa Santa Sede Apostolica una nuova Convenzione per mezzo della quale si provvedesse colla stabilità bramata alle cose della Chiesa scomposte nel Regno, e prontamente unì la Sua alla volontà Nostra, per porre subito mano ad un' opera cotanto salutare e necessaria.

Itaque ut Nostra, ac piissimi Regis desideria expleremus, statim Ven. Fratrem Nostrum Didacum Innicum Episcopum Praenestinum S. R. E. Cardinalem Caracciolo nuncupatum cum necessariis facultatibus, et instructionibus deputavimus, eique postea Presbyterum Romanum Philippum Guidi, nuper vita functum, adjunximus, ut cum regiis Ministris Neapoli ejus negotii gratia pertractarent. Actum diu est, summoque utrinque cum studio, ac diligentia; cum tamen ad eam, quae ex utraque parte expetebatur, conciliationem perveniri non potuerit, idem Ferdinandus Rex postulavit a Nobis, ut Dilectum Filium Nostrum Herculem S. R. E. Diaconum Cardinalem Consalvi nuncupatum a secretis nostri Status deputare vellemus, qui una cum altero ex praecipuis Regis Administris rem conferret, atque conjunctim darent operam difficultatibus removendis, quae usque ad eam diem impedimento fuerant quominus tractatio suscepta optatum ad exitum perduceretur. Itaque Nos praedictum Cardinalem si-

Pertanto a rendere soddisfatti i desiderii Nostri, e quelli del piissimo Re, deputammo subitamente con le facoltà ed istruzioni necessarie il Nostro Venerabile Fratello Cardinale della S. R. C. Innico Diego Caracciolo Vescovo di Palestrina, al quale aggiungemmo in seguito il Sacerdote Romano Filippo Guidi, non ha guari defunto, affinchè trattassero l' affare in Napoli coi diletti figli il Marchese Tommaso di Somma, il Cav. Luigi de' Medici, ed il Marchese Donato Tommasi Ministri Regj, e Consiglieri di Sua Maestà. Si trattò per lungo tempo, e con sommo impegno e diligenza dall' una parte e dall' altra; ma non essendosi potuto giungere a quella conciliazione che da ambe le parti si desiderava, lo stesso Re Ferdinando richiese da Noi, che volessimo deputare il diletto figlio Nostro Ercole della S. R. C. Diacono Cardinale Consalvi Nostro Segretario di Stato, acciocchè conferisse sull' oggetto con uno dei principali Regj Ministri, e procurassero unitamente di rimovere le difficoltà, le quali avevano impedito fino a quel

ne ulla mora Tarracinam civitatem nostram misimus, quo cum ex parte Regis dilectus filius Eques Aloysius de Medicis Majestatis suae Consiliarius, a secretis Status, ac regio Aerario Praefectus eodem tempore se contulisset, post assiduam plurium dierum tractationem ea in Urbe habitam; res tandem favente Misericordiarum Patre inter utrosque variis articulis confecta est, iisque tam noster, quam regius Plenipotentiarius die 16 *Februarii hujus anni subscripserunt. Quibus articulis ad Nos delatis, eos diligentissime expendimus, auditoque consilio selectae Congregationis nonnullorum Venerabilium Fratrum Nostrorum suprema approbatione Nostra dignos judicavimus.*

Initae autem Conventionis tenor est qui sequitur.

tempo il desiderato compimento della trattativa intrapresa. Quindi Noi senza interporre indugio alcuno inviammo il soprannominato Cardinale alla Nostra città di Terracina, dove essendosi recato nel tempo stesso per parte del Re il diletto figlio il Cav. de Medici Consigliere, e Segretario di Stato di S. M. e Ministro delle Finanze, dopo assidue conferenze tenute per più giorni in quella Città, finalmente col favore del Padre delle Misericordie l'affare fu conchiuso fra essi due in varj articoli che furono sottoscritti tanto dal Nostro, quanto dal Plenipotenziario Regio nel giorno 16 di Febbraio di questo anno. I quali articoli essendoci stati presentati, Noi li ponderammo accuratissimamente, e sentito il consiglio di una scelta Congregazione di alcuni Venerabili Nostri Fratelli Cardinali della S. R. C. li giudicammo degni della suprema Nostra approvazione.

Il tenore del conchiuso Concordato è il seguente.

CONVENTIO

INTER SANCTISSIMUM DOMINUM

PIUM VII.

SUMMUM PONTIFICEM,

ET MAJESTATEM SUAM

FERDINANDUM I.

REGNI UTRIUSQUE SICILIAE REGEM.

IN NOMINE SANCTISSIMAE TRINITATIS.

Sanctitas Sua Summus Pontifex Pius VII, et Majestas Sua Ferdinandus I regni utriusque Siciliae Rex pari studio consulere cupientes malis, quae in res ecclesiasticas in regno irrepserunt, collatis consiliis novam inire Conventionem decreverunt.

Hinc Sanctitas Sua Summus Pontifex Pius VII in suum Plenipotentiarium nominavit Eminentissimum Dominum Herculem Consalvi S. R. E. Cardinalem Diaconum S. Mariae ad Martyres suum a secretis Status:

Et Majestas Sua Ferdinandus I regni utriusque Siciliae Rex Excellentissimum Dominum Aloysium de Medicis regii ordinis S. Januarii Equitem, nec non regiorum ordinum S. Ferdinandi, del Merito, *Constantiniani S. Georgii, atque imperialis S. Stephani de Hungaria Magnae Crucis Equitem, suum Con-*

CONCORDATO

FRA SUA SANTITÀ

PIO VII.

SOMMO PONTEFICE,

E SUA MAESTÀ

FERDINANDO I.

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITÀ.

Sua Santità il Sommo Pontefice Pio VII, e Sua Maestà Ferdinando I Re del regno delle due Sicilie, animati da un egual desiderio di riparare i disordini, che nelle materie ecclesiastiche si sono introdotti nel regno, hanno determinato di comune accordo di stabilire fra loro una nuova Convenzione.

Quindi Sua Santità il Sommo Pontefice Pio VII ha nominato in suo Plenipotenziario l'Eminentissimo Signore Ercole Consalvi Cardinale della S. R. C. Diacono di S. Maria ad Martyres suo segretario di Stato:

E Sua Maestà Ferdinando I Re del regno delle due Sicilie l'Eccellentissimo Signore Don Luigi de Medici Cavaliere del real ordine di S. Gennaro, Gran Croce dei reali ordini di S. Ferdinando, e del Merito, e Costantiniano di S. Giorgio, e dell' imperiale ordine di S. Stefano di Ungheria, suo Consigliere,

siliarium, et a secretis Status, atque aerario regio Praepositum.

Qui post sibi mutuo tradita respectivae Plenipotentiae Instrumenta in sequentes articulos convenerunt.

Art. I. Religio Catholica Apostolica Romana est sola Religio regni utriusque Siciliae, atque in eo semper conservabitur cum omnibus juribus, ac praerogativis, quae ipsi competunt ex Dei ordinatione, et canonicis sanctionibus.

II. Consequenter ad articulum praecedentem Institutio in regiis Universitatibus, Collegiis, et Scholis tam publicis, quam privatis, erit in omnibus conformis doctrinae ejusdem Religionis Catholicae.

III. Cum in Conventione anni 1741 *unio nonnullarum Sedium episcopalium, quae angustissimis continentur limitibus, et ubi episcopalis dignitas redituum etiam modicitate vilescit, necessaria agnita fuerit, cumque unionem istam, quae tunc peracta non fuit, tum earumdem, tum aliarum Sedium deterior facta conditio nunc magis magisque postulet, ideo in ditione citra Pharum, servatis servandis, et exquisito prius interesse habentium consensu, nova fiet Dioecesium Circumscriptio. In ea constituenda Fidelium commodum, et spiritualis praesertim utilitas respicientur. Ex episcopalibus Sedibus, quae ob nimiam redituum modicitatem, aut locorum*

e Segretario di Stato, Ministro delle finanze.

I quali dopo di avere mutuamente cambiate le rispettive Plenipotenze hanno convenuto nei seguenti articoli.

Art. I. La Religione Cattolica Apostolica Romana è la sola Religione del regno delle due Sicilie, e vi sarà sempre conservata con tutti i diritti, e prerogative che le competono secondo l'ordinazione di Dio, e le sanzioni canoniche.

II. In conformità dell'articolo precedente l'insegnamento nelle Regie Università, Collegii, e Scuole sì pubbliche, che private, dovrà in tutto essere conforme alla dottrina della medesima Religione Cattolica.

III. Riconosciutasi nella Convenzione del 1741 (*) la necessità di venire alla unione di parecchi piccolissimi Vescovati, dove i Vescovi non possono mantenersi colla decenza dovuta, e questa unione, che allora non fu eseguita, essendo ora divenuta ancor più necessaria per la maggiore decadenza delle suddette ed altre Mense, si farà nei dominii di qua dal Faro nel modo debito, e ricercato prima il consenso delle parti che vi avranno interesse, una nuova Circoscrizione di Diocesi. Nel determinarla si avrà riguardo al comodo dei Fedeli, ed in particolar modo al loro spirituale vantaggio. Tra le Sedi che o per troppa scarsezza di rendite, o per l'oscurità de' luoghi, o

(*) Vedi pag. 94 *Articolo Quinto* degli *articoli segreti* del Trattato di Accomodamento tra la S. Sede e la Real Corte di Napoli del 1741, estratti dal Libro intitolato — Note sopra il Trattato suddetto. Colonia 1743 fol. pag. 296.

obscuritatem, aut ob alias rationabiles causas conservari non poterunt, antiquiores, et insigniores conservabuntur tamquam Concathedrales.

per altri ragionevoli motivi non potranno conservarsi, le più antiche e le più insigni si conserveranno come Concattedrali.

In ditione vero trans Pharum omnes archiepiscopales, et episcopales Sedes, quae nunc existunt, conservabuntur; imo earum numerus, ut commodo, ac spirituali Fidelium utilitati melius prospiciatur, augebitur.

Nei dominii poi di là dal Faro si conserveranno tutte le Sedi Arcivescovili e Vescovili, che attualmente vi esistono; e di più, affine di provvedere meglio al comodo e al vantaggio spirituale dei Fedeli, ne sarà accresciuto il numero.

Territoria quarumdam Abbatiarum Nullius Dioecesis, quae aut angustis nimium continentur limitibus, aut sua bona amiserunt, aut modicis admodum dotatae sunt reditibus, collatis consiliis iis unientur Dioecesibus, intra quarum fines in nova Circumscriptione sita reperientur.

I territorii di alcune Abbadie *Nullius Dioecesis* sia per la loro piccolezza, sia per la tenuità delle loro rendite, sia per la perdita che ne hanno fatta, verranno di concerto uniti a quelle Diocesi, entro i cui confini si troveranno nella nuova Circoscrizione.

Abbatiarum Consistorialium, quarum annui reditus summam ducatorum quingentorum excedunt, nulla unio fiet. Bona aliarum Abbatiarum pariter Consistorialium (iis exceptis quae sunt juris-patronatus) quarum annui reditus supradictam summam non attingunt, aut unientur aliis Abbatiis ecclesiasticis usque ad quingentorum ducatorum summam, aut augendis dotibus Capitulorum, et Paroeciarum applicabuntur.

Le Abbadie Concistoriali, le quali si ritrovano con la rendita al di là di cinquecento ducati annui, rimarranno senza essere aggregate. I fondi delle altre minori della rendita suddetta, quando non siano di giuspatronato, o si aggregheranno ad altre Abbadie ecclesiastiche fino alla indicata somma di ducati cinquecento, o ne sarà disposto in favore de' Capitoli e delle Parrocchie.

Haec dispositio Ordinum Militarium Commendas non respicit.

Questa disposizione non riguarda le commende degli Ordini militari.

IV. Quaelibet Mensa episcopalis in Regno gaudebit annuo reditu ad minus trium millium ducatorum ex bonis stabilibus, publicis deductis oneribus.

IV. Ciascuna Mensa Vescovile del Regno non potrà avere una rendita minore di annui ducati tremila in beni stabili, libera dai pubblici pesi.

Sanctitas Sua collatis cum Regia Majestate consiliis ejusmodi dotes

La Santità Sua di concerto con Sua Maestà assegnerà il più presto

4

quam citius fieri poterit constituet pro iis Sedibus episcopalibus, quibus praesens dispositio applicanda erit.

V. Quaelibet Ecclesia tam archiepiscopalis, quam episcopalis suum habebit Capitalum, ac Seminarium, quibus si dos sufficiens erit, conservabitur, sin secus augebitur, aut si opus fuerit etiam ex integro constituetur in bonis stabilibus.

Quaelibet Dignitas Capituli archiepiscopalis Ecclesiae Neapolitanae reditu annuo ducatorum ad minus quingentorum, reliqui vero Canonicatus reditu ad minus ducatorum quadringentorum gaudebunt.

Singulae Dignitates Capitulorum caeterarum Ecclesiarum partis regni citra Pharum, quae in nova Circumscriptione constituentur, ducata ad minus centum octoginta, reliqui vero Canonicatus ducata ad minus centum pro annuo uniuscujusque reditu habebunt.

Excipiuntur Canonicatus Patronatus regii, ecclesiastici, et laicalis, qui manebunt ut sunt, nisi forte eorum annui reditus a suis Patronis canonica methodo augeantur.

Seminaria dirigentur, eorumque bona administrabuntur juxta Concilium Tridentinum.

VI. Bona Ecclesiarum uniendarum iis Ecclesiis applicabuntur, quae in nova Circumscriptione conservabuntur, nisi forte earumdem Ecclesiarum uniendarum necessitates diversam praedictorum bonorum

possibile tali dotazioni in favore di quei Vescovati ai quali sarà applicabile la presente disposizione.

V. Ciascuna Chiesa, sia arcivescovile, sia vescovile, avrà il suo Capitolo, e Seminario, ai quali sarà conservata se sufficiente, o accresciuta se mancante in parte, e se fosse necessario anche per intiero assegnata una sufficiente dote in beni stabili.

Ciascuna Dignità del Capitolo metropolitano di Napoli non avrà meno di ducati cinquecento di annua rendita, e gli altri Canonicati non meno di ducati quattrocento.

Le Dignità dei Capitoli delle altre Chiese arcivescovili, e vescovili, che nella nuova Circoscrizione verranno stabilite nella parte del regno di quà dal Faro, non dovranno aver meno di ducati centottanta di annua rendita, i Canonicati non meno di ducati cento.

Questa disposizione non comprende i Canonicati di Patronato regio, ecclesiastico, e laicale, i quali si conserveranno nello stato in cui sono, a meno che dai rispettivi Patroni non se ne vogliano nelle debite forme aumentare le rendite.

I Seminarii saranno regolati, e le loro rendite amministrate a tenore del Concilio di Trento.

VI. Le rendite delle Chiese da unirsi si applicheranno a quelle Chiese, che nella nuova Circoscrizione si conserveranno, meno che altri casi urgenti delle suddette Chiese da riunirsi richiedessero altra applicazione

applicationem ecclesiasticam postulent, quae fieri debebit cum interventu auctoritatis Sanctae Sedis.

Capitula earum Ecclesiarum, quae in nova Circumscriptione non conservabuntur, exquisito prius interesse habentium consensu, commutabuntur in Capitula Collegiata cum fundis ac reditibus quae nunc possident.

VII. Paroeciis, quae sufficientem congruam non habent, dos ita augebitur, ut iis Parocciis, quae duobus hominum millibus non constant, ad minus ducata centum, iis quam numerum quinque millium animarum non attingunt, ad minus ducata centum quinquaginta, caeteris vero quae majorem animarum numerum continent, ducata ad minus biscentum pro annuo reditu constituantur.

Parochialis Ecclesiae conservatio, uti et cooperatoris Parochi stipendia, ubi reditus ad id attributi non adsint, respectivis civitatibus incumbent, et praedes dabuntur fundi, aut vectigalis privilegiata pecunia.

Haec dispositio non respicit Ecclesias parochiales juris-patronatus sive regii, sive ecclesiastici, sive laicalis canonice acquisiti, quarum onus respectivis Patronis incumbet.

Excipiuntur pariter Ecclesiae receptitiae sive numeratae, sive innumeratae, Capitula, et Collegiatae, quibus cura animarum inest, cum suam congruam in communibus bonis habeant.

VIII. Collatio Abbatiarum Con-

ecclesiastica da farsi coll' intervento dell' autorità della Santa Sede.

I Capitoli di quelle Chiese che nella nuova Circoscrizione non saranno conservate, ricercato prima il consenso degl' interessati, saranno convertiti in Capitoli Collegiati, e la loro rendita rimarrà tal quale si trova nello stato presente.

VII. Le Parrocchie le quali non hanno una sufficiente congrua, avranno un supplimento di dote in tale proporzione, che le cure al di sotto di duemila anime non abbiano meno di ducati cento annui; quelle al di sotto di cinquemila anime, ducati centocinquanta; le altre finalmente di cinque mila anime in sopra non meno di ducati dugento annui.

Sarà a carico delle rispettive Comuni il mantenimento della Chiesa Parrocchiale, e del Sotto-Parroco, qualora non vi siano rendite addette a questo fine, e per la sicurezza se ne assegneranno i fondi, o tassa privilegiata nel pagamento.

Questo articolo non comprende le Chiese parrocchiali di gius-patronato regio, ecclesiastico, e laicale canonicamente acquistato, le quali saranno a carico dei rispettivi Patroni.

Neppure vi restano comprese le Chiese ricettizie, siano numerate, siano innumerate, i Capitoli, e le Collegiate con cura di anime, avendo la loro congrua nella massa comune.

VIII. La collazione delle Abbadie

sistorialium, quae juris-patronatus regii non sunt, perpetuo spectabit ad Sanctam Sedem, quae illas viris ecclesiasticis subditis Majestati Suae conferet.

Collatio Beneficiorum simplicium liberae collationis cum fundatione, et erectione in titulum ecclesiasticum fiet a Sancta Sede, et ab Episcopis pro diversitate mensium, quibus vacabunt; scilicet a mense Januarii usque ad mensem Junii conferentur a Sancta Sede, a mense vero Julii usque ad mensem Decembris conferentur ab Episcopis. Provisio autem semper fiet in favorem subditorum Majestatis Suae.

IX. Catalogus tam Abbatiarum regii patronatus, quam earum quae regii patronatus non sunt, prout apud Cappellanum majorem descriptae reperiuntur, quamprimum Sanctitati Suae exhibebitur. Catalogus iste deinceps concorditer corrigi poterit.

X. Canonicatus liberae collationis in Capitulis sive Cathedralibus, sive Collegiatis, respective conferentur a Sancta Sede, et ab Episcopis; scilicet sex primis anni mensibus a Sancta Sede, aliis vero sex mensibus ab Episcopis.

Prima Dignitas semper erit liberae collationis Sanctae Sedis.

XI. Sanctitas Sua concedit Episcopis Regni jus conferendi Paroecias, quae quovis anni tempore erunt vacaturae. Praevio concursu in Paroeciis liberae collationis, Episcopi eas conferent iis inter approbatos,

Concistoriali, che non sono di regio patronato, spetterà sempre alla Santa Sede, che le conferirà ad ecclesiastici sudditi di Sua Maestà.

I Benefizj semplici di libera collazione, con fondazione ed erezione in titolo ecclesiastico, saranno conferiti dalla Santa Sede, e dai Vescovi secondo la distinzione dei mesi, nei quali la vacanza succeda, cioè da gennajo al giugno dalla Santa Sede, e da luglio al dicembre dai Vescovi. La provista sarà sempre in persone di sudditi di Sua Maestà.

IX. Si rassegnerà sollecitamente al Santo Padre la nota delle Abbadie, come si ritrova nella Curia del Cappellano maggiore, che sono di nomina di Sua Maestà, e la nota di quelle che non sono di regio patronato. Queste note potranno in seguito di concerto rettificarsi.

X. I Canonicati di libera collazione tanto dei Capitoli Cattedrali, che dei Collegiati si conferiranno rispettivamente dalla Santa Sede, e dai Vescovi, cioè nei primi sei mesi dell' anno dalla Santa Sede, e nei secondi sei mesi dai Vescovi.

La prima Dignità sarà sempre di libera collazione della Santa Sede.

XI. La Santità Sua accorda ai Vescovi del Regno il diritto di conferire le Parrocchie, che verranno a vacare in ogni tempo. Previo il concorso nelle Parrocchie di libera collazione, i Vescovi le conferiranno ai

quos digniores judicabunt. In Paroeciis vero juris patronatus ecclesiastici, praevio pariter concursu, eos instituent, quos tanquam digniores inter approbatos ab Examinatoribus, Patronus ecclesiasticus praesentabit. Tandem in Poroeciis juris-patronatus regii, et laicalis, Episcopi praesentatos instituent, dummodo praemisso examine idonei fuerint inventi.

soggetti fra gli approvati, ch' eglino giudicheranno i più degni. Nelle parrocchie poi di gius-patronato ecclesiastico, premesso pure il concorso, daranno l' istituzione a quelli, che il patrono ecclesiastico presenterà come i più degni fra gli approvati dagli esaminatori. Finalmente nelle Parrocchie di gius-padronato regio, e laicale, il Vescovo istituirà il presentato, purchè nell' esame sia rinvenuto idoneo.

Excipiuntur Paroeciae vacaturae in Curia, aut quarum Parochi fuerint a S. Sede de aliqua ecclesiastica Dignitate, aut Canonicatu provisi. Harum omnium collatio spectabit ad summum Pontificem.

Si eccettuano le Parrocchie che vacheranno in Curia, o per promozione a qualche Dignità ecclesiastica, o Canonicato conferito dalla Santa Sede, le quali saranno di collazione Pontificia.

XII. Omnia bona Ecclesiastica non alienata a Gubernio Militari, quaeque in reditu Majestatis Suae penes administrationem vulgo del Demanio *reperta sunt, Ecclesiae restituuntur.*

Praedictorum bonorum procuratio statim post praesentis Conventionis ratificationem quatuor selectissimis Viris, quorum duo a Sanctitate Sua, duo a Regia Majestate nominabuntur, interim committetur, qui illa fideliter administrabunt, donec modo debito destinentur, et applicentur.

XII. Tutti i beni ecclesiastici non alienati dal Governo Militare, e che al ritorno di Sua Maestà si sono trovati nell' amministrazione del così detto *Demanio*, sono restituiti alla Chiesa.

Seguìta la ratifica del presente Concordato, la massa degli anzidetti beni sarà interinamente amministrata da quattro sceltissimi soggetti, due de' quali verranno nominati da Sua Santità, e due dalla Maestà Sua, e questi dovranno fedelmente amministrarli, finchè non siano nel modo debito destinati, ed applicati.

XIII. Cum in ditionibus citra Pharum sub Militari regimine haud parva pars bonorum ad Ecclesiam spectantium alienata fuerit, cumque Majestas Sua ut omni qua posset ratione hostium incursioni obsisteret, tum Neapoli antequam hostes prae-

XIII. Essendo stata alienata sotto il governo militare nei dominii di qua dal Faro non poca parte di beni appartenenti alla Chiesa, e la Maestà Sua per opporsi con tutti gli sforzi possibili alla incursione nemica essendo stata costretta anch' Essa tan-

dictas ditiones invaderent, tum in ditionibus trans Pharum ne invaderentur, bona pariter ecclesiastica in parva quantitate alienare et Ipsa coacta fuerit, assignatis tamen possessoribus ecclesiasticis in praedicta ditione trans Pharum pro debita indemnitate totidem reditibus civilibus; hinc instante Majestate Sua, et ne publica tranquillitas perturbetur, cujus Conservatio Religioni quam maxime interest, Sanctitas Sua declarat eos omnes, qui praedicta Ecclesiae bona alienata possident, nullam molestiam habituros neque a Se, neque a Romanis Pontificibus Successoribus suis; ac consequenter proprietas eorumdem bonorum, reditus, et jura iis inhaerentia immutabilia penes ipsos erunt, atque ab ipsis causam habentes.

XIV. Bonorum Patrimonii Regularis, quae a militari regimine non alienata, et in administratione vulgo del Demanio *in reditu Majestatis Suae reperta fuere, cum ea sit conditio, ut minime sufficiant restituendis omnibus utriusque sexus Religiosis Domibus, eaedem eo majori numero restituentur, quem dotationum quae supersunt modus patietur, ex iis praesertim Institutis, quae Juventuti in Religione, et Literis instituendae, curae Infirmorum, et praedicationi verbi Dei incumbunt.*

Bona Ordinum Regularium possidentium non alienata, debita proportione Religiosis Domibus reseran-

to in Napoli prima che seguita fosse la invasione de' detti dominj, quanto in quelli di là dal Faro onde impedire che fossero invasi, ad alienare una piccola quantità di fondi ecclesiastici con avere assegnato ai possessori ecclesiastici nei suddetti dominii di là dal Faro per la dovuta indennizzazione altrettante rendite civili, quindi ad istanza della Maestà Sua, ed avuto riguardo alla pubblica tranquillità, che alla Religione sommamente importa di conservare, Sua Santità dichiara, che i possessori di tutti gli anzidetti beni non avranno alcuna molestia nè da Se, nè dai Romani Pontefici suoi successori; e che in conseguenza la proprietà degli stessi beni, le rendite, e i diritti a quelli annessi, saranno immutabili presso i medesimi, e quelli che hanno causa da loro.

XIV. Le attuali ristrette circostanze economiche del Patrimonio regolare non alienato, e trovato da Sua Maestà al suo ritorno nell' amministrazione del così detto *Demanio*, non permettendo di ripristinare tutte le Case religiose dell' uno e dell' altro sesso, le medesime verranno ripristinate in quel maggior numero che sarà compatibile coi mezzi di dotazioni, e specialmente le case di quegli Istituti, che sono addetti alla istruzione della gioventù nella Religione, e nelle Lettere, alla cura degl' Infermi, e alla Predicazione.

I beni dei Regolari possidenti, non alienati, saranno con debita proporzione ripartiti fra i Conventi da

dis assignabuntur, quin ulla habeatur ratio de antiquae proprietatis titulis, qui tituli omnes in vim hujus articuli declarantur extincti.

Domus Religiosae non alienatae, exceptis iis, quae publicis usibus in totum addictae sunt, si ob redituum defectum restitui non poterunt, Patrimonii Regularis partem efficient. Quoties autem dicti Patrimonii utilitas id postulaverit, etiam alienari poterunt, ea tamen lege, ut pretium inde percipiendum in favorem praefati Patrimonii cedat.

Numerus existentium Conventuum Religiosorum Mendicantium, quos Minores Observantes, Reformatos, Alcantarinos, et Capucinos vocant, quoties circumstantiae, et Fidelium necessitates id postulent, augebitur.

Postquam Religiosae Domus constitutae et dotatae fuerint, Ordinibus Regularibus possidentibus, nec non Sacris Virginibus, habito respectu ad ea quae ad vitam sustentandam iis suppetent, Novitios acceptare liberum erit. Eadem ratione acceptatio Novitiorum libera erit Religiosis Mendicantibus.

Puellarum, quae in posterum sese Deo mancipabunt, dotes, quas attulerint, juxta leges canonicas Monasterio cedent.

Religiosi omnes tam Mendicantes, quam possidentes in utriusque Siciliae regno vel existentes, vel restituendi, suis Superioribus Generalibus subditi erunt.

Religiosis eorum Institutorum Regularium possidentium, quae in do-

riaprirsi, senza avere alcun riguardo ai titoli delle antiche proprietà, che in vigore del presente articolo tutti restano estinti.

I locali religiosi non alienati, eccettuati quelli interamente addetti ad usi pubblici, se per mancanza di mezzi non potranno ripristinarsi, formeranno parte del Patrimonio Regolare, ed essendovi l'utilità del detto Patrimonio, potranno anche alienarsi con la condizione, che il prezzo che se ne ritrarrà, debba surrogarsi in vantaggio del Patrimonio medesimo.

Si aumenterà il numero dei Conventi tuttavia esistenti dei Religiosi Osservanti, Riformati, Alcantarini, e Cappuccini, qualora le circostanze, ed i bisogni delle Popolazioni lo richieggano.

Fissate le rendite, e le località già enunciate, sarà libera la vestizione dei Novizii degli Ordini regolari possidenti, e delle Monache, in proporzione de' mezzi di sussistenza; come allo stesso modo sarà libera la vestizione dei Novizii per i Religiosi Mendicanti.

Le doti delle Fanciulle che si monacheranno, saranno impiegate in favore del Monastero secondo le disposizioni canoniche.

Tutti i Religiosi sì Mendicanti che Possidenti che saranno ripristinati, egualmente che quelli che esistono, dipenderanno dai loro rispettivi Superiori Generali.

Ai Religiosi di quegli Ordini regolari possidenti che si riammette-

miniis citra Pharum restituentur, saecularizationis Indultum a S. Sede obtinentibus, et de aliquo ecclesiastico Beneficio non provisis, Gubernium Aerarii publici sumptibus, titulo patrimonii, annuam pensionem, qua nunc gaudent, persolvet, donec de congruenti Beneficio, aut Cappellania provideantur. Religiosis autem illorum Institutorum, quae restitui non poterunt, annua pensio, qua nunc gaudent, a Gubernio indistincte persolvetur.

XV. Ecclesia jus habebit novas acquirendi possessiones, et quidquid de novo acquisierit faciet suum, et censebitur eodem jure, ac veteres Fundationes Ecclesiasticae.

Hac libertate in posterum gaudebit Ecclesia, quin tamen praejudicium ullum afferatur legalibus effectibus legum vulgo di ammortizzazione, *quae in regno viguerunt usque ad hanc diem, earumque legum executioni etiam in posterum pro casibus nondum consummatis, et conditionibus nondum impletis.*

Nulla Fundationum Ecclesiasticarum fiet suppressio, aut unio absque interventu auctoritatis Sedis Apostolicae, salvis facultatibus a Sacro Concilio Tridentino Episcopis tributis.

XVI. Quum luctuosae temporum circumstantiae non patiantur Ecclesiasticos exemptione a publicis regiis, et Civitatis oneribus gaudere, Majestas Sua pollicetur abusum superioribus temporibus in Regno in-

ranno nei dominii di qua dal Faro, ottenendo l'Indulto Apostolico di secolarizzazione, e non essendo provveduti di benefizio ecclesiastico, il Governo per conto dell' Erario continuerà a titolo di patrimonio la pensione di cui ora godano, finchè siano provveduti di un corrispondente benefizio, o cappellania. Ai Religiosi poi di quegli Istituiti che non potranno ripristinarsi, il Governo continuerà indistintamente il pagamento delle loro attuali pensioni.

XV. La Chiesa avrà il dritto di acquistare nuovi possedimenti, e qualunque acquisto faccia di nuovo, sarà suo proprio, e goderà dello stesso diritto, che le antiche Fondazioni ecclesiastiche.

Questa facoltà s' intende da oggi innanzi, e senza che sia di pregiudizio agli effetti legali delle leggi di ammortizzazione, che sono state in vigore finora, e alla esecuzione delle suddette leggi anche in futuro per i casi non ancora consumati, e per le condizioni non ancora verificate.

Non potrà farsi soppressione alcuna o unione delle Fondazioni ecclesiastiche senza l' intervento dell' Autorità della Santa Sede Apostolica, salve le facoltà attribuite ai Vescovi dal sacro Concilio Tridentino.

XVI. Le luttuose circostanze dei tempi non permettendo che gli Ecclesiastici godano la esenzione dai pubblici pesi regii, e comunali, Sua Maestà promette di far cessare l' abuso nei passati tempi introdotto, per

troductum, quo Ecclesiastici, eorumque bona durioribus taxis prae Laicis praegravabantur, cessaturum: quin imo cum per feliciora tempora Status conditio prosperior evadet, Regia Majestas largitionibus Clero opitulabitur.

XVII. Mons Frumentarius *nuncupatus, Neapoli erectus, sive regia Procuratio spoliorum, et redituum Mensarum Episcopalium, Abbatiarum, aliorumque beneficiorum vacantium supprimitur.*

Vix nova Dioecesium Circumscriptione peracta, in qualibet earum constituentur Administrationes Dioecesanae, quarum unaquaeque constabit duobus Canonicis a Capitulo seu metropolitano, seu cathedrali tertio quoque anno per suffragiorum pluralitatem eligendis, ac renovandis, et a Regio Procuratore, quem Majestas Sua nominabit.

Cuilibet Congregationi, seu Administrationi Dioecesanae praesidebit Episcopus, aut ejus Vicarius Generalis, Sede vero vacante Vicarius Capitularis.

Ordinarius, et Regia Majestas per suum Administrum, collatis consiliis, fructus ex supradictis Beneficiis vacantibus perceptos in favorem Ecclesiarum, Hospitalium, Seminariorum, in subsidia charitatis, et in alios usus pios erogabunt, servata tamen dimidia parte redituum Mensarum episcopalium vacantium pro futuro earumdem Episcopo.

Regia praescriptio adhuc vigens,

cui gli Ecclesiastici, e i loro beni venivano più gravati dei Laici stessi; che anzi ai momenti felici di maggiori risorse dello Stato dal religioso Sovrano si supplirà con elargizioni in vantaggio del Clero.

XVII. Resterà soppresso il così detto Monte Frumentario, eretto in Napoli, ossia la regia Amministrazione dei Spogli, e delle rendite delle Mense Vescovili, Abbadie, ed altri Benefizj vacanti.

Appena eseguita la nuova Circoscrizione delle Diocesi, si stabiliranno in vece in ciascuna di esse delle Amministrazioni Diocesane composte da due Canonici, che il Capitolo sia metropolitano, sia cattedrale eleggerà, e rinnoverà di tre in tre anni per pluralità di voti, e da un regio procuratore, che verrà nominato da Sua Maestà.

A ciascuna Amministrazione presiederà il Vescovo, o il di lui Vicario Generale, e nel tempo di Sede vacante il Vicario Capitolare.

L' Ordinario, e Sua Maestà per mezzo del Suo Regio Ministro, erogheranno di concerto i frutti percepiti dai sopraddetti vacanti a benefizio delle Chiese, degli Ospedali, dei Seminarii, in sussidii caritativi, ed in altri usi pii; sarà però riservata la metà delle rendite delle Mense vescovili vacanti in favore del futuro Vescovo.

La risoluzione tuttora vigente di

vi cujus tertia pars redituum Mensarum episcopalium , et beneficiorum sub appellatione Tertii Pensionabilis *apud supradicti Montis Frumentarii Administratorem deponebatur , per praesentem Articulum abrogatur , quin tamen praesentes pensionarii priventur pensionibus , quibus nunc gaudent.*

Tempore provisionum Episcopatuum , et Beneficiorum regiae nominationis , reservatio pensionum secundum formas canonicas locum habere perget. Nominati a Majestate Sua ad praedictas pensiones a S. Sede Bullas Apostolicas obtinebunt , vi quarum pensiones ipsas quoad vixerint percipere , et suas facere poterunt. Pensionaria vita functo , Episcopatus , aut Beneficium ab onere persolvendae pensioni qua gravabatur , liberum erit.

XVIII. Sanctitas Sua super aliquas episcopales Mensas , et Abatias Regni designandas sibi reservat in perpetuum annuas pensiones in summa ducatorum duodecim millium , quas Romanus Pontifex pro tempore suis subditis Status Ecclesiastici pro lubitu conferet.

XIX. Beneficia , et Abatiae existentes in Regno utriusque Siciliae, quarum fructus aut ex toto , aut ex parte applicati reperiuntur personis ecclesiasticis , et aliquibus Ecclesiis, Collegiis, Monasteriis , et piis Domibus Urbis , aliorumque Locorum Status Ecclesiastici , suam conservabunt applicationem in favorem praedictorum. Haec dispositio non

depositare nel sopraddetto Monte Frumentario la terza parte delle rendite dei Vescovati , e Benefizii , sotto il nome di *terzo pensionabile* , in forza del presente articolo resta abrogata , senza che per questo gli attuali pensionati rimangano privi delle pensioni , delle quali sono in possesso.

All' occasione delle provviste dei Vescovati , e Benefizii di nomina regia , continuerà ad ammettersi la riserva delle Pensioni secondo le forme canoniche. I nominati da Sua Maestà a tali pensioni otterranno dalla Santa Sede le corrispondenti Bolle Apostoliche , colle quali saranno abilitati a percepirle vita loro naturale durante , rimanendo dopo la loro morte libero da tal peso il Vescovato , o Benefizio a carico del quale erano state riservate.

XVIII. Sua Santità sopra alcuni Vescovati , ed Abbadie del Regno che verranno stabilite , si riserva *in perpetuum* dodici mila ducati annui di pensioni, delle quali il Romano Pontefice *pro tempore* disporrà a suo piacimento in benefizio de' suoi sudditi dello Stato Ecclesiastico.

XIX. I Benefizii , ed Abbadie situate nel Regno delle due Sicilie , i cui frutti o in parte , o in tutto si trovano applicati a persone ecclesiastiche , ed a varie Chiese , Collegii, Monasteri , e Pie Case di Roma , e di altri Paesi dello Stato Ecclesiastico, dovranno continuare ad essere applicati per lo stesso uso. Questa disposizione non comprende i Beneficii ,

respicit Beneficia , et Abatias regii patronatus , et illa quorum bona alienata fuerunt.

XX. Archiepiscopi , et Episcopi in exercitio eorum Pastoralis Ministerii prorsus liberi erunt secundum Sacros Canones.

Causas Ecclesiasticas , atque in primis causas Matrimoniales , quae juxta Canonem 12. *Sess.* 24. *sacri Concilii Tridentini ad Judices Ecclesiasticos spectant , in Foro eorum cognoscent , ac de iis sententiam ferent. Haec dispositio non respicit causas civiles Clericorum , exempli gratia , contractuum , debitorum , haereditatum , quas Laici Judices cognoscent , et definient.*

In Clericos reprehensione dignos, aut honestum clericalem habitum eorum ordini et dignitati congruentem non deferentes , poenas a sacro Concilio Tridentino statutas , aliasque quas convenientes judicaverint , salvo canonico recursu , infligent , eosque in seminariis , et domibus Regularium claudent : censuris quoque animadvertent in quoscumque Fideles ecclesiasticarum legum , et sacrorum canonum transgressores.

In Sacris Visitationibus suarum Dioecesium , et ad limina Apostolorum peragendis , et in Dioecesanis Synodis convocandis liberi erunt.

Cum Clero , et Populo dioecesano pro munere officii pastoralis communicare , suasque instructiones, et ordinationes de rebus ecclesiasti-

ed Abbadie di regio patronato , nè quelli i di cui beni sono alienati.

XX. Gli Arcivescovi , ed i Vescovi saranno liberi nell' esercizio del loro Pastorale Ministero secondo i Sacri Canoni.

Riconosceranno nel loro Foro le Cause Ecclesiastiche , e principalmente le Cause Matrimoniali , che giusta il Canone 12. Sess. 24 del sacro Concilio Tridentino spettano ai Giudici Ecclesiastici , e porteranno su di esse sentenza. Non sono comprese in questa disposizione le cause civili dei Chierici , come per esempio, quelle di contratti , debiti , eredità, le quali saranno conosciute , e definite dai Giudici Laici.

Castigheranno colle pene stabilite dal sacro Concilio di Trento , o altre che giudicheranno opportune , i Chierici degni di riprensione, o che non portino l' abito chiericale conveniente alle loro diguità , e al loro ordine , salvo il ricorso canonico , e li rinchiuderanno nei seminarii , e nelle case dei Regolari. Procederanno eziandio colle censure contro qualunque tra i Fedeli , che sia trasgressore delle Leggi Ecclesiastiche , e de' Sacri Canoni.

Non saranno impediti dal fare le sacre Visite delle rispettive loro Diocesi , e *ad limina Apostolorum* , e dal convocare i Sinodi Diocesani.

Ai medesimi Arcivescovi , e Vescovi sarà libero di comunicare , col Clero , e col Popolo diocesano per dovere dell' officio pastorale , pubbli-

*

cis libere publicare, indicere preces publicas, aliaque pia opera, cum id bonum Ecclesiae, vel Status, aut Populi postulet, Archiepiscopis, et Episcopis Regni liberum erit.

Causae majores spectabunt ad Summum Pontificem.

XXI. Archiepiscopi et Episcopi, praemisso praescripto examine, Clericos de necessario patrimonio, aut alio canonico titulo provisos, quos suis dioecesibus necessarios, aut utiles judicaverint, ad Sacros Ordines promovebunt, servatis tamen cautelis, et praescriptionibus in Decreto die prima Julii anni 1623 *a Sa. Me. Gregorio XV lato, nec non capite* 4 *Conventionis anni* 1741 *cujus titulus est* - Requisiti de' promovendi - *contentis, quibus cautelis, et praescriptionibus per praesentem Conventionem non derogatur.*

Ne autem Ecclesiasticis ad vitam sustentandam necessaria desint, annona praesentibus temporibus arctiore facta, Archiepiscopi et Episcopi post hujus conventionis pubblicationem taxam sacri patrimonii promovendorum ad Sacros Ordines, quae in bonis stabilibus constituenda erit, augebunt, ita tamen ut nec minor sit ducatis quinquaginta, nec ducatis octoginta major.

Quia vero experientia compertum est, in Regno per artem et

care liberamente le loro istruzioni sulle cose ecclesiastiche, ordinare, ed intimare le preghiere pubbliche, ed altre pie pratiche, quando lo richiederà il bene della Chiesa, o dello Stato, o del Popolo.

Le cause maggiori spetteranno al Sommo Pontefice.

XXI. Gli Arcivescovi e i Vescovi promoveranno ai sacri ordini, previo il prescritto esame, e quando siano provveduti del debito patrimonio, o di altro titolo canonico, quei Chierici che giudicheranno necessarii, o utili alle loro diocesi, colle cautele però, e prescrizioni contenute nel Decreto del primo luglio 1623 della San. Mem. di Gregorio XV (*), e nel Concordato Benedettino Capitolo 4 che ha per titolo - *Requisiti de' Promovendi* - (**), le quali cautele, e prescrizioni non sono derogate col presente Concordato.

Essendo necessario di provvedere al sufficiente sostentamento di ciascun Ecclesiastico, che nei presenti tempi esige maggiori mezzi, gli Arcivescovi e i Vescovi da ora in poi aumenteranno la tassa del sacro patrimonio per gli Ordinandi da costituirsi in beni fondi, la quale non potrà essere nè in minor somma di ducati cinquanta, nè maggiore di ottanta.

La esperienza avendo dimostrato, che nel Regno accade frequentemen-

(*) Vedi qui appresso il *Decreto* del 1623 estratto dal libro - *Note sopra il Trattato del* 1741, Colonia 1743 fol. pag. 138.

(**) Vedi qui appresso il Capo quarto del Trattato del 1741.

fraudem Clericis ad sacros Ordines promovendis pro sacro patrimonio eos fundos saepe assignari, qui vel ficti sunt, vel hypothecis, aliisque vinculis obnoxii, quo fit ut pluribus Ecclesiasticis post ordinationem modus sustentandae vitae desit, ut hujusmodi abusus evitetur, ad facti veritatem adstruendam, de pertinentia, ut ajunt, atque exemptione ab omni hypothecae vinculo fundi, vel fundorum, qui a promovendis ad Sacros Ordines pro sacro patrimonio exhibentur, legaliter constare debebit: ad quem effectum Curiae ecclesiasticae documentum authenticum de pertinentia, ut supra dictum est, et libertate fundi a Tribunali Civili Provinciae exquirent, a quo illud recusari non poterit.

Si qui vero Clerici ad sacros ordines Beneficii ecclesiastici, aut Cappellaniae titulo promovebuntur, quoties talis Beneficii, aut Cappellaniae annuus reditus ad taxam dioecesanam, ut supra, non pertingat, tantumdem sibi ex aliis liberis fundis constituent, quantum supradictae taxae integritas postulaverit.

Excipiuntur illae dioeceses, in quibus ex dioecesana lege taxa sacri patrimonii in majori summa canonice constituta reperiatur, respectu quarum nulla mutatio fiet.

XXII. Liberum erit ad Sanctam Sedem appellare.

XXIII. Episcoporum, Cleri, et Populi communicatio cum Sancta Sede in rebus spiritualibus, et ne-

te, che nel costituire i patrimonii sacri si fanno degli assegni fraudolenti, o simulati, o non liberi da ipoteche, ed altri vincoli, per cui gli Ordinati a titolo di tali patrimonii si trovano poi sprovveduti, e mancanti di sussistenza, ad evitare quindi questo abuso dovrà, per la verità del fatto, costare in forma legale della pertinenza e della esenzione da ogni vincolo d' ipoteca del fondo, o fondi, che dall' Ordinando si costituiscono in patrimonio sacro; al quale effetto le Curie ecclesiastiche richiederanno il documento della pertinenza e libertà del fondo al Tribunale Civile della Provincia, il quale non potrà ricusarlo.

I promovendi ai sacri ordini a titolo di Beneficio, o Cappellania, per essere ordinati dovranno costituirsi un supplimento certo fino all' ammontare della tassa diocesana, come sopra, quando il frutto di esso Beneficio, o Cappellania fosse minore di detta tassa.

Questa disposizione non comprende le Diocesi, nelle quali già fosse stata Canonicamente stabilita una tassa patrimoniale maggiore a riguardo delle quali non avrà luogo alcun cambiamento.

XXII. Sarà libero di appellare alla Santa Sede.

XXIII. La comunicazione colla S. Sede dei Vescovi, Clero, e Popolo su tutte le materie spirituali,

gotiis ecclesiasticis prorsus libera erit, ac consequenter Epistolae, ut ajunt, Circulares, Leges, et Decreta circa Liceat Scribere *abrogantur.*

XXIV. Quoties Archiepiscopi, et Episcopi in libris introductis, vel qui introducuntur, impressis, vel qui imprimuntur in Regno, aliquid repererint Ecclesiae doctrinae, aut bonis moribus contrarium, Gubernium eorum librorum divulgationem non permittet.

XXV. Regii Delegati Jurisdictionis ecclesiasticae munus a Majestate Sua supprimitur.

XXVI. Curia Cappellani Majoris, ejusque jurisdictio, iis continebitur limitibus, qui in Constitutione fel. rec. Benedicti XIV cujus initium - Convenit -, *et sequenti ejusdem Pontificis* Motu proprio *super eadem re praescribuntur.*

XXVII. Ecclesiae proprietas in suis possessionibus, et acquisitionibus sacra et inviolabilis erit.

XXVIII. Sanctitas Sua attenta utilitate, quae ex hac Conventione manat in Religionem et in Ecclesiam, utque singularis benevolentiae suae testimonium Majestati Ferdinandi Regis praebeat, Eidem, atque ab Eo descendentibus catholicis in regno Successoribus, concedit in perpetuum Indultum nominandi dignos et idoneos ecclesiasticos viros iis dotibus praeditos, quas sacri canones requirunt, ad omnes illas archiepiscopales et episcopales Ecclesias regni utriusque Siciliae, ad quas Majestas Sua jure nominandi nondum gaudebat; ac pro-

e gli oggetti ecclesiastici, sarà pienamente libera, e per conseguenza le Circolari, Leggi, e decreti del *Liceat Scribere* sono rivocati.

XXIV. Ogni qualvolta gli Arcivescovi ed i Vescovi nei libri introdotti, o che s' introducono, stampati, o che si stampano nel Regno, troveranno qualche cosa contraria alla dottrina della Chiesa, e ai buoni costumi, il Governo non ne permetterà la divulgazione.

XXV. Sua Maestà sopprime la carica di Regio Delegato della Giurisdizione ecclesiastica.

XXVI. La Curia del Cappellano Maggiore, e la sua giurisdizione, si conterrà nei limiti della Costituzione di Benedetto XIV, che comincia - *Convenit* - e del susseguente *Motuproprio* dello stesso Pontefice sul medesimo oggetto.

XXVII. La proprietà della Chiesa sarà sacra ed inviolabile ne' suoi possessi ed acquisti.

XXVIII. In considerazione della utilità che dal presente Concordato ridonda nella Religione e nella Chiesa, e per dare un attestato di particolare affezione alla Persona di Sua Maestà il Re Ferdinando, Sua Santità accorda in perpetuo a Lui e ai suoi discendenti cattolici Successori al Trono l' Indulto di nominare degni e idonei Ecclesiastici, forniti delle qualità richieste dai sacri canoni, a tutti quei Vescovati e Arcivescovati del regno delle due Sicilie, per i quali Sua Maestà finora non godeva del dritto della Nomina; e a tal' effet-

pterea statim post hujus Conventionis ratificationem Literas Apostolicas, puibus hoc Indultum continebitur, expediri jubebit.

Majestas Sua tempore debito Sanctitati Suae Nominatos manifestabit, ut necessarii processus juxta canones de iis fiant, atque Canonicam Institutionem modis et formis consuetis obtineant. Priusquam vero eam obtinuerint, regimini, seu administrationi Ecclesiarum respectivarum, ad quas erunt designati, nullo modo sese immiscere poterunt.

XXIX. Archiepiscopi et Episcopi coram Majestate Regia juramentum fidelitatis emittent sequentibus verbis expressum. - Ego juro et promitto ad Sancta Dei Evangelia obedientiam et fidelitatem Regiae Majestati, item promitto me nullam comunicationem habiturum, nullique consilio interfuturum, nullamque suspectam unionem neque intra, neque extra conservaturum, quae tranquillitati publicae noceat, et si tam in dioecesi mea, quam alibi noverim aliquid in Status damnum tractari Majestatis Suae manifestabo -.

XXX. Caetera vero res ecclesiasticas spectantia, quorum nulla mentio in his articulis facta est, dirigentur juxta vigentem Ecclesiae disciplinam. Si qua vero supervenerit difficultas, Sanctitas Sua, et Majestas Sua secum conferre sibi reservant.

XXXI. Praesens Conventio substi-

to, tostochè siano seguite le ratifiche del presente Concordato, Sua Santità farà spedire la Bolla d' Indulto.

Sua Maestà manifesterà in tempo debito a Sua Santità i Nominati, affinchè a tenore dei Canoni si facciano i necessarii processi, ed ottengano la Istituzione Canonica nei modi e forme praticate finora. Prima però che l' abbiano avuta, non potranno in verun modo intromettersi nel regime, ossia nell' amministrazione delle rispettive Chiese, alle quali sono nominati.

XXIX. Gli Arcivescovi ed i Vescovi faranno alla presenza di Sua Maestà il giuramento di fedeltà espresso colle seguenti parole. - Io giuro, e prometto sopra i Santi Evangelii obbedienza e fedeltà alla Reale Maestà; parimenti prometto, che io non avrò alcuna comunicazione, nè interverrò ad alcuna adunanza, nè conserverò dentro, o fuori del Regno alcuna sospetta unione, che nuoccia alla pubblica tranquillità, e se tanto nella mia diocesi, che altrove saprò che alcuna cosa si tratti in danno dello Stato, lo manifesterò a Sua Maestà. -

XXX. Quanto agli altri oggetti ecclesiastici, dei quali non è stata fatta menzione nei presenti articoli, le cose saranno regolate a tenore della vegliante disciplina della Chiesa, e sopravvenendo qualche difficoltà, il S. Padre, e Sua Maestà si riservano di concertarsi fra Loro.

XXXI. Il presente Concordato è

tuitur omnibus Legibus, Ordinationibus, et Decretis in regno utriusque Siciliae circa res Religionis huc usque latis.

XXXII. Cum nomine Regiae Majestatis fuerit expositum Sanctitati Suae Conventionem anni 1741, attentis praesentibus Ecclesiarum regni citra Pharum necessitatibus; nec non effectibus ab hostili invasione exortis, non satis amplius prospicere malis, quibus omnino mederi necesse est, ac praeterea Ditionibus quoque trans Pharum, quas praedicta Conventio complexa non fuerat, esse consulendum; insuper cum ex Ditionibus ultra et citra Pharum unum modo Regnum efformatum sit, uniformem omnino regulam constituendam esse in Ecclesiis universi Regni observandam, utriusque Partis consensu praesens Conventio praecedenti substituitur.

XXXIII. Utraque Contrahentium Pars spondet Se, Successoresque suos omnia de quibus in his articulis utriusque conventum est, sanctae servaturos.

XXXIV. Ratificationum hujus Conventionis traditio fiet Romae non ultra quindecim dierum spatium a die his articulis apposita.

XXXV. Post hujus Conventionis ratificationem, ejusdem executio duobus Selectissimis Viris, quorum alter a Sanctitate Sua, alter a Majestate Regia nominabitur, committetur, iique a respectivis Partibus Contrahentibus necessariis, et opportunis facultatibus munientur.

sostituito a tutte le Leggi, Ordinazioni, e Decreti emanati finora nel regno delle due Sicilie sopra materie di Religione.

XXXII. Essendosi rappresentato a Sua Santità per parte della M. S., che attese le attuali necessità delle Chiese del regno di qua dal Faro, e gli effetti prodotti dalla inimica invasione, la Convenzione del 1741 non è più sufficiente a provvedere ai mali che richieggono un indispensabile riparo, e che altresì la parte dei Dominii di là dal Faro, che la Convenzione suddetta non abbracciò, è pure bisognosa di provvidenze; e che d'altronde essendosi dei Dominii di qua e di là dal Faro fatto ora un Regno solo, conviene fissare una regola uniforme da osservarsi egualmente nelle Chiese di amendue i suddetti Dominii, resta convenuto che il presente Concordato è sostituito al precedente.

XXXIII. Ognuna delle alte Parti Contraenti promette in suo nome, ed in quello de' suoi Successori di osservare esattamente tutto ciò che si è convenuto in questi articoli.

XXXIV. Le ratifiche del presente Concordato saranno cambiate in Roma non oltre lo spazio di quindici giorni dalla data del presente.

XXXV. Seguita la ratifica del presente Concordato si commetterà l'esecuzione del medesimo a due sceltissimi Soggetti, uno da nominarsi da Sua Santità, e l'altro dalla Maestà Sua, i quali saranno muniti dalle rispettive Parti Contraenti delle opportune facoltà.

In quorum fidem praefati Plenipotentiarii praesenti Conventioni subscripserunt, illamque suo quisque sigillo obsignavit.

Datum Anxure (Tarracinae) die Decimasesta Februarii anni millesimi octingentesimi decimi octavi.

In fede di che i suddetti Plenipotenziarii hanno sottoscritto il presente Concordato, e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Terracina il giorno sedici di Febbrajo dell'anno mille ottocento dieciotto.

Loco ✠ Sigilli — ERCULES CARD. CONSALVI.

Loco ✠ Sigilli — CAV. LUIGI DE' MEDICI.

Cum ergo hujusmodi Conventiones, Pacta et Concordata in omnibus et singulis punctis, clausulis, et conditionibus cum a Nobis, tum a carissimo in Christo filio nostro Ferdinando regni utriusque Siciliae Rege approbata, confirmata, et ratihabita fuerint, cumque idem Rex enixe a Nobis flagitaverit, ut pro firmiori eorum subsistentia robur Apostolicae firmitatis adjiceremus, solemniorisque Decreti auctoritatem interponeremus, Nos ad majorem Dei gloriam, et Catholicae Religionis incrementum, ex certa scientia et matura deliberatione nostris, deque Apostolicae potestatis plenitudine supradictas Conventiones, Capitula, Pacta, Concordata, et Concessiones, tenore praesentium approbamus, ratificamus, et acceptamus, illis Apostolici muniminis et firmitatis robur et efficaciam adjungimus, omniaque in eis contenta, ac promissa, sincere et inviolabiliter ex Nostra, et Apostolicae Sedis parte adimpletum et servatum iri, tam Nostro, quam Successorum nostrorum nomine promittimus ac spondemus.

Essendo stati adunque approvati, confermati, e ratificati tanto da Noi che dal Nostro figlio carissimo in Cristo Ferdinando Re del Regno delle due Sicilie, i patti e le convenzioni di questo Concordato in tutti e singoli i punti, clausole e condizioni, ed avendoci il Re istantemente domandato che per la più solida sussistenza delle medesime cose vi aggiungessimo la forza dell' Apostolica Autorità, interponendo l' autorità di un più solenne decreto, Noi a maggior gloria di Dio ed incremento dalla Cattolica Religione, di certa scienza, e con matura deliberazione nostra, e con la pienezza dell' Apostolica Potestà, approviamo, ratifichiamo, ed accettiamo con questa lettera Apostolica, le sopraddette Convenzioni, Capitoli, Patti, Concordati, e Concessioni, aggiungiamo alle medesime cose la validità e l' efficacia della stabilità ed autorità Apostolica, promettiamo e ci facciamo garanti tanto in Nome Nostro che dei Nostri Successori della osservanza sincera ed inviolabile di tutte le cose contenute e

Decernentes easdem praesentes Literas nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, vel intentionis Nostrae, aut alio quocumque quamvis magno, aut inexcogitato defectu notari, aut impugnari posse, sed semper firmas, validas, et efficaces existere, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, et ab omnibus ad quos spectat inviolabiliter observari debere, quousque conditiones, et pacta in Tractatu expressa serventur. Et insuper, si secus super his a quoquam quavis auctoritate, scienter, vel ignoranter contigerit attentari, irritum et inane decernimus. Non obstantibus Apostolicis, ac in Synodalibus, Provincialibus, et Universalibus Conciliis editis generalibus Constitutionibus, et Ordinationibus, ac Nostris, et Cancellariae Apostolicae Regulis, praesertim de jure quaesito non tollendo, nec non quarumcumque Ecclesiarum, Capitulorum, aliorumque Piorum Locorum fundationibus, etiam confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, Privilegiis quoque, Indultis, et Literis Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis, quibus omnibus, et singulis illorum tenores pro expressis, et de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad hujusmodi effectum dumtaxat, specialiter, et

promesse nel Concordato soprascritto.

Decretiamo che le presenti Lettere Apostoliche non possano in alcun tempo essere notate o impugnate per vizio di surrezione, orrezione o nullità, e per difetto di Nostra intenzione, o per qualunque altro quantunque grande, e non immaginabile difetto, ma che sieno, e rimangano sempre ferme, valide, ed efficaci: e che abbiano ed ottengano il loro pieno ed intiero effetto, e che debbano osservarsi inviolabilmente da tutti coloro ai quali spetta, fino a che si osservino le condizioni ed i patti espressi nel Trattato. Ed inoltre dichiariamo irrito e senza effetto ciò che potesse o scientemente o ignorantemente attentarsi da chiunque sulle predette cose. Nonostanti le Costituzioni Apostoliche, e le Ordinazioni generali emanate nei Concilii Sinodali, Provinciali, ed Ecumenici, e le Nostre, non che le regole della Cancelleria Apostolica, e principalmente quelle sul non togliere il gius quesito, come anche le fondazioni di qualunque Chiesa, Capitolo, o altro luogo Pio, munite eziandio della conferma Apostolica, o di qualunque autorità, e non ostanti ancora i privilegj, gl'Indulti, e le lettere Apostoliche in qualunque modo concessi, confermati, e rinnovati, in ciò ch'è contrario alle cose sopradette, alle quali cose tutte, e ad ognuna di esse, considerando il tenore delle medesime come qui espresso ed inserito di parola in parola, restando nel resto

expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Praeterea quia difficile foret praesentes Literas ad singula, in quibus de eis fides facienda fuerit, loca deferri, eadem Apostolica Auctoritate decernimus, et mandamus, ut earum Transumptis, etiam impressis, manu tamen publici Notarii subscriptis, et sigillo alicujus Personae in ecclesiastica Dignitate constitutae, munitis, plena ubique fides adhibeatur, perinde ac si praesentes Literae forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrae concessionis, approbationis, ratificationis, acceptationis, promissionis, sponsionis, monitionis, hortationis, decreti, derogationis, statuti, mandati, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum Ejus se noverit incursurum.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicae MDCCCXVIII Nonis Martii Pontificatus Nostri Anno Decimo octavo.

A. CARD. PRO-DATARIUS *E. CARD. CONSALVI*

Visa de Curia *D. Testa.*

Loco ✠ Plumbi.

F. Lavizzarius.

in tutta la loro fermezza, deroghiamo specialmente ed espressamente per l' effetto, di cui si tratta, come egualmente deroghiamo a qualunque altra cosa vi fosse in contrario.

Inoltre, siccome sarebbe difficile che le presenti lettere Apostoliche fossero portate in tutti i luoghi in cui dovesse farsene fede, con la medesima Autorità Apostolica ordiniamo e comandiamo che ai transunti delle medesime anche stampati, sottoscritti però da un pubblico Notajo, e muniti del Sigillo di qualche persona costituita in dignità Ecclesiastica, si abbia da per tutto piena fede, come se fossero mostrate o esibite le presenti lettere.

Non sia dunque lecito ad alcuno d' infrangere, o con temerario ardire contravvenire a questa Carta di Nostra concessione, approvazione, ratifica, accettazione, promessa, garantia, ammonizione, esortazione, decreto, deroga, statuto, mandato, e volontà. Che se qualcuno oserà di attentare tal cosa, sappia che incorrerà la indignazione dell' Onnipotente Iddio, e dei Beati Apostoli di Lui Pietro e Paolo.

Dato in Roma presso S. Maria Maggiore alle none di Marzo dell' anno MDCCCXVIII della Incarnazione del Signore (7 Marzo 1818) anno decimottavo del nostro Pontificato.

A. CARD. PRO-DATARIO E. CARD. CONSALVI.

Visa di Curia Domenico Testa.

Luogo ✠ del Piombo.

F. Lavizzari.

LITERAE APOSTOLICAE

QUIBUS CONTINETUR INDULTUM NOMINANDI AD PLURES ARCHIEPISCOPALES, ET EPISCOPALES ECCLESIAS FAVORE SERENISSIMI FERDINANDI UTRIUSQUE SICILIAE REGIS, EIUSQUE SUCCESSORUM.

PIUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI
AD FUTURAM REI MEMORIAM.

CARISSIMO IN CHRISTO FILIO NOSTRO

FERDINANDO

REGNI UTRIUSQUE SICILIAE REGI ILLUSTRI SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Sinceritas fidei, et devotioni affectus, quibus Tu, Carissime in Christo filii noster, erga Catholicam Religionem tantopere praestas, quibusque, non sine filialis in Nos observantiae significationibus, nova zeli ac pietatis tuae argumenta, inita cum Apostolica hac Sede Conventione ad componendas in Ditione tua res Ecclesiae, nuper addidisti, Nos impulerunt, ut ea Tibi favorabiliter concederemus, quae ad tui honoris augmentum pertinere, et desideriis tuis respondere cognovimus. His itaque causis permoti, utque singularis animi nostri in Te benevolentiam testificemur, ex certa scientia et matura deliberatione nostris, deque Apostolicae potestatis plenitudine, Tibi (cui jam par-

LETTERE APOSTOLICHE

NELLE QUALI SI CONTIENE L'INDULTO DI NOMINARE A VARIE CHIESE ARCIVESCOVILI E VESCOVILI IN FAVORE DEL SERENISSIMO FERDINANDO RE DELLE DUE SICILIE, E DE' SUOI SUCCESSORI.

PIO VESCOVO

SERVO DE' SERVI DI DIO
A PERPETUA MEMORIA

AL CARISSIMO NOSTRO FIGLIO IN CRISTO

FERDINANDO

RE ILLUSTRE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE SALUTE ED APOSTOLICA BENEDIZIONE.

La sincerità della fede, e l'affetto della devozione, per cui Tu, o Carissimo Figlio Nostro in Cristo, tanto ti distingui verso la Cattolica Religione, ed alle quali non senza riprove di filiale osservanza inverso Noi aggiungesti poc' anzi nuovi argomenti dello zelo e pietà tua, mercè il Concordato conchiuso con questa Sede Apostolica, affine di riordinare ne' tuoi Dominii le cose della Chiesa, Ci hanno dato impulso a favorevolmente concederti ciò, che conosciamo contribuire ed all' accrescimento della tua onorificenza, ed alla soddisfazione de' tuoi desiderii. Mossi Noi adunque da tali ragioni, e per attestare la singolare benevolenza dell' animo nostro verso di Te, di certa scienza, e matura delibe-

tim ex legitimo Patronatu, partim ex Apostolico Indulto jus competit ad plures regni utriusque Siciliae Ecclesias praesentandi vel nominandi Nobis et Romano Pontifici pro tempore existendi idoneos ecclesiasticos viros per Nos ac Romanos Pontifices praedictos ad easdem Ecclesias promovendos), nec non Tuis in Regno successoribus catholicis a Te descendentibus, atque una cum Subditis in sinceritate Fidei, et unitate Sanctae Romanae Ecclesiae nec non obedientia Nostra et Successorum nostrorum Romanorum Pontificum canonice intrantium perseverantibus, ac pro tempore utriusque Siciliae regnum possidentibus, in perpetuum concedimus Indultum nominandi infra tempus a jure praefinitum, Nobis et Romanis Pontificibus Successoribus nostris dignas et idoneas personas ecclesiasticas iis dotibus praeditas quas Sacri Canones requirunt, ad omnes illas archiepiscopales, et episcopales Ecclesias regni utriusque Siciliae ad quas nominandi jure, sive ex Patronatu, sive ex Apostolica concessione, nondum gaudes, firma tamen Personis a Te atque a Successoribus tuis nominatis obligatione manente ea omnia in ordine ad Institutionem Canonicam obtinenda erga Sedem Apostolicam adimplendi, ad quae de jure et consuetudine tenentur, prout jampridem in more positum fuit.

razione nostra, e con la pienezza dell' Apostolica Potestà, a Te (al quale già parte per legittimo Patronato, parte per Indulto Apostolico compete il diritto di presentare, o di nominare a varie Chiese del Regno delle due Sicilie a Noi, ed al Romano Pontefice esistente *pro tempore* dei Soggetti Ecclesiastici idonei da promuoversi ad esse Chiese da Noi, e da' suddetti Romani Pontefici), come pure ai tuoi Successori nel Regno, Cattolici, discendenti da Te, che possederanno *pro tempore* il Regno delle due Sicilie, ed i quali insieme coi Sudditi persevereranno nella sincerità della fede, ed unità della Santa Romana Chiesa, nonchè nella obbedienza nostra, e de' nostri Successori Romani Pontefici, che saranno canonicamente eletti, concediamo in perpetuo l' Indulto di nominare, dentro il termine prefisso dal diritto, a Noi ed a' Romani Pontefici Successori nostri degne ed idonee persone Ecclesiastiche fornite di quelle doti che richieggono i sacri Canoni per tutte quelle Chiese Arcivescovili e Vescovili del Regno delle due Sicilie in favore delle quali sia per Patronato, sia per concessione Apostolica non godi ancora del diritto di nominare, ferma però restando alle persone nominate da Te, e dai Successori tuoi l' obbligazione di adempire verso la Sede Apostolica a tutte quelle cose, che riguardano il conseguimento della Istituzione Canonica, alle quali e per diritto,

e per consuetudine sono obbligate, come già da molto tempo è stato solito praticarsi.

Decernentes praesentes literas, et in eis contenta quaecumque, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis Nostrae defectu notari, aut impugnari posse, sed semper firmas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri, et obtinere, et ab omnibus ad quos spectat inviolabiliter observari debere.

Non obstantibus Apostolicis, ac in Synodalibus, Provincialibus, Universalibusque Conciliis editis Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, caeterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrae Concessionis, Indulti, Decreti, Derogationis, ac Voluntatis infringere, eique ausu temerario contraire: si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum Ejus se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicae MDCCCXVIII Nonis Martii Pontificatus nostri Anno decimo octavo.

A. Card. Pro-Datarius *H. Card. Consalvi*

Visa de Curia *D. Testa.*

Loco ✠ Plumbi.

F. Lavizzarius.

Decretiamo, che le presenti lettere, e tutte le cose in esse contenute non possano in alcun tempo essere attaccate, o impugnate per surrezione, orrezione, vizio di nullità, o di nostra intenzione, ma sempre debbano rimanere, ed esser ferme, ed efficaci, e sortire ed ottenere tutto il loro pieno ed intero effetto, e debbano inviolabilmente osservarsi da tutti coloro a' quali spetta.

Non ostanti le Apostoliche Costituzioni emanate ne' Concilii Generali, Sinodali; e Provinciali, e qualsisia altra cosa in contrario.

Non sia dunque lecito ad alcuno d'infrangere, o con temerario ardimento di contravenire a questa Carta di Nostra Concessione, Indulto, Decreto, Deroga, e Volontà. Che se qualcuno oserà una tal cosa, sappia, che incorrerà nella indignazione dell'Onnipotente Iddio, e de' di Lui Beati Apostoli Pietro e Paolo.

Dato in Roma presso Santa Maria Maggiore l'anno della Incarnazione del Signore 1818, alle none di Marzo (7 di Marzo) 1818 Anno XVIII del nostro Pontificato.

A. Card. pro-Datario. E. Card. Consalvi.

Visa di Curia Domenico Testa.

Luogo ✠ del Piombo.

F. Lavizzari.

COLLEZIONE

DE' DOCUMENTI CITATI NEL CONCORDATO, DE' BREVI, DELLE LETTERE APOSTOLICHE, DE' REALI DECRETI E RESCRITTI, DELLE CIRCOLARI ED ISTRUZIONI PUBBLICATE DALL' ANNO 1818 AL 1820.

Numero primo.

TRATTATO

DI ACCOMODAMENTO

TRA LA SANTA SEDE E LA CORTE DI NAPOLI

Conchiuso in Roma tra i Plenipotenziarii della Santità di PAPA BENEDETTO XIV, e della Maestà di CARLO III Infante di Spagna, Re delle due Sicilie: approvato e ratificato dalla M. S. a dì 8 Giugno 1741, e dalla S. S. a dì 13 dello stesso mese ed anno.

Per terminar le dispute e controversie, che da più secoli nel Regno di Napoli sono state su diversi capi tra la Curie laiche, ed ecclesiastiche, e per torre con ciò ogni occasione di discordia tra le due Potestà, la Santità di Nostro Sig. BENEDETTO XIV, e la Maestà di CARLO Infante di Spagna, RE delle due Sicilie, per mezzo de' loro Plenipotenziarii muniti delle necessarie facoltà, dopo diligentissimo esame, e matura deliberazione, nella quale per parte di Sua Santità si è inteso il parere di alcuni Signori Cardinali, son convenuti ne' seguenti capitoli, che dovranno da amendue le parti per l'avvenire perpetuamente, ed inviolabilmente osservarsi, col cominciarsene l'esecuzione in tutto ciò che potrà subito e senza dilazione praticarsi, ed eseguirsi, dopochè questo presente Trattato sarà sottoscritto, e ratificato.

CAPO I.

Immunità Reale.

Trovandosi la maggior parte delle Comunità del Regno esauste, ed impotenti a soddisfare sì a' pubblici pesi, come a' frutti de' debiti, che si trovano per bisogni pubblici dello Stato aver contratti per lo più con Monasteri di povere Monache, Capitoli, ed altri luoghi, e Comunità ecclesiastiche; e dall' altra parte per la maniera come ora si riscuotono le pubbliche imposizioni, cadendone la maggior parte del peso sopra la più mi-

sera gente necessitata in certi luoghi per un rubbio di macinato a pagare di gabella niente meno di quattro ducati, ed in altri, dove si vive a testatico, un miserabile che non ha che le sole braccia, colle quali dee mantener se stesso, e tutta la sua povera famiglia, è talvolta costretto a pagare fin otto, e dieci ducati l'anno: quindi S. M. per sollievo de' suoi più poveri sudditi, e di que' luoghi pii, e precisamente de' Monasteri di povere Monache, che per aver la maggior parte delle loro rendite in censi attivi sopra le Comunità, si trovano ridotti in molta strettezza; ha determinato, mediante un general catasto di tutti i beni del Regno, far una più giusta distribuzione de' pubblici pesi. Ma tutto ciò non ostante, de' beni del Regno trovandosi gran parte passata *in manus mortuas*, senza che per essi si paghi un sol quatrino per li bisogni dello Stato, i soli beni posseduti da' laici non possono bastare pel sollievo desiderato de' poveri, e delle Comunità; perciò la Santità di Nostro Signore, attesa l'impotenza de' laici, ed avendo ugualmente a cuore il sollievo della più misera gente del detto Regno, e de' luoghi pii, che hanno crediti colle Comunità, aderendo alle istanze di Sua Maestà, è benignamente condiscesa; che per quello, che riguarda l'esenzione, e le franchigie degli Ecclesiastici del Regno di Napoli, si osservi per l'avvenire quanto vien disposto ne' seguenti articoli.

Art. I. Ne' catasti, i quali si debbon fare, o debbon rinnovarsi per ordine regio da tutte le Università del Regno, si comprenderanno, e si faranno descrivere tutti li beni, di qualsivoglia natura si sieno, posseduti dagli Ecclesiastici Secolari, e Regolari: al qual effetto gli Ordinarii di ogni luogo sforzeranno i renitenti per le vie legali a farne le rivele, a darne le assegne, ed a tutt'altro, che sia per essere a ciò necessario; con dichiarazione però che detto catasto, e tuttociò si faccia coll'assistenza degli Ordinarii medesimi, de' deputati del Clero, ed a spese unicamente de' laici.

II. Fatto che si sarà di mano in mano da ciascheduna Comunità il suo catasto, a i pubblici pesi, che sopra dei beni accatastati si pagheranno da' possessori laici, le Comunità ecclesiastiche, Chiese, ed altri luoghi pii ecclesiastici contribuiranno solamente per la metà di quello, che quei tali lor beni pagherebbero, se si possedessero da' laici, detratti bensì prima tutti i pesi annessi a' detti beni, che son obbligati a soddisfare: ben'inteso però, che tra questi pesi non sia mai compreso il mantenimento, ed alimento delle persone; la qual suddetta contribuzione per li beni ecclesiastici, come sopra, dovrà in ciascun luogo, ed Università del Regno cominciar dal giorno, che in esso luogo i laici in vigore del nuovo catasto da farsi, o pure già fatto fino al giorno d'oggi, come si

verifica di qualche luogo, cominceranno a pagare i pubblici pesi, senza che debba aspettarsi che il suddetto nuovo catasto sia terminato per tutto il Regno. E considerando Sua Beatitudine, che vi sono moltissime fondazioni nel Regno suddetto, particolarmente di Regolari, fatte nel secolo passato, e nel presente, di rendite assai considerabili, e tali, che compongono forse la maggior parte delle rendite degli Ecclesiastici; e che restando queste esenti, ed immuni dalla detta contribuzione per la facilità, che hanno di provare i loro titoli di prima erezione, la maggior parte del peso si rifonderebbe nelle prime erezioni fatte ne' secoli antecedenti per la pruova, o deficiente, o ossai difficile per rintracciare la fondazione; come anche ne' più poveri luoghi pii, e persone ecclesiastiche: nè si avrebbe il fine desiderato, che si è espresso di sopra, perchè anche i laici oppressi da gravi pesi sarebbero obbligati a contribuire molto più, ed oltre alle lor forze; perciò è anche condiscesa permettere, ed ordinare, che restino sottoposte alla divisata contribuzione anche tutte le fondazioni di ogni sorte, detratti però sempre prima tutti i pesi, ed obblighi, come sopra. E la suddetta contribuzione sopra i beni passati *in manus mortuas* si pagherà solamente sino a tanto, che dureranno i presenti bisogni delle Università del Regno, e per que' soli pesi che si trovano imposti sino al giorno d' oggi, e non già per quei che si potranno imporre per l' avvenire.

III. Alla contribuzione, come sopra stabilita, resteranno soggetti i beni posseduti da tutte le Comunità Ecclesiastiche, Chiese, ed altri luoghi Pii ecclesiastici di qualunque sorte si sieno, di Religiosi delle undici Congregazioni, di Gesuiti, di Cavalieri di Malta, e loro Commende, di Mense Episcopali, o Archiepiscopali, di Abazie Concistoriali, e possedute da' Signori Cardinali. Esclusi solamente i beni di quei benefizii, che si assegneranno agli ordinandi in patrimonio sacro, per quella sola rata però che secondo la tassa Sinodale, o Conciliare importerà il detto patrimonio: ed esclusi anche i beni delle Parrocchie, de' Seminarii, e degli Spedali. E come gravandosi in questa forma tutti i beni più privilegiati delle Chiese, non è dovere, che a confronto di ciò goda nessun laico alcuna esenzione, la quale venga poi ad accrescere il peso degli Ecclesiastici; perciò il ripartimento de' pubblici pesi dovrà farsi a proporzione di tutti i beni di qualunque sorte, come si è detto di sopra, realmente posseduti da ogni laico tanto cittadino, quanto forestiere, e de' beni burgensatici posseduti da' Baroni; e di tutti quelli che sono, e saranno descritti nel catasto di ciascheduna Comunità: laonde volendo il Sovrano esimere per l' avvenire qualcuno da questa contribuzione, l' importo dell' esenzione di esso dovrà ripartirsi, ed accrescersi sopra de' beni degli al-

*

tri secolari, e non mai sopra quei delle Chiese, e delle Comunità; e luoghi ecclesiastici.

IV. Tutti quei beni delle suddette Chiese, Comunità, e luoghi ecclesiastici, che saranno sottoposti alla divisata contribuzione, dovranno egualmente pagarla, o che essi gli facciano a mano propria, o che gli diano in affitto, o colonia. Il colono bensì per la sua porzione colonica dovrà soggiacere a tutti que' pesi, a' quali soggiacciono tutti gli altri laici.

V. Succedendo che dal giorno di oggi in avvenire qualche Chiesa, Comunità, e luogo ecclesiastico acquisti nuovi beni di qualunque natura si sieno, dovranno detti beni restare perpetuamente sottoposti a tutti li tributi regj, e pubblici pesi, che si pagano, e pagheranno da' laici.

VI. Quanto poi a' beni patrimoniali degli Ecclesiastici particolari saranno tutti soggetti a tutti quei pesi, a' quali soggiacciono i beni de' laici, a riserva solamente di quella porzione di beni, che secondo le tasse Sinodali de' luoghi, quando non si ordinano *ad titulum beneficii*, sarà loro assegnata per titolo dell' ordinazione: la qual porzione, o sia patrimonio sacro, dovrà esser affatto immune, ed esente da qualunque peso, e ciò si osserverà ancora per gli ecclesiastici Greci, quantunque abbiano moglie.

VII. I Beni che si assegnano agli Ecclesiastici per patrimonio sacro, giusta la disposizione de' Sinodi locali, e secondo i decreti che hanno fatto, o che faranno i Vescovi, purchè non sieno di minor frutto di ventiquattro ducati annui, e non oltrepassino quello di quaranta, secondo gli ordini, che S. Santità darà a' Vescovi sopra la tassa de' patrimonj, dovranno godere di una totale esenzione, o che gli facciano a mano loro, o che gli diano in affitto, o colonia; o che siano assegnati al promovendo dal padre, o dalla madre, o da qualunque altra congiunta, o estranea persona: con dichiarazione bensì, che di questa esenzione dovranno cominciare a godere solamente dal giorno, in cui l' ordinando ascenderà all' ordine del Suddiaconato, e non prima, quantunque il patrimonio sacro fusse costituito fin da quando il cherico fu iniziato alla prima tonsura.

VIII. E nell' attual riparto che dovrà farsi de' già detti pesi sopra li beni degli Ecclesiastici, e Secolari, dovranno intervenirvi, ed esser intesi, come interessati, i deputati dell' uno e dell' altro Clero. Così parimente quando dagli amministratori si renderanno i conti in ciascun anno a i soliti deputati di qualunque Comunità, dovrà intervenirvi un deputato ecclesiastico unicamente per invigilare sopra le alterazioni, che fussero potuto succedere dopo il primo ripartimento sopra il più ed il meno della contribuzione degli Ecclesiastici.

IX. Essendo gli Ecclesiastici renitenti, o morosi a pagare la porzio-

ne loro spettante de' suddetti pesi, l'esattore laico esibisca, o mandi la nota di essi al Vescovo, e Ordinario del luogo, il quale sotto la medesima dia l' *exequatur*, che si proceda contra di loro *per quoscumque quoad executionem realem tantum*: E negandosi dal Vescovo, o Ordinario del luogo, che possa l' esattore laico ricorrere al Metropolitano, o al Tribunal Misto.

X. L' uso poi delle franchigie da godersi dagli Ecclesiastici dovrà regolarsi a tenore di quello che trovasi stabilito ne' seguenti articoli.

XI. A' Vescovi, ed altri Ordinarii de' luoghi dovranno darsi le franchigie a misura della convenienza, e bisogno di ciascuno, avuto riguardo al numero de' famigliari laici, che ognuno di loro ritiene al proprio servigio, che vivono propriamente a loro spese, ed alla limosina di pane, che ciascun di loro è solito di fare: la qual convenienza, e bisogno di ciascun Vescovo a proporzion delle rendite del suo Vescovato, sarà esaminata e stabilita in Napoli da Monsignor Nunzio Apostolico, a da un Ministro Regio; ed in caso che questi non convenissero, si devolva al Tribunal Misto.

XII. Gli Ecclesiastici del Clero secolare dal giorno che saranno promossi al Suddiaconato, e non prima, goderanno dell'esenzione di sei tomola di farina l' anno per ciascheduno; e ciò s' intenda tanto vivente il lor padre, quanto dopo la morte di esso.

XIII. Gli Ecclesiastici poi del Clero regolare sì dell' uno, come dell' altro sesso, compresi anche i luoghi pii ecclesiastici, e religiosi, come sono i Conservatorii, e simili, goderanno l' esenzione di cinque tomola di farina l' anno per ciascheduna persona collocata in detti Conservatorii; come anche per ciascun religioso, o religiosa, computati in questo numero quei solamente, che vestono l' abito della religione, tra' quali restano in conseguenza compresi i Professi, Novizii, e Terziarii dell' uno e dell' altro sesso che vivono collegialmente.

XIV. A' Seminarii dovrà bonificarsi la franchigia a proporzione del numero di tutti gli Alunni, che mantengono, o laici, o ecclesiastici che sieno, a ragione di cinque tomola per ciascheduno, come anche de' servitori, e ministri laici necessarii al loro attual servizio; purchè ne' gran Seminarii non sieno più di quattro, e ne' piccioli più di due: a riserva de' Suddiaconi, Diaconi, e Sacerdoti che ivi servissero, a' quali si darà la franchigia di sei tomola, in conformità di quanto si è detto di sopra.

XV. I Suddiaconi, Diaconi, e Sacerdoti goderanno la suddetta franchigia solamente nella patria loro, e ne' luoghi, dove avran fissato il lor domicilio, o per avervi qualche beneficio che obblighi alla residenza, quando sono ivi presenti; ma trovandosene assenti, non debbano goderla

nè ivi, nè altrove; purchè in qualche luogo dentro lo stesso Regnò di Napoli non si trovino impiegati nel servizio di qualche Chiesa, luogo pio, o scuola: perchè allora potranno goderla solamente nel luogo, dove dimorano, e rendono un tal servizio. Da questa regola vengono eccettuati solamente i Vescovi, ed altri Ordinarii de' luoghi, i quali benchè si allontanino dalla residenza, seguiteranno ivi a godere delle franchigie a proporzione del numero di que' familiari laici, che, continuando a vivere a loro spese, avranno lasciati nelle rispettive loro Diocesi: come pure delle limosine di pane che seguiteranno a fare, anche durante la loro assenza: e tutto ciò proporzionatamente alla destinazione, che come sopra si è detto, si farà per ciaschedun Vescovo da Monsignor Nunzio, e da un Ministro Regio; o dal Tribunal Misto in caso di discordia tra loro.

XVI. Le suddette franchigie dagli Ecclesiastici si godranno in specie, senza poterle vendere, nè donare di sorte alcuna; a riserva del caso di quegli Ecclesiastici, i quali non avendo grano, e non facendo pane in casa, sono obbligati a comprarlo ne' forni pubblici, o pure in piazza; a' quali sarà permesso di vendere la loro franchigia, purchè nol comprino esente dalla gabella.

XVII. Le franchigie che in alcuni luoghi del Regno si godono dagli Ecclesiastici sopra altre specie di viveri, continueranno a goderle, come le godono presentemente tutte le suddette persone che godranno dell' esenzione sopra la farina.

XVIII. Se poi le suddette franchigie, precise quella della farina, in cambio di farle godere in specie, vi fusse già in alcun luogo tra le Comunità, ed il Clero un accordo di pagarle in contanti: In questo caso se l' accordo sarà legittimo, e fatto co' debiti assensi, e se sarà in oltre per minor quantità di quella che si trova stabilita nel presente trattato, dovrà osservarsi: ma se sarà per quantità maggiore dovrà moderarsi a proporzione delle franchigie che dagli Ecclesiastici si goderanno in vigore del presente trattato.

XIX. Si dichiara bensì, che tutto quello che si è fin qui disposto in materia delle franchigie, non dovrà aver luogo rispetto all' Arcivescovo, Clero secolare, e Seminario della Città di Napoli, per li quali seguiterà a praticarsi inalterabilmente quello che si è per lo più costumato da trenta anni in qua, senz' alcun riguardo a qualunque novità si fusse fatta in contrario: ma lo avrà bensì rispetto a tutto il resto del Regno, non ostante qualsisia consuetudine, o transazione, colla quale fussero state stabilite le franchigie suddette in quantità maggiore.

XX. E pretendendosi dagli Ecclesiastici di qualunque luogo del Regno, che *titulo oneroso* se ne goda da loro sotto nome di franchigia una

maggior quantità, se ne dovrà da essi esibire, e provare prontamente il titolo oneroso nel Tribunal misto: dal quale, giustificato che sia il titolo oneroso, non si mancherà ordinare, che si facciano godere degli Ecclesiastici quelle franchigie, che loro converranno di giustizia.

XXI. Quello che si è disposto per li Cherici, e Preti latini, avrà ancora luogo per li Preti, e Cherici greci, ancorchè siano ammogliati: i quali dal giorno che saranno promossi al Suddiaconato, goderanno ancor la franchigia di sei tomola di farina l'anno, e tutte le altre che in quel tal luogo si godono da' Preti latini sopra altre specie di viveri.

XXII. Finalmente i Cherici, e Diaconi selvatici, gli Eremiti, le Bizzoche, e chiunque patentato, o privilegiato, con qualunque nome si chiami, sia delle Curie ecclesiastiche, sia de' luoghi pii, e di Abazie, anche Cardinalizie, non dovranno godere di alcuna delle sopraddette, o di qualunque altra esenzione; ma ognuno di essi resterà soggetto al pagamento di tutti i dazii, e di tutte le gabelle; ed a qualunque altro peso, a guisa degli altri laici.

CAPO II.

Immunità locale.

Art. I. Rifuggiandosi nel luogo immune qualunque de' delinquenti laici supposto reo di eccettuato delitto, ad ogni istanza e richiesta del laico Magistrato, cogl' indizii *ad capturam*, concedasi da' Vescovi, e loro Vicarii Generali in Città, e negli altri luoghi da' Vicarii foranei, ed in mancanza di questi dalla persona ecclesiastica più degna, che fa figura di superiore nel luogo, la licenza di trarlo dal sagro asilo coll' intervento di persona ecclesiastica, da destinarsi da' medesimi, e si consegni alla Curia secolare coll' obbligo giurato *in scriptis* di ritenere il reo *nomine Ecclesiae*, e di restituirlo alla Chiesa in caso si decida, che debba goderla; e non restitnendosi rimanga al Vescovo la facoltà di procedere contra del Magistrato secolare colle pene canoniche di violata immunità.

II. Nel caso che rispetto agli accennati delinquenti la detta licenza fusse negata, dopo ricercata nel modo detto di sopra, sia lecito al Giudice laico, senza timore d' incorrere nelle censure, estrarre il delinquente con tutta modestia, e senza scandalo, coll' obbligo però in iscritto, come sopra, da trasmettersi alla Curia ecclesiastica del Vescovo.

III. Costituito il reo nelle carceri laicali, si formi dal Giudice secolare il processo informativo sopra il delitto, e nel termine di quattro mesi si esibisca alla Curia del Vescovo; e questi dentro il termine di un mese debba dichiarare se il reo goda, o no.

IV. Quando poi il Giudice laico fra lo spazio di quattro mesi non esibisca il processo, dovrà il Vescovo richiederlo per la restituzione del reo alla Chiesa; la qual restituzione non potrà dal Giudice laico ritardarsi a forma dell' obbligo fatto nell' atto della consegna. E quando il Vescovo nello spazio prefisso di un mese non avrà dichiarato, s' intenda *eo ipso* devoluto il giudizio al Tribunal Misto.

V. Perchè possa il Vescovo dichiarare, che l' inquisito non goda del beneficio dell' asilo, bastino gl' indizii *ad torturam*.

VI. Dichiarandosi dal Vescovo, che il reo non goda, in tal caso debba cessare l' effetto dell' obbligo fatto dal Giudice laico nell' atto della consegna, detto di sopra: ed all' incontro dall' istesso Giudice laico dovrà farsi nuovo obbligo del tenore di quello detto di sopra, di rimettere il reo in Chiesa, qualora il medesimo abbia nelle sue difese purgati gl' indizii sopra la qualità, che rende il delitto eccettuato; restando ciò a carico della coscienza dello stesso Giudice laico.

VII. Dal giudizio del Vescovo non si ammetta al reo alcun ricorso, ma potranno tanto il Fisco laico, quanto il Fisco ecclesiastico ricorrere al Tribunal misto, al quale sia lecito impinguare, o ordinare nuovo processo, quando così stimi bene.

VIII. Che sotto nome di Vescovi s' intendono i veri Vescovi, e non già i Prelati inferiori di qualunque specie, quantunque abbiano proprio, e separato territorio, e giurisdizione quasi Episcopale, dovendosi per tali luoghi esenti ricorrere o al Vescovo Diocesano, se il luogo è nella Diocesi, o pure al viciniore; alla riserva bensì di que' Prelati inferiori che avessero ottenuto, o che ottenessero dalla Sede Apostolica un special indulto di procedere in queste cause d' immunità locale.

IX. Non godranno per l' avvenire del beneficio dell' asilo tutt' i seguenti:

X. Gl' incendiarii, cioè coloro che *dolo malo*, *et data opera* metteranno, o faranno metter fuoco, o che *scienter* daranno ajuto, o consiglio a chi mettesse fuoco a qualunque Chiesa, luogo sagro, o religioso, o a qualunque casa abitabile, sita tanto in Città, e luoghi abitati, quanto fuori di essi: come altresì a' tugurii costrutti *ad instar domorum* soliti abitarsi da' contadini, o pastori, o sopra gli armenti, e le greggi, alle vigne, seminati, oliveti, selve, o qualunque altro podere alberato, coltivato, e fruttifero.

XI. I ricattatori, cioè a dire coloro i quali conducono, o trasportano violentemente, o dolosamente *de loco ad locum*, uomini, e donne, ivi ritenendogli per obbligargli a riscattarsi: Come altresì coloro che per via di ambasciate, o lettere chieggono denaro, o altra cosa con minaccia

di ammazzare le persone, o incendiare i beni di quei, ai quali sono dirette, in caso che non faccian quello che chieggono.

XII. Coloro che *scienter*, *dolo malo*, *et animo nocendi* compongono, rendono, o propinano il veleno, quantunque non sia seguita la morte della persona che volea avvelenarsi, e nè tampoco abbia la medesima in effetto per qualche fortunato accidente preso il veleno.

XIII. Coloro che fanno assassinare, o che per commessione data loro assassinano, o che a' suddetti scelerati danno ajuto, e consiglio, quantunque non vi sia seguita la morte, purchè però *deventum fuerit ad actum proximum, hoc est ad insultum, ita ut intervenerit vulnus.*

XIV. I grassatori, e ladri di strade pubbliche, e vicinali, anche per la prima volta, che commettessero un tal delitto, quantunque senz'alcuna offesa della persona del dirubato.

XV. Coloro che di notte tempo aprono con chiavi false, o adulterine, con grimaldelli, ed altri strumenti le porte delle case, botteghe, fondachi, e magazzini, o pure, che rompono, e bruciano le suddette porte, o che entrano in tali suddetti luoghi per li tetti, o finestre, o per aperture fatte nelle muraglie, e rubano tanta quantità, per la qual cosa meritano secondo le leggi comuni, o municipali la morte.

XVI. Così parimente coloro che in tempo di notte sotto nome di Corte, con falsi pretesti di esser Ministri della giustizia, si fanno aprire dagli abitatori le porte delle Case, ed ivi entrati rubano, o fanno violenza all' onestà delle donne di detta casa.

XVII. I falsificatori di cedole, o siano fedi di credito, o di altre scritture de' pubblici Banchi, come altresì coloro che falsificano ordini, per mezzo dei quali in pregiudizio della pubblica fede, esigono danaro d' altri depositato ne' pubblici Banchi.

XVIII. I mercatanti fraudolentemente decotti, i quali fingendo di esser falliti, nascondono il loro avere in frode de' loro creditori.

XIX. I regii tesorieri della Città di Napoli, ed i percettori generali delle Provincie, i quali ritenendo, o ricevendo danaro regio dagli officiali inferiori, o da altri debitori della Regia Camera, per trasmetterlo alla cassa generale, commettono furto, o falsità in somma, che abbia luogo la pena ordinaria. Così pure il cassiere maggiore, o gli altri officiali, e ministri de' pubblici banchi, che rubbano da quelli il danaro in tanta quantità, che perciò debbano soggiacere alla stessa pena ordinaria. I conservatori de' pegni, e gli altri ufficiali, e ministri de' pubblici Monti, che rubbassero i pegni in tanta quantità da dover soggiacere alla medesima pena. E per ultimo coloro, i quali essendo pubblici cassieri delle Università del Regno, rubbano il danaro della cassa pubblica nella stessa notabile e punibile quantità.

XX. Tutt'i delinquenti, o rei di delitto di lesa Maestà nel primo, e secondo capo. E nel secondo capo, per quello che appartiene ad offese personali, fatte a' Ministri, ed Ufficiali per ragione del loro ufficio, debbano intendersi compresi coloro solamente, i quali facessero offesa personale, e non verbale a quei Ministri, ed a quei Ufficiali che amministrano giustizia, ed esercitano giuridizione, comunicata loro immediatamente dal Sovrano, e non già dagli utili Padroni, e Baroni de' luoghi.

XXI. Coloro che per forza estraggono, o fanno estrarre i rei dalla Chiesa, o qualsivoglia altro luogo immune.

XXII. Coloro che tanto nelle Chiese, quanto ne' Cimiteri o in qualunque altro luogo immune commettono omicidi, mutilazioni di membri, o qualsivoglia altro delitto, per cui *de jure communi intrat poena sanguinis*, *aut triremium*: Come altresì coloro che usciti dalle suddette Chiese, e luoghi immuni commettono i medesimi delitti.

XXIII. Coloro che abusano del confugio, anche per la prima volta, si estraggano da quello d' ordine del Vescovo, e d' ordine del medesimo si trasportino in altra Chiesa; nel qual trasporto non possano essere molestati dalla Curia secolare *sub poenis violatae immunitatis*; e s' intimi loro, che abusandosi del confugio per la seconda volta, sarà dichiarato dal Vescovo, che non godono più veruna sorte d' immunità ecclesiastica. Ed affinchè da' Vescovi del Regno possa farsi speditamente una tal dichiarazione, sarà da Sua Santità conceduta loro una volta per sempre la facoltà, acciocchè non debbano in ciascun caso che potrà occorrere, di doverne far uso, scriverne a Roma per ottenerla.

XXIV. Che a coloro che si rifugiano nelle Chiese, o luoghi immuni, i Vescovi, i Vicarii foranei, o chiunque fa figura di Superiore ecclesiastico in Città, o in qualunque altro luogo della Diocesi, faccian subito toglier le armi, implorando quando vi sia di bisogno, il braccio della curia secolare; la quale facendo istanza a' suddetti Superiori ecclesiastici, che si levino le armi dalla Chiesa, e luoghi immuni, sieno tenuti i medesimi dare la licenza di estrarle coll' intervento di persona ecclesiastica, e non volendosi accordare da' suddetti Superiori ecclesiastici la licenza, sia lecito alla Potestà secolare estrarre le dette armi: le quali anche nel caso, che si tolgano a' rifugiati da' Superiori ecclesiastici, dovranno consegnarsi al Magistrato laico, premessa la potestà da farsi dalla medesima persona ecclesiastica a tenore del *Cap. Praelatis de homicid. in* 6.

XXV. Qualora dovrà farsi qualche perquisizione in Chiesa, o in altro luogo immune, di cosa rubata, o di contrabando, o di scrittura, o di danaro, o robbe occultate da' contumaci, o che in qualunque maniera possano al Fisco appartenere; dovranno i Ministri (senza però esser

tenuti a manifestare il luogo preciso, ed individuo) chiederne la licenza a' Superiori ecclesiastici, la quale dovrà accordarsi in Città dal Vescovo, e negli altri luoghi della Diocesi da' Vicarii foranei, ed in lor mancanza dalla persona più degna, che fa figura di superiore ecclesiastico (eccettuati però i Monasteri di Monache, e Conservatorii di donne); ottenuta la licenza, si farà la perquisizione coll' intervento di persona ecclesiastica, e ritrovandosi contrabbando, o robba rubata, o qualunque altra robba, o cosa delle dette di sopra, premessa dalla medesima persona ecclesiastica la potestà da farsi a tenore del *Cap. Praelatis de homicid. in* 6. si estrarrà, e si consegnerà alla Curia laicale, anzi che chiedendosi dalla medesima la licenza suddetta a' Superiori ecclesiastici, se le fusse negata: potrà in tal caso da se stessa procedere alla detta perquisizione ed estrazione, senza timor d' incorrere nelle censure; a riserva però sempre, come sopra, de' Monasteri di Monache, e de' Conservatorii di donne.

XXVI. Per l' avvenire non goderanno il beneficio dell' Immunità i seguenti luoghi:

XXVII. Le Chiese rurali esistenti fuori delle Città, e luoghi abitati, nelle quali non si conserva il Venerabile, eccettuatene le Parrocchie, e le Chiese filiali delle medesime, nelle quali si esercita la cura delle anime; con dichiarazione, che tanto rispetto alle suddette Chiese rurali riserbate, quanto a riguardo di tutte le altre Chiese che sono in Città, ed altri luoghi abitati, non debba il benefizio dell' asilo distendersi, quanto all' esteriore, ad altro che all' atrio, quanto sia circondato di muro, a' portici, scale, e porte, così anteriori che laterali, ed alla facciata anteriore solamente.

XXVIII. Le Cappelle, e gli Oratorii esistenti nelle case de' particolari, e Magnati, quantunque abbiano privilegio di Cappelle pubbliche, e l' adito in istrada pubblica. Così parimente tutte le Cappelle delle fortezze, e castelli chiusi, ancorchè si conservi in esso il Santissimo Sagramento.

XXIX. I Campanili separati dalle Chiese, e dalle muraglie di esse.

XXX. Le Chiese dirute, ed abbandonate colla precedente profanazione, che si ordinerà a' Vescovi, ed Ordinarii de' luoghi rispettivamente di fare.

XXXI. Gli orti, e giardini, ed altri luoghi di Chiese, o di qualsisia altra casa religiosa, i quali non sono circondati da muraglie, e non sono compresi nella clausura.

XXXII. Le botteghe, e le case attaccate alle muraglie delle Chiese, o de' Monasteri, o di qualsisia altra casa religiosa, quantunque abbiano interna comunicazione colle medesime, purchè non sieno comprese nella clausura.

XXXIII. Le case, in cui abitano i Sacerdoti, o altri Ecclesiastici,

ancorchè abbiano l' ingresso nella Chiesa, eccettuatene però le case, ove abitano Parrochi, ed altri Ecclesiastici destinati alla cura, e custodia della Chiesa, purchè bensì tali case si abitino da essi stessi, e non da altri: le quali avendo l'immediata comunicazione interiore colla stessa Chiesa, goderanno del sagro asilo, non ostante che abbiano la porta coll' uscita in istrada pubblica.

XXXIV. La Bolla della santa memoria di Clemente XII, che incomincia *In supremo justitiae solio*: per ciò che riguarda omicidii, rispetto all' immunità locale, avrà luogo nel Regno di Napoli nella maniera stessa, che ha luogo nello Stato Ecclesiastico, in tutto ciò che non è contrario alla presente disposizione. Anzi sapendo la Santità di Nostro Signore, non senza dispiacere del suo pietosissimo animo, quanto sia grande il numero degli omicidii, che succedono ciascun anno nel detto Regno; acciocchè col rigor delle pene possa porsi qualche freno a tanto male, permette, e concede, che tutti gli omicidii cogl' indizii *ad capturam*, e col praticar tutto il di più che si dispone negli *artic. I, e II* di questo Capo, sieno estratti da qualunque luogo immune, e custoditi nel carcere laicale, colla condizione bensì, che se l'omicidio commesso sarà stato affatto casuale, o *ad justam sui defensionem cum moderamine inculpatae tutelae*, l' autore di tal omicidio dovrà subito rimettersi in piena libertà, rimanendo a' Giudici laici la facoltà di procedere contra tutti gli altri omicidii a tenor delle leggi, e di quel tanto che si è disposto in questo Capo per quei rei che si potranno estrarre dai luoghi immuni.

XXXV. Siccome ancora dovranno aver luogo nel Regno di Napoli la Costituzione di Gregorio XIV, che incomincia *Cum alias*, e l' altra di Benedetto XIII che incomincia *Ex quo divina disponente Clementia*, in tutto ciò che parimenti non sarà contrario alla presente disposizione.

CAPO III.

Immunità personale.

Art. I. A riserva de' soli veri Cherici che hanno i requisiti prescritti da' sagri Canoni, e delle persone religiose dell' uno e dell' altro sesso, che vestendo l' abito religioso vivono collegialmente sotto la disciplina, ed ubbidienza de' legittimi superiori, o pure, che si trovano destinati da' loro legittimi superiori agl' impieghi necessarii fuori de' Monasteri, i quali tutti debbono godere il privilegio del foro in conformità de' sagri Canoni: niuna altra persona, con qualunque nome si chiami, godrà, o potrà pretender di godere esenzione alcuna dal foro laicale. Eccettuati solamente i cursori de' Vescovi, a' quali si farà godere quell' esenzione, che si dirà qui appresso.

II. I Cherici conjugati, i quali hanno i requisiti prescritti dal S. Concilio di Trento *cap.* 6, *sess.* 23, *de Reform.*, e che non esercitano atti, o negozii indegni dello stato Chericale, debbono godere il privilegio del foro in tutte le cause puramente criminali, che vengono criminalmente trattate; ma non già rispetto alle cause criminali, che riguardano l' interesse delle Parti, e che si trattano in forma di giudizio civile; ma sì per queste, come per tutte le cause civili rimarranno sottoposti alla cognizione, e determinazione de' Giudici laici, da' quali potrà procedersi contra di essi coll' esecuzione solamente *super bonis*: ma se per mancanza di beni fusse bisogno di carcerargli, se ne dovrà dimandar prima l' *exequatur* al Giudice Ecclesiastico, dal quale non dovrà negarsi. Affinchè poi tali Cherici conjugati godano senza verun contrasto delle Curie laicali il suddetto privilegio del foro, dovrà essere lor cura di giustificare ogni anno avanti l' Ordinario del luogo, in cui hanno il domicilio, di aver osservati gli accennati requisiti, e di riportarne dall' istesso Ordinario una declaratoria in iscritto da concedersi *gratis*. Le mogli poi, e i figli de' medesimi non dovranno godere di verun privilegio del foro, *nec durante*, *nec soluto matrimonio*.

III. Rispetto al delitto dell' assassinio commesso dà qualunque Cherico, o altra persona ecclesiastica, prevenendo il Giudice laico nella cattura dell' inquisito, potrà ritenerlo *nomine Ecclesiae* nelle carceri laicali, e formare il processo: ma prima di procedere alla sentenza, ed all' esecuzione della medesima, dovrà aspettare la declaratoria del Tribunal Misto *super qualitate assassinii*, la quale dovrà darsi dal medesimo, veduto il processo fatto dalla Curia laicale, *servatis servandis*, e sentito il reo nelle sue difese: per lo qual' effetto dovrà dalla Curia laicale esibirsi il processo al suddetto Tribunal misto dentro lo spazio di quattro mesi.

IV. Trovandosi qualunque persona ecclesiastica con robba di contrabbando, non sarà lecito alle Curie, e Ministri laici di arrestarne, o carcerarne la persona.

V. Potranno i Vescovi, ed altri Ordinarii che tengono giurisdizione quasi Vescovile, avere un numero prefisso di cursori, cioè due, o tre coloro che hanno picciole Diocesi: il doppio numero, cioè quattro, o sei, secondo la loro ampiezza, quei che governano Diocesi mediocri: il triplo coloro che hanno le Diocesi più grandi secondo la pianta, che se ne farà: dodeci l'Arcivescovo di Napoli, e dodeci parimente Monsignor Nunzio.

VI. A' detti cursori, quando realmente esercitano sì fatto impiego, sarà lecito portar armi non proibite dalle Regie Prammatiche, purchè dopo essere stati destinati al carico di Cursori, producano in Napoli al Reggente della Gran Corte della Vicaria, in Terra di Lavoro al Commessa-

rio di Campagna, e nelle altre Provincie del Regno al Preside provinciale, l' autentico documento di non trovarsi inquisiti, e dieno a' medesimi notizia della patente di cursore ottenuta dal Vescovo, o da altro Ordinario, cui debbano servire.

VII. I suddetti cursori, durante il loro impiego, ed esercizio, godranno l' esenzione del foro laicale, in quanto alla restrizione personale per le cause civili, miste e criminali. Ciò bensì dee intendersi per quelle sole cause che non meritano la pena della morte, o di galera; nelle quali procederanno contra di essi o i Governadori regii viciniori, o altri Giudici, e Ministri regii, siccome più piacerà a Sua Maestà; ma non già le Corti Baronali, alle quali sarà solamente permesso di arrestargli per li suddetti delitti, e di darne parte al Giudice, o Ministro Regio che dovrà procedere.

VIII. Nel caso che dalla sentenza del Vescovo, o di altro Ordinario in ciascuna delle suddette cause appartenenti a' cursori, alcuno si sentisse gravato, e volesse avvalersi dell' appellazione, del ricorso, o di altro rimedio dalle leggi approvato; potrà ciò fare o al Metropolitano, o al Tribunal Misto; e questo per non gravar le parti destinerà due Giudici *in partibus*, uno Ecclesiastico da eleggersi da' Ministri ecclesiastici del Tribunal Misto, e l' altro da eleggersi da' Ministri laici del medesimo Tribunale: e questi due Giudici decideranno la causa in grado del rimedio proposto. E quando avvenisse, che costoro nel giudicare fossero discordi, la causa debba giudicarsi dal medesimo Tribunal Misto, la sentenza del quale senz' appellazione alcuna dovrà eseguirsi. Per quelle cause poi spettanti a cursori de' Metropolitani, e di altri Prelati soggetti immediatamente alla Sede Apostolica, le quali saranno giudicate in prima istanza da' medesimi Metropolitani, o da altri Ordinarii esenti, l' appellazione, o qualunque altro de' suddetti rimedii dovrà indrizzarsi al Tribunal Misto, il quale giudicherà nella forma detta di sopra.

IX. Per minorar ancora il numero degli esenti, dovranno gli Ordinarii de' luoghi da ora innanzi servirsi de' cherici per ministri delle loro Cancellerie; e volendosi prevalere di secolari, godrà il privilegio del foro il solo Cancelliere, o sia Mastro d' atti della Curia, nella maniera bensì detta di sopra per li cursori.

X. Oltre a' Cursori, ed al Cancelliere, o Mastro d' atti, nella maniera spiegata di sopra, niun' altra persona laica, quantunque patentata sotto qualunque nome e titolo, come nè pure i romiti, e cherici selvatici, godrà esenzione alcuna dal foro laicale.

XI. Avendo udito Sua Santità, che alcuni Vescovi del Regno, dopo aver condannato per omicidii, ed altri gravi e capitali delitti, alla pena

della galera in vita, o pure per sette anni, o al carcere per detto tempo qualunque delinquente cherico, o ecclesiastico del suo foro, si avanzano ad assolverli con ammetterli a composizione pecuniaria: quindi è, che per togliere lo scandalo de' popoli, ed i pericoli che possono succedere nel vedere i parenti dell' ucciso non solo ripatriare, ma anche in piena libertà l'omicida; ordina, che in avvenire non debbano, nè possano assolvere per via di composizione pecuniaria tali delinquenti; e che non ostanti tali composizioni, ed assoluzioni, che in avvenire fussero fatte da' medesimi Vescovi, il delinquente così assoluto possa carcerarsi, e punirsi colla pena medesima, specificata nella sentenza, da' Metropolitani, ed in caso che la composizione, ed assoluzione fosse fatta dal Metropolitano, possa il Vescovo viciniore far carcerare, e punire il delinquente; ed il Vescovo sarà obbligato a restituire alla parte il danaro che avesse ricevuto.

C A P. IV.

Requisiti de' Promovendi agli Ordini.

Avendo la Sede Apostolica in varie occasioni, e tempi presi diversi espedienti per moderar nel Regno di Napoli il numero degli Ecclesiastici, e specialmente Gregorio XV, quando con decreto di una Congregazione particolare di Signori Cardinali del 1.° di Luglio 1623 furono a questo effetto stabilite alcune profittevoli ordinazioni, e non essendosene finora veduti quegli effetti che si desideravano: quindi bramando Nostro Signore dare a questo disordine pronto ed efficace riparo, e che nel tempo medesimo si stabilisca in esso una disciplina, in vigor della quale gli Ecclesiastici del Regno si rendano veramente utili alla Chiesa, e di edificazione a' popoli; si è perciò la Santità Sua compiaciuta commetterne l' esame ad alcuni signori Cardinali, i quali avendo su di ciò fatte le dovute diligenze, finalmente sono in istato di consigliar Sua Beatitudine a pubblicare un decreto che contenga in sostanza i seguenti punti: con dichiarazione però che con questo non s' intenda in cos'alcuna derogare agli usi e consuetudini di quelle Diocesi, dove si osserva maggior disciplina.

Art. I. Niuno potrà esser da ora innanzi promosso alla prima tonsura, se non che a titolo di Beneficio, o Cappellania perpetua, le di cui rendite, detratti i pesi, ascendano almeno alla metà della tassa stabilita pel patrimonio sagro nella Diocesi del promovendo.

II. Giudicando qualche Vescovo veramente utile, o necessario alla Chiesa conferir la prima tonsura a qualche giovane, benchè non abbia ve-

ru n beneficio, potrà farlo; ma nel solo caso che abbia il medesimo una pensione ecclesiastica perpetua della rendita, che ascenda almeno alla metà della tassa stabilita pel Patrimonio sagro nella sua Diocesi, o l' intero Patrimonio; il quale, per evitar qualunque frode ed inganno, non potrà costituirsi da ora innanzi, che unicamente sopra beni stabili, o sopra annue rendite fisse, e dovrà regolarsi a tenore della tassa sinodale di ciascuna Diocesi, purchè non sia esso patrimonio nè in minor somma di ventiquattro ducati, nè in maggiore di quaranta.

III. Oltre al requisito del Beneficio, Cappellania perpetua, o Pensione ecclesiastica perpetua, nella maniera spiegata di sopra, o dell' intero patrimonio, a niuno potrà conferirsi la prima tonsura, il quale dopo aver terminati dieci anni di sua età, non sia andato a dimorare almeno per un triennio in qualche Seminario, o Convitto ecclesiastico, e, dove ciò non possa farsi, non abbia almeno portato per tre anni l' abito chericale con licenza del proprio Ordinario, ed in tutto il triennio, o almeno per la maggior parte delle Feste di Precetto di ciascuno de' tre anni, non abbia servito a qualche Chiesa, nella maniera che gli sarà dal proprio Vescovo prescritta, computando questo servizio con la dimora, che avrebbe dovuto fare in qualche Seminario, o Convitto ecclesiastico.

IV. Volendo qualche giovane condursi in qualche pubblica Università, o in altro luogo a fine di ivi applicarsi alle scuole, ed agli studii, potrà farlo: ed il tempo, che ivi dimorerà, potrà servirgli di requisito a fine di prendere la prima tonsura, come se stasse in un Convitto ecclesiastico; purchè però lo faccia con la permissione del proprio Vescovo, e con le sue lettere commendatizie si presenti al Vescovo del luogo; e con la direzione di questo si faccia assegnare al servizio di qualche Chiesa, portando l' abito chericale, e prestando quivi per un triennio, o almeno per la maggior parte di ciascuno de' tre anni, come sopra, quel medesimo servizio alla Chiesa assegnatagli, che presterebbe, dimorando nella propria Diocesi: con condizione espressa, che volendo essere iniziato alla prima tonsura, debba ottener le lettere testimoniali del Vescovo del luogo, dove ha dimorato, *de vita*, *et moribus*; e di aver esattamente adempito quanto gli è stato prescritto: a vista delle quali potrà esser promosso.

V. Dal qual obbligo si debbano eccettuar solamente coloro che sono artati, cioè a dire, che sono chiamati in virtù della fondazione a qualche Beneficio, o qualche Cappellania ecclesiastica vacante: i quali potranno promoversi alla prima tonsura, quantunque non abbiano potuto osservar le regole prescritte, cioè la delazione dell' abito chericale, la frequenza delle scuole e de' Sagramenti, ed il servizio triennale della

Chiesa, e benchè non abbiano l'età ne' precedenti articoli determinata, ove si tratti di beneficii fondati prima del S. Conc. di Trento: con dichiarazione in oltre che dalle disposizioni sopraccennate s'intendano eccettuati coloro che sono artati nel solo caso, in cui il Beneficio, o la Cappellania sia veramente ecclesiastica, cioè fondata coll'autorità ecclesiastica perpetua, e debba provedersi *titulo collativo*, o d'istituzione, e che i padroni di essi non possano differire oltre al tempo stabilito da' Sagri Canoni la nomina e presentazione ai medesimi: e con condizione finalmente, che le rendite di detti Beneficii, e Cappellanie ecclesiastiche debbano, detratti i pesi, costituire almeno la metà di quel che importa la tassa del patrimonio sagro stabilita nella propria Diocesi del promovendo.

VI. E perchè talvolta essendo molti chiamati allo stesso Beneficio, o Cappellania ecclesiastica, sono gli Ordinarii costretti a conferire a tutti la prima tonsura a fine di renderli capaci del Beneficio, o della Cappellania, donde ne siegue l'inutile moltiplicità de' Clierici, non potendo il Beneficio, o Cappellania conferirsi che ad un solo: perciò quando questo accada da ora innanzi, basterà, che presentandosi nel tempo congruo avanti il proprio Ordinario coloro che pretendono aver diritto al controverso Beneficio, o Cappellania, e ritrovandosi dal medesimo idonei così *quoad scientiam*, che *quoad bonos mores*, e che non abbiano impedimento canonico, e per esser promossi alla prima tonsura; spedisca loro le lettere testimoniali sopra la detta idoneità, e di non aver impedimento canonico per esser promossi alla prima tonsura: in virtù delle quali potranno essi instituire la loro pretensione, e proseguir la causa avanti al Giudice ecclesiastico anche in concorso di Cherici pretendenti; appunto come se avuta avessero già la prima tonsura: la quale potrà poi conferirsi a colui che terminata la causa, avrà ottenuto il Beneficio, o Cappellania, riputandolo a tal effetto artato, e facendogli godere que' privilegii che a' medesimi di sopra sono stati conceduti.

VII. Dopo essere stati così ordinati alla prima tonsura, dovranno tutti i Cherici, compresi anche gli artati, seriamente applicarsi così allo studio, come alle opere di pietà, per rendersi degni di ascendere agli Ordini sagri, avendo l'età legittima: al qual effetto dovranno continuare a dimorare in qualche seminario, o Convitto ecclesiastico, e non potendo ciò fare, dovranno almeno prestare per ogni anno, o per la maggior parte di esso come sopra, nella Chiesa loro assegnata dal proprio Ordinario, quel servizio che dal medesimo verrà loro prescritto; o dimorando in qualche Università, o altro luogo, per proseguir le schole e gli studii, dovranno adempir quelle medesime cose di sopra ordinate per coloro che debbon essere iniziati alla prima tonsura.

VIII. Dovranno tutti i Cherici così di prima tonsura, come di Ordini minori far costare nel principio d'ogni anno avanti gli Ordinarii de' luoghi, ne' quali hanno il domicilio, di avere osservati i requisiti del S. Concilio di Trento intorno all' abito, e tonsura chericale, ed intorno a tutte le altre cose stabilite di sopra: e ciò mediante l' attestazione del proprio Rettore, o Superiore del Seminario, o Convitto ecclesiastico per quei che sono in Seminario, o in Convitto ecclesiastico; e per quei Cherici che non sono in Seminario, nè in Convitto ecclesiastico, medianti le attestazioni de' Parrochi, e Rettori delle Chiese, alle quali sono ascritti, intorno alla delazione dell' abito, e tonsura chericale, frequenza de' Sagramenti, e servizio della Chiesa, e con le attestazioni de' Maestri, e Lettori intorno alla continuazione delle scuole, e studii, ed alla delazione dell' abito, e tonsura chericale. Ed all' incontro dovranno gli stessi Ordinarii tener pubblicamente appesa nella Sagrestia della lor Cattedrale, affinchè possa da tutti leggersi, una tabella in cui dopo di aver riconosciuta la sussistenza delle dette attestazioni, le quali dovranno rimanere nella loro Cancelleria, faranno scancellare dalla medesima ogni anno i nomi di coloro che ritroveranno non avere esattamente osservati i requisiti predetti: e per lo contrario faranno registrarvi i nomi solamente di quei che gli avranno osservati, a' quali consegneranno ogni anno *gratis* una declaratoria in iscritto, acciocchè possa da' medesimi senz' alcun contrasto godersi di tutt' i privilegii chericali. De' quali privilegii all' incontro non goderanno que' Cherici di prima tonsura, o di ordini minori, che, per non avere osservati i suddetti requisiti, saranno stati cancellati dalla detta tabella, da tenersi pubblicamente in Sagrestia, e non avranno la menzionata declaratoria del Vescovo.

IX. I Vicarii capitolari non potranno da ora innanzi senza il voto del pieno Capitolo, da darsi nel luogo solito capitolare, per maggioranza di voti segreti, da calcolarsi secondo il costume di ciascun Capitolo, e da registrarsi negli atti capitolari, concedere le lettere dimissoriali a laici, benchè sieno realmente artati per ragion di Beneficio, o di Cappellania; che sia veramente ecclesiastica nel modo spiegato all' *Art. V*, o pure a coloro che avendo già la prima tonsura, sono presentati a qualche Beneficio, o Cappellania, che *actu requirat certum ordinem*; e con l' espressa condizione che così nell' uno, che nell' altro caso colui che chiede di esser promosso, non sia stato altre volte rigettato dal Vescovo antecessore, ma, ove si tratti di persone che non sono veramente artate nel senso di sopr' accennato, non potranno concedere le lettere dimissoriali, nè pure *post annum luctus Ecclesiae*, senza una espressa licenza della sagra Congregazione del Concilio.

X. Chiunque sarà promosso alla prima Tonsura, agli Ordini minori, o agli Ordini sagri, contro la forma prescritta nel presente regolamento, oltre alle pene di sopr' accennate, rimarrà perpetuamente sospeso dall' esercizio dell' Ordine già conferitogli; e chi l' avrà così ordinato, o pure gli avrà a tale effetto concedute le dimissorie, se sarà Vescovo, sarà sospeso per un anno dalla collazione degli Ordini, e dall' esercizio de' Pontificali; e non essendo Vescovo, ma Prelato inferiore con l' uso de' Pontificali, sarà sospeso per sempre dall' esercizio de' medesimi; e non avendo l' uso di essi, come pure qualunque altra persona costituita in dignità, per sempre sarà sospesa dall' esercizio dell' Officio, e de' suoi Ordini.

CAPO V.

Visite e rendimento di Conti delle Chiese, Staurite, Confraternite, Ospedali, Conservatorii, ed altri simili luoghi Pii fondati, e governati da' laici.

Art. I. A riserva delle Chiese, e luoghi Pii, che sono sotto l' immediata regia protezione, sia perchè sono di regia fondazione, e dotazione, o perchè *in limine fundationis* sono state messe sotto l' immediata protezione regia, si potranno da' Vescovi, ed altri Ordinarii de' luoghi visitare, *quoad spiritualia tantum*, tutte le Chiese, Cappelle, Staurite, Confraternite, ed altri simili luoghi Pii laicali amministrati, e governati da' laici, ancorchè per qualunque altro titolo, diverso dagli espressi di sopra, sieno sotto la regia protezione.

II. Oltre a ciò si potrà da' medesimi Vescovi, ed Ordinarii destinar persona, che co' Razionali, o siano Deputati, che saranno eletti da chi spetta secondo il solito, intervenga alla revisione de' conti che ciascun anno impreteribilmente si dovranno rendere dagli amministratori de' suddetti luoghi Pii non sottoposti all' immediata regia protezione, come si è detto di sopra. Con questo bensì che la detta persona destinata dal Vescovo, o sia Ordinario, debba intervenirvi *omnino gratis*, e senza interesse del luogo Pio.

III. Dopo fatto l' esame, e revisione de' conti, risultando da essi, che gli Amministratori sieno debitori, e perciò venendo significati, la significatoria si dovrà spedire da' suddetti Razionali, Deputati, insieme con la persona destinata dal Vescovo: e tal significatoria, spedita nella maniera suddetta, avrà la via esecutiva, *prout de jure*.

IV. La persona, in tal forma significata, rimarrà *ipso facto* privata dell' esercizio del suo impiego, nè potrà essere ammessa, o reintegrata

*

nell' esercizio, se non nel caso che paghi immediatamente dopo la significatoria, o pure in grado di revisione venga assoluta dal Giudice. L'esecuzione poi della significatoria, trattandosi contro di persone laiche, dovrà farsi dal Giudice laico, e contro delle persone ecclesiastiche, dovrà farsi dal Giudice ecclesiastico.

V. Dovrà il Tribunal Misto, da erigersi in Napoli, invigilare, e sopraintendere, che quanto ne' precedenti articoli si è disposto intorno alla visita, e rendimento de' conti degli Ospedali, Staurite, Confraternite, ed altri luoghi Pii laicali governati ed amministrati da' laici, che non sono sotto l' immediata Regia protezione nel modo spiegato di sopra, sia fedelmente osservato, con l' invigilar primieramente, che gli Amministratori de' suddetti luoghi Pii rendano infallibilmente ogni anno i conti nella maniera spiegata nel precedente numero secondo; 2.° col decidere tutte le liti, che possono insorgere ad occasione, ed intorno al rendimento de' conti; 3.° dovrà il medesimo Tribunale Misto invigilare, e sopraintendere, che i suddetti luoghi Pii sieno bene amministrati, con farsi delle lor rendite l' uso, che si conviene, secondo la natura, e gli obblighi di ciascuno di essi.

VI. I luoghi Pii, che sono amministrati e governati da sole persone ecclesiastiche debbano solamente visitarsi dagli Ordinarii tanto nello spirituale, quanto nel temporale, purchè non sieno sottoposti all' immediata Regia protezione nella maniera spiegata di sopra.

C A P O VI.

Cause e delitti, ne' quali i Giudici ecclesiastici potranno procedere anche contro de' Laici.

Art. I. Oltre alle materie di fede, ed a' delitti di eresia, che non si controverte che sieno di privativa cognizione de' Vescovi, i Laici, i quali avranno la sagrilega temerità di celebrar la Santa Messa, o di esercitare altre funzioni all' Ordine sacro appartenenti, o di asoltare le sagramentali confessioni, saranno privativamente processati e puniti dalla sola Potestà ecclesiastica.

II. La cognizione, e punizione del delitto di poligamia parimente apparterrà alla sola Potestà ecclesiastica.

III. Spetteranno parimente a' soli Giudici ecclesiastici privativamente le cause matrimoniali, nelle quali si tratti sopra la validità, o invalidità sì del matrimonio, come degli sponsali.

IV. Così pure saranno di privativa giurisdizione ecclesiastica le cause

beneficiali, purchè non si tratti di juspatronati regii, o feudali, per quelle sole cause, la decisione delle quali principalmente dipende dal vedere, se il patronato sia annesso o no al feudo, o *de universitate bonorum* negli altri patronati laicali.

V. Oltre a' suddetti casi non dovrà porsi impedimento alcuno a' Superiori ecclesiastici di procedere contra i laici, secondo la disciplina della Chiesa, e le regole canoniche, con sole pene spirituali, anche di censure, contro de' peccatori pubblici e scandalosi, e precise contro de' sagrileghi, degli adulteri, de' concubinarii, degli usurari, de' bestemmiatori, e consimili.

VI. Con dichiarazione finalmente, che ne' delitti, come di furto della sagra Pisside con le particole consegrate, di bestemmie, e simili, se dal processo risulterà, che il reo laico sia sospetto di eresia, dovrà il Giudice laico, secondo quel che fin' ora si è praticato, e si pratica in Regno rimetterlo al Giudice ecclesiastico, *ut procedat super haeresi*: dal qual Giudice ecclesiastico, proferita ch' egli avrà la sua sentenza, o assolutoria *ab haeresi*, o condannatoria, dovrà poi con la solita potestà del *cap. Praelatis de homicid. in* 6. consegnarsi il reo al Giudice laico, *ut procedat ad ulteriora*.

CAPO VII.

Introduzione de' libri forastieri.

Prima di permettersi l' estrazione de' libri forastieri dalla Dogana di Napoli, se ne farà de' libri dar nota; cioè una copia dell' originale che suol darsi al Ministro regio destinato su questo affare, al Signor Cardinale Arcivescovo; dal quale, dopo che si sarà esaminata con tutta la maggior brevità possibile, per non essere di danno a' poveri librai, in caso vi trovi libri contrarii alla nostra S. Fede Cattolica, ed a' buoni costumi, se ne manderà dal medesimo nota al suddetto Ministro Regio, acciocchè possa da lui farsene il debito uso, per impedire il corso a' libri notati, come perniciosi, primachè sieno stati esaminati da' Teologi, e da altre persone abili. E questo stesso si praticherà nelle Città capi di Provincie, quando occorrerà, che vi s' introducano libri da paesi stranieri, col farsi dare al Vescovo del luogo copia della nota, che sarà data al Ministro Regio.

Tutto ciò dee intendersi per li soli libri forestieri, che s' introducono nel Regno; perchè rispetto a quei che in esso si stampano, dovrà osservarsi il solito della revisione, ed approvazione anche degli Ordinarii, prima di stamparsi, e pubblicarsi.

C A P O VIII.

Materie Beneficiali.

Art. I. Concederà Sua Santità indulto, che tutti i Beneficii così semplici, che residenziali, Canonicati, Dignità, Parrocchie, Badie, e Vescovati del Regno di Napoli, che sono di sua libera collazione, si debbano conferire dalla Sede Apostolica a' soli regnicoli; a riserva però solamente di ducati ventimila di pensioni che la Santità Sua si riserberà, e fisserà sopra alcuni de' Vescovati, e delle Badie, che alla medesima piacerà trascegliere, e determinare tra tutti i Beneficii del Regno di Napoli, che non si provveggono a Regia nominazione, per poterne disporre come più piacerà alla stessa Santità Sua in beneficio de' suoi sudditi dello Stato Ecclesiastico.

II. Ugual quantità di annue pensioni, o pure l'equivalente somma in altra più comoda maniera, con gradimento di S. M., la medesima Santità Sua riserberà sopra gli stessi Beneficii, che non sono di nomina Regia, a disposizione di S. M. Napoletana da conferirsi a' suoi sudditi del Regno di Napoli, che saranno nominati dalla stessa Maestà Sua.

III. Non ostante il suddetto indulto, tutti gli esteri che si trovano esser già stati provvisti nel Regno di Napoli di Vescovati, Beneficii, o Pensioni, debbono durante la lor vita godere di tali beneficii o pensioni, de' quali, o delle quali si trovano già provvisti, quantunque non sieno sudditi dello Stato Ecclesiastico; de' quali provvisti bensì fino al giorno della sottoscrizione del presente Trattato dovrà darsi nota al Cardinale Acquaviva dentro lo spazio di due mesi. E tutto ciò, oltre a' Beneficii, e Badie situate in Regno di Napoli (delle quali si darà nota al suddetto Cardinal Ministro) uniti, o unite, o pure i di cui frutti, o in parte, o in tutte si trovano applicati a varie Chiese, Collegi, Monasteri, o case pie di Roma, o in altri paesi dello Stato Ecclesiastico, che dovranno continuare ad essere uniti, o unite, o applicati in perpetuo per lo stesso uso.

C A P O IX.

Tribunale Misto.

Art. I. Si formerà un Tribunal Misto composto di cinque soggetti, cioè due Ecclesiastici da deputarsi da Sua Santità, e due Laici, o Ecclesiastici da deputarsi parimente da Sua Maestà, tutti quattro regnicoli.

E circa il quinto, che dovrà esser sempre persona Ecclesiastica parimente regnicola, Sua Maestà Napolitana nominerà tre soggetti, e Sua Santità ne sceglierà uno.

II. Non dovrà l' ufficio, e l' impiego di questi cinque Deputati durar più, che per lo spazio di un solo triennio, da cominciare *a die captae possessionis*, dopo il quale s' intenda spirata *ipso facto* ogni lor facoltà, ed autorità, quando non fossero confermati per altro triennio, con espressa e nuova conferma, da farsi con Brevi, o Lettere patentali, cioè i quattro semplici Deputati da quella Potestà, da cui sono stati respettivamente eletti, ed il Presidente di comune e nuovo espresso consenso di amendue le Potestà, con dichiarazione che volendo Sua Santità, o Sua Maestà mutare, anche dentro il triennio, qualunque de' due soggetti da essi deputati, ed a quelli sostituire altri a loro arbitrio e beneplacito, possan farlo, senz' allegarne alcuna causa, e senza chiederne, nè attenderne consenso veruno dall' altra Potestà.

III. Accadendo però nel fine del triennio la sede vacante, dovranno così il Presidente, come i due Deputati ecclesiastici continuare nel loro impiego, quantunque, spirato il triennio, non sieno muniti di altra conferma sino alla nuova provvista da farsi dal nuovo Pontefice.

IV. In caso di assenza, o di malattia di qualcuno de' due Deputati ecclesiastici, sia lecito a Monsignor Nunzio *pro tempore* di surrogarvi, per maniera di provvisione, altro soggetto ecclesiastico; come altresì, in caso di assenza o di malattia di qualcuno de' due Deputati regii, resti in arbitrio di S. M., o della persona, a cui stimerà Ella di comunicare tal facoltà, di far lo stesso. Ed in caso che talvolta per assenza, malattia, o altro qualunque caso, anche legale, sia necessario, che altro soggetto supplisca le veci del Presidente, allora supplirà interinamente colui che tra i tre soggetti nominati da S. Maestà sarà stato scelto da S. Santità, per far le veci del Presidente ne' suddetti casi di assenza, o d' impedimento del medesimo. Tutto ciò però non debba intendersi in caso di mancanza per poche volte; nel qual caso sia lecito agli altri che interverranno, di tener Tribunale, non ostante l' assenza di qualcuno de' loro Colleghi, purche non sia più di due settimane.

V. Per lo servizio di questo nuovo Tribunale si deputerà dal medesimo quel numero di Ministri subalterni, ed in quel modo che egli stimerà necessario. Ma dovendo talvolta far uso della famiglia armata, si servirà di quella della Potestà secolare, e delle carceri laicali contro de' laici e de' cursori, e delle carceri ecclesiastiche contro delle persone ecclesiastiche.

VI. Si terrà questo Tribunale una volta la settimana, ed anche più,

quando così richiede il bisogno, in qualche Monastero, o altro luogo più comodo della Città di Napoli, da prescegliersi.

VII. Alla riserva del Presidente, il quale dovrà sempre avere il primo luogo, sederanno gli altri Deputati, di qualunque grado, o graduazione si sieno, secondo il luogo che verrà loro destinato dalla sorte; al qual fine se ne farà l' estrazione per bussola: con dichiarazione che questa estrazione debba farsi al principio d' ogni triennio, quantunque restassero nell' impiego taluni deputati; ma che, accadendo mutazione nel corso dello stesso triennio, la persona surrogata debba occupare il luogo del suo predecessore.

VIII. Così il Presidente, come tutti i Deputati, ed anche i Ministri subalterni, dovranno, prima di cominciare ad esercitare la loro carica, giurare nello stesso Tribunale *ad sancta Dei Evangelia*, secondo la formola da stabilirsi, non solamente di osservare e fare osservare quanto viene stabilito nel presente Trattato, ma altresì di non arrogarsi veruna sorte di giurisdizione e di autorità, oltre a quella che vien loro conceduta in virtù del presente stabilimento di questo Tribunale; cioè il Presidente nel pieno consesso del Tribunale, e tutti gli altri in mano del Presidente; con dichiarazione che i medesimi, e ciascuno di essi debbano rinnovare il detto giuramento nella forma prescritta di sopra, ogni volta che fossero confermati.

IX. Il Presidente non avrà autorità di risolvere da se medesimo; nè pure per modo di provvisione, e le commissioni dovranno distribuirsi in pieno Tribunale, com' era solito praticarsi in Collaterale. La decisione si farà alla pluralità de' voti, cominciando nel votare *ordine retrogrado*; cioè da quel Deputato che siede in ultimo luogo, di maniera che l' ultimo a votare sia il Presidente. I decreti dovranno emanarsi sotto il nome dello stesso Tribunale, e sottoscriversi da tutti cinque, secondo che parimente sederanno il Presidente, ed i Deputati in Tribunale.

X. Questo Tribunale non dovrà avere altra incombenza, se non che 1.° di decidere e terminare le controversie intorno all' Immunità locale, quando nasce dubbio, se il reo debba o no godere il beneficio dell' asilo, nella maniera spiegata nell' *Art. V*, e *VIII* dell' Immunità locale; 2.° di decidere alcune delle cause spettanti a' cursori de' Vescovi, ed altri Ordinarii, nella maniera che si è detto a suo luogo; 3.° di dichiarare *super qualitate assassinii*, commesso da un Cherico, o altra persona ecclesiastica, quando il Giudice laico previene nella cattura di esso, nella maniera che si stabilisce nell' *Art. III* dell' Immunità personale; 4.° di sopraintendere ed invigilare alla retta amministrazione de' luoghi Pii laicali, cioè amministrati e governati da' laici, con decidere le liti che possono

-nascere intorno al rendimento de' conti degli amministratori di essi, nella maniera spiegata nel capo V di questo Trattato; 5.° nel caso da qualche Comunità, o persona ecclesiastica si pretenda convenirle *titulo vere oneroso* maggior quantità di franchigia di quella si assegna nel presente Trattato, potrà riconoscere, se ciò sia vero, e determinare ciò che sarà di giustizia, nella maniera spiegata nel Capo dell'Immunità reale *Art. XX*; 6.° d'invigilare all'adempimento de' legati Pii, col procurare ne' casi particolari, nella maniera che stimerà più propria, che i renitenti a soddisfare, se saranno laici, da' loro competenti Giudici laici sieno costretti all'adempimento de' legati Pii; e se saranno ecclesiastici, da' loro rispettivi Superiori, e Giudici ecclesiastici. E finalmente d'invigilare all'osservanza del presente Trattato, come si è detto di sopra.

XI. Quando il Vescovo nello spazio prefisso di un mese, da che gli sarà stato presentato il processo, non avrà dichiarato intorno alla qualità del delitto, se il rifugiato goda o no, s'intenda *eo ipso* devoluto il giudizio a questo Tribunale, conforme si stabilisce coll' *Art. IV* del Capo II del presente Trattato. Come pure, che avendo il Vescovo fatta la detta dichiarazione, sia lecito a questo Tribunale ricevere i ricorsi, che dalla medesima interponessero il Fisco ecclesiastico, o il Fisco laico, ed impinguare, ed ordinar nuovo processo, stimando così bene; e successivamente veduti gli atti, e sentite le parti, confermare, o informare inappellabilmente i giudicati de' Vescovi, a tenor di quello che sta risoluto con l' *Art. VIII* del suddetto Capo II.

XII. In tutti i casi suddetti dovrà procedere il Tribunale inappellabilmente, e privativamente a qualunque Ministro, Giudice, o Tribunale, sì ecclesiastico che laico, sia di qualsivoglia rango, anche di Monsignor Nunzio, o di qualsivoglia altro Giudice, o Ministro anche deputato, o delegato da S. M., che pretendesse procedere per via di Regia protezione, e di economica provvidenza: con dichiarazione, che qualunque atto si facesse in contrario da altri Tribunali, o Giudici, così ecclesiastici che secolari, tanto della Città di Napoli, quanto del Regno, sia nullo *ex defectu jurisdictionis*; ed in caso d'inosservanza possano i Tribunali, e Giudici così laici che ecclesiastici, residenti fuor della Città di Napoli, inibirsi dal Tribunal Misto, ed a riguardo de' Tribunali di Napoli spedirsi dal medesimo le ortatorie, le quali abbiano forza d'inibizione: di maniera che qualunque atto fatto da' medesimi Tribunali, o Giudici di Napoli, dopo le suddette ortatorie, sia *ipso facto* nullo, *ex defectu jurisdictionis*, come sopra.

XIII. Eccettuate le materie di sopra espresse nell' *Art. X* di questo Capo, non potrà questo Tribunale ingerirsi in nessuna maniera in

tutte le altre, che appartengono alla giurisdizione degli Ordinarii (le quali debbano avere il loro libero corso, tanto per le prime istanze, quanto per li ricorsi, ed in grado di appellazione), nè ammettersi dal medesimo i ricorsi o le appellazioni sotto qualunque pretesto, sotto pena di nullità di tutti gli atti che si facessero in contrario, e di violazione del giuramento, prestato per quest'effetto al Presidente, e Deputati.

XIV. Tutti gli atti, e spedizioni di questo Tribunale, così giudiziali che estragiudiziali, dovranno farsi onninamente *gratis*, senza potersi niente esigere per ragion di scrittura, sigillo, sottoscrizione, registro, studio di processo, o qualsivoglia altra cosa: alla riserva delle sole copie che si dovranno tassare a ragione di grana due per facciata, che sia scritta di righe ventidue per ciascuna facciata di carattere comune.

XV. Le spese che sono necessarie per lo mantenimento del Tribunale, Subalterni, e tutt'altro, si dovranno fare ugualmente a conto di S. Santità, ed a conto di S. Maestà, con quegli espedienti che sopra di ciò pareranno più proprii all'una ed all'altra Potestà.

CAPO ULTIMO.

Deroga alle disposizioni contrarie al presente Trattato.

Per l'intera esecuzione del presente Trattato resteranno rivocati, ed annullati, come in virtù di questo articolo si rivocano, ed annullano, tutte le disposizioni, ordini, e decreti così pubblici che privati, fatti dall'una e dall'altra Potestà, in tutto ciò in cui sono contrarii alla presente disposizione, ed a quanto si contiene nel presente Trattato.

Dato dalle stanze del Palazzo Apostolico nel Quirinale in questo dì due di Giugno 1741.

S. CARDINALE VALENTI.

Loco ✠ Signi.

T. CARD. ACQUAVIVA.

D. CELESTINO ARCIVESCOVO DI TESSALONICA.

Loco ✠ Signi.
Loco ✠ Signi.

II. *Articoli segreti del Trattato di accomodamento del 1741 tra la Santa Sede e la Real Corte di Napoli.*

Art. I. Desiderando Sua Santità, che siano osservati e confermati rispettivamente a' Beneventani suoi fedelissimi Sudditi da S. M. i privilegii conceduti a' medesimi da' suoi Serenissimi Predecessori, e stabiliti ne' patti e condizioni apposte nell' Investitura del Regno di Napoli; la M. S. assicura, che avrà tutta l' attenzione per le soddisfazioni di S. B. con questo bensì, che la Città di Benevento destini persona a Napoli, che produca tutti i suoi documenti, per farli esaminare da' suoi Ministri, e fatto che ne sarà l' esame, la M. S. farà consapevole la S. B., per mezzo del Cardinal Acquaviva, di quanto occorrerà.

II. Desiderando Sua Santità, che tanto in Napoli, che in tutto il Regno si dia libera, e pronta esecuzione a tutte le Bolle, Brevi, e spedizioni della Corte di Roma, ed anche de' suoi Tribunali, e Ministri, Sua Maestà per la nota sua pietà, e religione assicura la Santità Sua, che darà gli ordini opportuni per la pronta esecuzione delle suddette spedizioni di Roma.

III. Dolendosi, che i Vescovi, ed altri Superiori ecclesiastici del Clero così Secolare, come Regolare del Regno, che i loro Sudditi ecclesiastici sotto pretesto di violenza, ed oppressione per via di fatto ricorrono alla Regia protezione, ancora quando da essi si è proceduto alla tela giudiziaria, e con processo, obbligando con ciò i medesimi Superiori a comparire ne' Tribunali de' Ministri Regii, per difendersi dall' accusa di persone per lo più torbide, discole, e disubbidienti, con molto discapito della disciplina ecclesiastica, e della giustizia; e desiderando Sua Santità, che si dia un adequato rimedio a tali inconvenienti; Sua Maestà per dare alla Santità Sua una nuova riprova del suo sincero desiderio di compiacerla, ordinerà, che ne' casi succedessero in avvenire simili ricorsi di violenze per via di fatto de' suddetti Ecclesiastici contro de' loro Superiori, ed anco per qualunque altro motivo, o pretesto, si rimettano da' suoi Ministri al Tribunale Misto; inteso il parere del quale, prenderà poi la Maestà Sua quelle risoluzioni, che saranno più convenevoli per maggior servizio di Dio, e per la quiete, e tranquillità de' suoi Popoli.

IV. Riserbandosi Sua Santità la facoltà d' imporre pensioni per la somma di ducati Napoletani ventimila sopra i Vescovati, Badie, e Benefizii del Regno di Napoli per conferirle a suo piacere, e de' suoi Successori a' Sudditi dello Stato ecclesiastico: Queste pensioni, come ancora quelle che in ugual somma sono accordate a Sua Maestà nella maniera detta nel Concordato pubblico, non dovranno soggiacere per alcuna

parte, benchè minima, a soffrire per la metà i pesi de' laici, ma ne debbano restare per questa rata esenti, tanto i Pensionarii, quanto coloro che posseggono i Vescovati, Badie, e Benefizii, sopra i quali le dette Pensioni saranno imposte.

V. Trovandosi nel Regno di Napoli parecchi picciolissimi Vescovati provveduti di sì scarse rendite, che i Vescovi non possono mantenersi colla decenza dovuta al grado loro, Sua Santità per aderire anco alle istanze fattene in nome di S. M. unirà con altri i più piccioli Vescovati del detto Regno con quelle condizioni, ed in quella maniera che saranno più convenevoli per il buon governo delle medesime Chiese, e di tali piccioli Vescovati da ridursi, dovrà nello spazio di un anno formarsi distinto foglio, che sia ancora di gradimento di S. M.: così ancora si stenderà un catalogo di quei di *Nullius*, che dovranno supprimersi, e delle Diocesi alle quali dovranno incorporarsi, senza alcun pregiudizio bensì di chi che sia in quanto alle rendite, ed alla provvista de' benefizii: le quali condizioni dovranno più distintamente spiegarsi nel foglio, che con gradimento anche di S. M. dovrà formarsi su tale materia, per determinare quali *Nullius* dovranno supprimersi, ed a quali Diocesi dovranno incorporarsi. Distesi poi, e concordati che saranno i detti fogli, Sua Santità ne anderà facendo l' unione, e suppressione nella maniera che alla Sua saviezza sembrerà più propria.

VI. Quantunque nell' articolo primo delle materie beneficiali bastevolmente si trovi spiegato, che non solo tutti i Vescovati, Badie, ed altri Beneficii del Regno di Napoli debbano darsi a' soli Regnicoli oriundi del medesimo Regno, e non mai a' forestieri, ma che anche tutte le Pensioni che in qualunque futuro tempo da Sua Santità, o da' suoi Successori saranno riservate sopra de' medesimi Beneficii all' infuori solamente de' ducati ventimila, che nella maniera detta nel medesimo Trattato, ed Articolo Sua Santità si riserverà sopra de' medesimi beneficii per poterli unicamente dare a' Sudditi dello Stato Ecclesiastico; nulladimeno avendo Sua Maestà desiderato, che per impedire, che in qualunque futuro tempo non possa nascere alcuna difficoltà sopra l' intelligenza, e pratica di quanto nel detto articolo si stabilisce sul punto delle dette pensioni da doversi effettivamente, e realmente godere da' soli Regnicoli, a riserva solamente de' suddetti ducati ventimila di moneta napolitana, tutto ciò si esprima con maggior chiarezza. Sua Santità nuovamente dice, e dichiara, che tale e non altro sia il vero senso del detto articolo, cioè, che l' Indulto che concederà la Santità Sua, sarà, che tanto i Vescovati, Badie, e tutti gli altri Beneficii di qualunque natura si siano, quanto tutte le pensioni sopra de' medesimi si conferiscano a' soli Regnicoli, a riserva sola-

mente de' ducati ventimila di moneta napolitana, che Sua Santità nella maniera spiegata nel Trattato riserverà per li Sudditi dello Stato Ecclesiastico, e che in tal senso dovrà sempre intendersi, praticarsi, ed eseguirsi l' Indulto, di cui si parla nel Trattato del *Cap.* 8 delle materie Beneficiali nell' *art.* 1, il quale comincia: *Concederà Sua Santità*, ecc.

S. Card. Valenti. T. Card. de Acquaviva.

Loco ✠ Signi. Loco ✠ Signi.

Celestino Arcivescovo di Tessalonica.

Loco ✠ Signi.

III. *Decreto di Gregorio XV del 1.° Luglio 1623, in cui sono contenute le cautele e prescrizioni per i promovendi a' Sacri Ordini.*

Illustrissimi et Reverendissimi Cardinales S. Congregationis Episcoporum Regulariumque negotiis praepositi, justis, gravibusque causis adductis, ac etiam de SS. D. N. Gregorii Papae XV speciali mandato vivae vocis oraculo desuper habito ad tollenda scandala, quae pluribus in locis tam hominum astu ac temeritate, quam aliquorum Episcoporum incuria et facilitate, interdum oriuntur, statuit, decrevit, et ordinavit, ut nullus imposterum vigesimum annum excedens clericali militiae adscribatur, nisi ex probatis conjectum sit, eum non Judicii saecularis fugiendi fraude, sed Deo fidelem cultum exhibendi desiderio hoc vitae genus eligere, et nisi debitis, per Episcopum, Procuratore Fiscali Mensae Episcopalis vocato, adhibitis diligentiis de hujusmodi adscribendi Parentum qualitatibus, deque ante acta ejus vita et moribus compertum exploratumque sit, eum neque alicujus criminis reum; vel suspectum existere, neque aere alieno gravatum, vel reddendis rationibus ita obnoxium reperiri, aut ex causa hujusmodi lis, aut molestia timeri possit, sed ante actae adolescentiae cursum ita peregisse, ut verisimiliter credi queat, eum totum se offerre Deo, ac ad majores Ordines devotionis pietatisque fervore properare, minusque tali adulto dimissoriales literae sub quovis praetextu concedantur, alias ordinatus ab executione collati Ordinis perpetuo suspensus sit: Ordinans vero, vel dimissorias concedens (ultra Divinam ultionem, quam incurret) si Episcopus a collatione Ordinum per annum, si vero inferior Episcopo ab exercitio Officii, quod exercet, et executione suorum Ordinum perpetuo suspensus sit eo ipso: qui autem

cum falsis dimissoriis prima Tonsura initiatus fuerit, clericali privilegio nullatenus gaudeat, sed perinde ac si clericatu insignitus non sit se habeat. Cognitio vero falsitatis dimissorialium hujusmodi ad Ordinarium originis, vel ad Ordinem conferentem, aut ad alios Ecclesiasticos Judices, ad quos de jure cumulative spectat et pertinet. In omnibus autem Clericis, tam adultis, quam non adultis Decretum S. Conc. Trid. super eorum alicujus Ecclesiae servitio adscriptione omnino servetur.

IV. *Real Decreto relativo alla conservazione de' legittimi e canonici privilegii del tribunale della Monarchia di Sicilia.*

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec., INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec., GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Visto l'articolo 22 del Concordato del dì 16 di febbraio 1818, fatto tra Noi e la Santa Sede;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. I. Col suddetto articolo 22 non sono aboliti i legittimi e canonici privilegii del tribunale della Monarchia di Sicilia, contenuti nella bolla del Sommo Pontefice Benedetto XIII, che lo riguarda.

II. Il nostro Segretario di Stato ministro degli Affari ecclesiastici, ed il ministro di Stato residente presso il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali dominii al di là dal Faro, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. Napoli, il dì 5 aprile 1818.

FERDINANDO.

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere,

Marchese Tommasi.

V. *Bolla di Benedetto XIII relativa a' privilegii del tribunale della Monarchia di Sicilia.*

BENEDICTUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

PROOEMIUM.

Fideli ac prudenti dispensatori, quem in supremo Apostolatus apice constituit Dominus super familiam suam, maxime convenit, tradita sibi coelitus uti potestate, ut si quae sint inter pontificalem auctoritatem, et regiam potestatem contentiones, quantum fieri potest, amoveantur, utque nedum fidelium populorum pericula arceantur, sed etiam incommoda leniantur, prout locorum, et temporum ratione habita, magis in Domino videbitur expedire.

§. 1. *Causae hujus Constitutionis promulgandae.*

Cum itaque felicis recordationis Clemens Papa XI Praedecessor noster Apostolicam Regni Siciliae ultra Pharum Legationem, ac Monarchiam, nuncupatam, ejusque tribunal extinxerit, ac suppresserit, et aboleverit, si quae essent privilegia, et indulta a quibuscumque Romanis Pontificibus Praedecessoribus quomodolibet concessa revocaverit, et abrogaverit, et certum interim modum praescripserit, quo causae ad forum Ecclesiasticum pertinentes cognosci, et in eodem Regno fine debito terminari possent, quemadmodum in ejus Apostolicis literis, expeditis anno millesimo septingentesimo decimo quarto, et millesimo septigentesimo decimo quinto, plenius continetur. Cumque charissimus in Christo filius noster Carolus VI in Romanorum Imperatorem electus, Siciliae ultra Pharum Rex, exponi nobis nuper fecerit, jura Apostolicae legationis in eodem Regno, sibi, ejusdem haeredi legitimo, et possessori, ex privilegio signanter Urbani Papae II Praedecessoris nostri, competere: quae quidem jura jam olim Rogerio Comiti e Normannorum gente ejusque successoribus ob eliminatam Saracenorum tyrannidem, catholicam fidem restitutam, Ecclesiasque, Patriarchatui Constantinopolitano tunc temporis adhaerentes, Romanae Sedi iterum subjectas, concessa, anteactorum sex saeculorum decursu usque ad Caroli II obitum, in suo robore atque usu permanserint; hinc nos, et si compertum habeamus, hujusmodi rationibus eundem Praedecessorem nostrum, praesertim propter abusus, quos irrepsisse constabat, minime acquievisse; nosque ipsi, dum Cardinalatus honore fungebamur, eidem Constitutioni reverenter subscripserimus, omniumque circumstantia-

rum opportune reminiscamur; attamen cum graves inde exortae fuerint contentiones atque mala non sine animarum pernicie, pubblicaeque tranquillitatis detrimento, serio propterea considerantes, quantum pastoralis sollicitudinis intersit, causas etiam talium contentionum avertere ac prorsus eliminare, itaut, abusibus e medio sublatis, jus ex aequo universis reddatur, ex voto Congregationis venerabilium Fratrum Nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, pro hujus negotii examine specialiter deputatae, ac etiam motu proprio, et ex certa scientia, et matura deliberatione, nostris, deque Apostolicae potestatis plenitudine, finem huic operoso gravissimoque negotio imponentes, nostra hac perpetuo valitura constitutione, vim, et effectum concordiae habente, haec, quae sequuntur, decernimus, et sancimus, ac inviolabiliter ab his, ad quos spectat, et in futurum spectabit, observari mandamus.

§. 2. *Ordo cognoscendi causas Ecclesiasticas in Sicilia post Majores, quae apud unam Apostolicam Sedem cognosci debent.*

Causae omnes, ad forum Ecclesiasticum quomodolibet pertinentes, iis exceptis, quae vere Majores sunt, quaeque juxta canonicas sanctiones apud Apostolicam Sedem tractari, et a Romano Pontifice, vel a judicibus, quos ipse specialiter deputaverit, cognosci debent, non alibi, quam in ipso Siciliae ultra Pharum Regno cognoscantur, et fine debito, quem justitia postulaverit, terminentur, ita videlicet, ut non exemptorum causae in prima instantia coram Ordinariis locorum dumtaxat cognoscantur, nec ab eorum curiis avocentur, nisi per viam legitimae appellationis a sententia definitiva, aut ab interlocutoria, vim definitivae habente, vel ab actu, cujus gravamen per appellationem a definitiva reparari nequeat, vel praejudiciale sit invertendo justum juris et judiciorum ordinem, aut nisi integro bieunio, a die motae litis computando, coram ipsis Ordinariis remanserint indecisae, quemadmodum a Concilio Tridentino *in cap. 20 Causae omnes sessione 24 de Reformatione*, decretum est. Sique secus fiat, quaecumque appellatio, inhibitio, aut sententia, eo ipso nulla, et irrita sit, juxta ejusdem Concilii praescriptum. Respectu vero exemptorum ab Ordinariis, judex ecclesiasticus, a Rege illius Regni, ut infra dicendum, nominatus, et delegatus, et pro tempore, ejus arbitrio nominandus, et delegandus, tanquam ordinarius, de causis civilibus, et criminalibus illorum, ut postea dicetur, cognoscat, ne aliter hujusmodi personae, et jura sine providentia remaneant. A sententia Ordinarii ad Metropolitanum appelletur, servata itidem in omnibus forma in antedicti Concilii decretis constituta.

§. 3. *Qui Judex causas appellationum a sententiis Metropolitani cognoscere debet.*

Postquam vero Metropolitanus in causa pronunciaverit, vel in secunda instantia, quoad sententias suorum suffraganeorum, vel in prima, quoad causas propriae Dioecesis, possint partes, vel earum altera, provocare ad eum virum, in jure Canonico Doctorem seu Licentiatum, nobilium Universitatum more, diligenti examine praecedente, promotum, et in Ecclesiastica dignitate constitutum, a charissimo Filio nostro Carolo VI in Romanorum Imperatorem electo, et Siciliae Rege, ejusque in Regno Siciliae ultra Pharum successoribus, aut de eorumdem mandato, ex concessione Sedis Apostolicae deputatum, et delegatum, et in posterum ab ipso, ejusque in eodem Regno successoribus, aut de eorundem mandato deputandum, et delegandum: quem eo ipso delegatum auctoritate Sedis Apostolicae constitutum, et pro tempore constituendum, recognoscimus, et firmamus, ut causas Ecclesiasticas antedictarum appellationum in praedicto Regno Siciliae ultra Pharum cognoscere, aliaque inferius exprimenda peragere possit, servatis tamen praemissis, aliisque inferius explicandis, itaut quidquid aliter sive scienter, sive ignoranter fieri contigerit, ipso jure nullum irritumque sit.

§. 4. *Remedia pro iis, qui se a sententia ejusdem primi Judicis appellationum gravati sentient.*

Si vero antedictus judex gravamen inferat, vel quomodocumque partes, sive earum altera, gravatas ab ejusdem sententia seu Decreto sese senserint, tunc, ut appellaiionis atque extremae provocationis remedio, omnibusque legum atque Canonicarum sanctionum auxiliis Christifideles praedicti Siciliae Regni uti, et frui possint, eademque remedia, juris ordine servato, sicut oportet, experiri, idem charissimus in Christo Filius Siciliae Rex, ejusque successores in perpetuum, vel alter de ejusdem, aut de ipsius successorum mandato, sedulo providendum, ut apertum, atque patens in omni tempore tribunal, seu curia: in qua tamen vir, etiam in dignitate Ecclesiastica constitutus, atque, ut supra, in utroque jure licentiatus seu doctor, deputatus, et delegatus cum tribus aliis assessoribus, in utroque jure versatis, eodem pariter modo, uti supra, deputandis, et nominandis, jus reddat, atque primum diligenter expendat, an appellatio rejici, vel admitti debeat, et quibus clausulis causa committenda sit. Quoties vero causa fuerit visa digna ulteriori cognitione, eam primo cognoscat, et judicet idem modo dictus judex, a quo ulteriori co-

gnitione digna decreta est, adhibito eorumdem assessorum consilio. Quod si post haec res adhuc ulteriori discussione opus habeat, nec lis finita sit, eadem coram altero idoneo Ecclesiastico judice, ut supra, cum assessoribus vel consiliariis nominando, discutiatur, et ita deinceps, ita tamen, ut causa in quacumque instantia coram judice Ecclesiastico semper pertractetur, et in omnibus, juris ordine servato terminetur.

§. 5. *Appellantes in una tantum causa in reliquis appellare non censeantur.*

Appellantes in una causa, omnino subjecti remaneant, quoad alias causas, jurisdictioni suorum Ordinariorum, a qua eximi nec a Metropolitano, nec a Delegato possint, nisi in casibus a jure Canonico praescriptis.

§. 6. *De causis Regularium.*

In causis, in quibus conservatores Regularium decretum vel sententiam tulerint; qui se ab illis gravatum existimaverit recursum similiter habere poterit ad antedictum Delegatum: qui quidem, si, inspectis utriusque partis juribus, appellationem duxerit admittendum, ipse in talis causae cognitione, prout juris fuerit, procedet: sique partes, vel earum altera, de gravamine ab ejus judicato, sibi illato, conquereretur, id servetur, quod supra de appellationibus a decreto vel sententia judicis delegati statutum est. Ceterum praedicti conservatores inviolate servare debeant praescripta in constitutionibus felicis recordationis Innocentii PP. IV, Alexandri IV, Bonifacii VIII, Gregorii XV, aliorumque nostrorum Praedecessorum, necnon in Concilii Tridentini decretis sub poenis ibidem contentis.

§. 7. *Appellationes quomodo recipiendae.*

Appellationes nunquam recipiantur, nisi per publica documenta, realiter exhibenda, prius constiterit, appellationem a sententia definitiva, vel habente vim definitivae, aut a gravamine, quod per definitivam sententiam reparari non possit, vel quod praejudiciale sit in casibus, a jure non prohibitis, per legitimam personam, et intra statuta tempora, fuisse interpositam aut prosecutam; nec praeterquam in casibus, a jure permissis, dum causa coram inferioribus judicibus pendet, ante definitivam sententiam, vel vim definitivae habentem, de gravamine, quod asseratur illatum, superiores cognoscere possint, licet citra praejudicium ordinarii

cursus causae, sese id facere declarent. Nec ad hunc effectum liceat eis inhibere, aut etiam simpliciter mandare, ut ipsi copia processus mittatur, etiam expensis appellantis vel recurrentis, nisi in casibus a jure permissis.

§. 8. *Inhibitiones post Appellationes admissas quomodo cancedendae.*

Inhibitiones, post appellationes, sicut praemittitur, admissas, non concedantur, nisi cum insertione tenoris sententiae aut decreti, a qua, vel a quo provocatum fuerit; alias inhibitiones, et processus, et inde secuta quaecumque, sint ipso jure nulla, eisque impune liceat non parere. Sed si appellans asserat, sententiae vel decretis, sive appellationis interpositae, exemplum autenticum habere se non posse culpa judicis, a quo, vel actuarii, tunc sive Metropolitanus, sive praefatus judex Ecclesiasticus delegatus, respective, injungat iis, ad quod pertinet, ut soluta actorum mercede, exemplum in forma probante tradatur appellanti, intra brevem terminum: et interim nihil novi coram judice, a quo, contra appellantem attentetur.

§. 9. *De appellatione a Decretis Ordinariorum in visitatione editis.*

A decretis Ordinariorum, in visitatione, vel pro correctione morum editis, nullus sit appellationi locus, quoad effectum suspensivum, nisi cum visitator, citata parte, et adhibita causae cognitione, judicialiter processerit, et in aliis casibus a jure permissis.

§. 10. *De Appellatione a gravamine per definitivam sententiam non reparando.*

Cum a gravamine, quod per definitivam reparari nequeat, vel quod praejudiciale fit, appellatur, nonnisi visis actis, ex quibus apparet de gravamine, appellatio admittatur, aut inhibitio vel provisio ulla concedatur.

§. 11. *De inhibitionibus expediendis.*

In causa indebitae carcerationis, quatenus sit secuta cum mandato judicis verbali, possit judex appellationis expedire inhibitiones, vigore appellationis constito sive per depositionem duorum testium de mandato, sive per documentum notarii, vel custodis carcerum, de carceratione. In causis vero comminatae injuste carcerationis, vel torturae, vel excommunicationis, non expediantur inhibitiones generales, et indefinitae, sed tan-

tum compulsoriales pro transmissione copiae actorum, ad effectum cognoscendi, an sit deferendum, nec ne, appellationi, adjuncta in dictis literis compulsorialibus inhibitione, ut interim judex, a quo, ad ulteriora non procedatur: et quatenus visis actis resultet evidens gravamen, tunc admittatur appellatio cum inhibitione, et causa cognoscatur coram judice, ad quem. Si vero de hujusmodi gravamine non constet, remittatur causa ad judicem a quo, cognoscenda in prima instantia.

§. 12. *De actibus originalibus primae instantiae a notario mittendis.*

Acta originalia primae instantiae notarius sive actuarius mittere ad judicem appellationis minime cogatur, nisi natura ipsa causae id flagitet, aut probabilis aliqua falsitatis suspicio incidat, quae judicialiter apposita ab interesse habentibus fuerit: et tunc post terminationem causae statim remittant ad Ordinarium, et in ejus curiae tabolario asserventur.

§. 13. *De carcerato appellante.*

Causa appellationis pendente, appellans, in eodem, ubi reperitur carcere, permaneat, quoad judex, ad quem causae cognitio devolvenda est, visis actis, causaque cognita, aliter decreverit: et tunc quidem si a decreto secundi judicis, vim definitivae habente, appellatum fuerit, nihil ipse interim mandare, aut pro decreti sui executione attentare poterit, donec per judicem superiorem aliter fuerit ordinatum; exceptis tamen casibus, in quibus aliter a jure statutum sit, et in quibus appellatio contra decretum excarcerationis, effectum tantum devolutivum, favore libertatis, producit.

§. 14. *De censura Ecclesiastica in appellantem prolata.*

Censura Ecclesiastica, in appellantem prolata, revocari aut nulla declarari per judicem appellationis, etsi is sit delegatus, non possit, nisi prius auditis partibus, et causa cognita; et tunc, si eam esse justam constiterit, ad judicem, qui excommunicationem protulit, remittatur appellans, et ab ipso juxta sacros Canones beneficium absolutionis, si humiliter petierit, debitamque emendationem praestiterit, obtineat. Si vero injustam esse appareat, judex appellationis absolutionem concedat. Et si dubitetur, an justa fuerit, vel injusta, quamvis honestius sit, ut ad excommunicatoriam intra brevem aliquem competentem terminum, eidem praefigendum, absolvendus remittatur, judex nihilominus appellationis, hoc casu, per se poterit eum absolvere.

§. 15. *De absolutione ad cautelam.*

Absolutio ad cautelam, nonnisi servatis de jure servandis, cum dubitatur de nullitate excommunicationis vel ab homine prolatae, vel a jure inflictae, si dubium facti, vel probabile dubium juris occurrat, concedenda erit, tamquam ad breve tempus, cum reincidentia, necnon praestita per excommunicatum cautione de stando juri, et parendo mandatis Ecclesiae. Quod si, juxta formam a jure praescriptam, apparebit, aliquem ob manifestam offensam excommunicatum fuisse, debitam etiam satisfactionem praestare, necnon ob contumaciam manifestam, expensis quoque satisfacere, et cavere de judicio sisti coram excommunicatore, tenebitur, priusquam antedictam absolutionem obtineat. Praeterea hujusmodi absolutiones cum reincidentia, a judice appellationis, etiamsi sit antedictus judex, committantur ipsis Ordinariis excommunicantibus, cum clausula, ut *intra tres dies* absolvant, censuratos; dummodo tamen excommunicati in eodem loco sint, ubi degunt Ordinarii. Quod si in eodem loco non sint, vel si Ordinarii praesentes, et requisiti, absolvere recusaverint vel neglexerint, absolvantur a confessario juxta formam ejusdem commissionis, a judice appellationis, ut praefertur, expediendae. Ceterum commissiones praedictae de absolvendo, non ipsis Ordinariis immediate, et personaliter, sed eorumdem cancellariis praesentari debent, ut reverentia Episcopis debita, sarta tecta servetur, et a praesentatione, cancellario facta, praedicti *tres dies* numerari debeant. Cedulones autem, in casu absolutionis obtinendae ad certum tempus cum reincidentia, quatenus affixi fuerint, non amoveantur; sed dumtaxat tegantur, tectique remaneant durante termino in absolutione praefixo; salva tamen praxi, ibidem servata de eorundem in nonnullis casibus amotione.

§. 16. *De appellatione a sententia definitiva in verum contumacem prolata.*

A sententia definitiva, contra verum contumacem prolata, appellatio non recipiatur, nec inhibitio, aut alia quaevis provisio, durante contumacia, concedatur.

§. 17. *De appellatione in causis criminalibus et sententiis Ordinariorum.*

Ubi in causis criminalibus Ordinarii locorum processerint ex officio, si ab eorundem sententiis appellatio vel ad Metropolitanum, vel ad praedictum judicem interposita fuerit, tunc procuratores Fiscales Curiae Metropolitanae vel tribunalis praefati Delegati, actoris vices gerant, et

instantias, aliosque actus, desuper necessarios, peragant, et prosequantur, ut praedictorum Ordinariorum sententiae confirmationem, et executionem, si ita fuerit justitiae consonum, obtineant. Quod si, dictis Procuratoribus Fiscalibus non citatis vel auditis, contrarias sententias in gradu appellationis proferri contigerit, istae prorsus nullae sint, ac irritae cum omnibus actis gestis; quinimmo praecedentes Ordinariorum sententiae executioni mandentur, perinde ac si appellatio ab ipsis interposita nullatenus fuisset.

§. 18. *De pauperibus litigantibus.*

Pauperibus litigantibus condonentur sportulae, et emolumenta quaecumque, etiam cancellario, alioquin debita. Aliae itidem quaecumque expeditiones gratis dentur, ac etiam copiae publicorum instrumentorum sive testamentorum, necnon regesta, et copiae actorum, transmittendorum ad judicem appellationis: et haec in causis tam civilibus, quam criminalibus. Quo vero ad probationem paupertatis, ea summarie fiat per testes, gratis similiter examinandos: et quoad ipsam paupertatem, stetur arbitrio judicis.

§. 19. *De causis criminalibus Regularium.*

In criminalibus causis Regularium, quando deliquerit intra claustra, Tridentini Concilii et peculiarium illius ordinis, quem quisque delinquens professus fuerit, constitutionum dispositio exacte servetur. Quod si delinquant extra claustra, vel extra Monasterium degant, ab Episcopis, juxta ejusdem Concilii Tridentini, Apostolicarum Constitutionum praescriptum, judicentur, et puniantur. Qui vero ab Episcopi judicio gravamen sibi illatum putaverint, recursum habere poterunt ad antedictum Judicem, qui, ubi appellatio admittenda de jure fuerit, causae revisionem assumet. Quod si quis ab hujus etiam judicis sententia vel decreto se gravatum existimaverit, ea serventur, quae pro appellantibus a decreto judicis delegati, supra exposita sunt. Si vero Praelati exempti, alios Superiores in Regno Siciliae ultra Pharum non habentes, deliquerint, antedictus judex Ecclesiasticus, tanquam ordinarius, respectu exemptorum, contra eos, ut juris fuerit, procedat, servata semper regula circa modum praescripta.

§. 20. *De Judicis Ecclesiastici facultatibus.*

Ne autem de facultatibus antedicti Judicis Ecclesiastici disputatio unquam orivi queat, constanter declaramus, quod ille, uti supra, a Rege

Siciliae ultra Pharum auctoritate Sedis Apostolicae nominatus, et delegatus, quascumque personas adversus sententias, res judicatas, ac contractus quoscumque, prout juris fuerit, in integrum restituendi plenam et liberam licentiam et potestatem exercere possit, et debeat.

§. 21. *De juramentis.*

Juramenta quaecumque ad effectum agendi dumtaxat ex causa, quibuscumque relaxandi.

§. 22. *De absolutione a censuris.*

Quoscumque a quibusvis censuris, et poenis Ecclesiasticis, simpliciter vel ad cautelam, si, et postquam congrue, prout debuerint, tam partibus, quam judicibus, satisfecerint; firmis tamen manentibus, servatisque, respectivae, iis, quae circa modum, et ordinem impertiendae absolutionis superius praescripta sunt, absolvendi.

§. 23. *De absolutione ab excommunicationibus ob varia crimina illatis.*

Quoscumque itidem, qui homicidium, necnon perjurii reatum quomodocumque commiserint, quique bellis interfuerint, et qui adulterium, incestum, fornicationem, et aliud quodcumque flagitium carnis perpetraverint; necnon usurarios, facta tamen usurarum restitutione, ab excommunicationibus, aliisque sententiis, censuris, et poenis Ecclesiasticis, et temporalibus, quas quomodolibet incurrerint, injuncta cuique pro modo culpae poena salutari, et aliis, quae de jure fuerint injungenda, etiam in utroque foro absolvendi.

§. 24. *De censuris per Apostolicas constitutiones inflictis.*

Declaramus tamen, nec praedictum judicem Ecclesiasticum, nec quamcumque aliam Ecclesiasticam personam cujuscumque gradus, dignitatis, et praeeminentiae sit, et quamvis de latere Legatus existat, potuisse aut posse aliquem absolvere a censuris Ecclesiasticis, per Apostolicas constitutiones inflictis, quarum absolutio soli Romano Pontifici reservatur. Et licet hoc ipsum procedat etiam quoad illud genus absolutionis, quod cum reincidentia, et ad effectum agendi tantum, aut ad cautelam, dicitur, et quoad cognitionem, an declaratoria censurarum praedictarum valida fuerit, aut nulla, justa, vel injusta, cum haec quoque omnia Romano Pon-

tifici pro tempore existenti, et Congregationi Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium Immunitatis Ecclesiasticae, et controversiis jurisdictionalibus praepositae, ad id a Sede Apostolica specialiter deputatae, privative quoad omnes alios, etiam de Latere Legatos competat: attentis nihilominus specialibus circumstantiis, animum nostrum moventibus, declaramus, quod praefatus judex Ecclesiasticus, tanquam a charissimo in Christo Filio nostro Carolo VI Siciliae ultra Pharum Rege, ejusque in posterum successoribus, ut supra, deputatus, et delegatus, servatis de jure servandis, et citra quemcumque abusum, concedere possit recurrentibus a gravamine, quod in declaratoria censurarum Sedi Apostolicae reservatarum sibi illatum esse demonstraverint, absolutiones cum reincidentia, ad effecum agendi tantum, et etiam ad cautelam; necnon cognitionem assumere, an praedictae declaratoriae censurarum Sedi Apostolicae reservatarum promulgatae ab Episcopis aut Archiepiscopis Regni Siciliae ultra Pharum fuerint validae, aut nullae, justae vel injustae; ita tamen, ut, si solius nullitatis vitio laborare cognoverint, Episcopo vel Archiepiscopo, qui ad earum declarationem respective processerint, mandet, ut ex integro procedant, reservata post novam declaratoriam absolutione plenaria Sedi Apostolicae. Et quatenus nullitatis, et injustitiae, vel solius injustitiae vitio laborare cognoverit, declaret, recurrentes non incurrisse: et si declaratoriam justam esse deprehenderit, recurrentes pro absolutione ad eandem Sedem Apostolicam remittat. Quod si praefatus judex delegatus ipse fuerit, qui ad declaratorias processerit, et censuratus se gravatum fuisse praetenderit, aut ex capite nullitatis, aut nullitatis et injustitiae, aut solius tantum injustitiae; tunc ea observentur, quae supra statuta fuerunt in casu, quo quis a sententia, aut ab alio quocumque decreto ejusdem judicis se gravatum senserit: novusque judex Ecclesiasticus ea omnia servare teneatur, quae judex ipse delegatus juxta ea quae modo dicta sunt, servare teneatur in casu recursus ad ipsum facti a nulla, vel injusta declaratoria censurarum, Sedi Apostolicae reservatarum, quae ab Episcopis vel Archiepiscopis, respective, fuerint promulgatae.

§. 25. *De literis monitorialibus.*

Praeterea quascumque monitoriales, poenalesque literas in forma *significavit* consueta, contra occultos, et ignotos malefactores, satisfacere; conscios vero relevare differentes, servata tamen forma Concilii Tridentini, necnon Constitutionis Pii Papae V Praedecessoris nostri, super haec editae, concedendi.

§. 26. *De commutatione votorum, deque Matrimonialibus dispensationibus in tertio, et quarto gradu pro pauperibus tantum, et gratiis ex speciali facultate concedendis.*

Nec non vota quaecumque, ultramarino tamen, visitationis liminum Beatorum Petri et Pauli Apostolorum de Urbe, et Sancti Jacobi in Compostella, et castitatis ac religionis votis, exceptis, in alia pietatis opera commutandi. Tum etiam nationis Siculae commoditati et utilitati prospicere volentes, eidem judici, uti supra, nominato, et delegato a Siciliae Rege ultra Pharum, facultatem specialem elargimur matrimoniales dispensationes concedendi in tertio, et quarto gradu; gratis tamen, nulloque recepto, vel minimo emolumento; et favore eorum tantum, qui vere pauperes sunt, et miserabiles, et labore manuum suarum vivunt.

§. 27. *De absolutione a censuris ad effectum praemissorum consequendum.*

Et ut concessione, gratiae, et literae per antedictum judicem, sic, ut supra, concedendae, sublatis obstaculis, suum sortiantur effectum, quascumque personas, ad effectum dumtaxat omnium, et singulorum praemissorum consequendum, ab omnibus, et quibuscumque excommunicationibus, suspensionibus, et interdictis, aliisque Ecclesiasticis censuris, quibus innodati fuerint, absolvendi, et absolutas pronunciandi.

§. 28. *De causis, in quibus agitur de executione literarum Apostolicarum.*

Pro majori tamen cautela, ea, quae infra sequuntur, declaramus, et decernimus; videlicet, non posse, nec debere praedictam judicem sese ingerere in causis, in quibus agitur de executione literarum Apostolicarum, etiam super collatione quorumcumque beneficiorum secularium vel regularium, pro quarum executione certi sunt dati executores, quorum a decreto, seu data executione, si fuerit quoquomodo reclamatum, et de illato gravamine, vel excessu dictum; tunc idem judex in hisce causis in omnibus, et per omnia, ut supra de aliis dictum, et declamatum est, procedat.

§. 29. *De subdelegatis a Judice Ecclesiastico deputandis.*

Deputare etiam non poterit subdelegatos, in dioecesibus praedicti Regni commorantes, multoque minus eis concedere exemptionem a jurisdictione suorum Ordinariorum, praeterquam unum; qui tamen Ecclesiasti-

cus sit, in quacumque Episcoporum residentia, et in praecipuis aliis Regni Civitatibus, ut sunt Drepanum, Therme, Mile, et Masara, seu Augusta; vulgo *Trapani*, *Termini*, *Melazzo*, *et Augusta*, nuncupatis.

§. 30. *De literis patentibus exemptionis.*

Praeterea nemini concedi poterunt literae patentes exemptionis a jurisdictione sui Ordinarii ex titulo inserviendi curiae vel tribunali ipsius judicis delegati; exceptis tantum ministris, et officialibus necessariis: qui tamen in toto Regno non sint ultra quinquaginta, praeter eos, qui praecipuis primae, secundae, et tertiae instantiae ecclesiasticis curiis Panormi inserviunt.

§. 31. *De disciplina, et observantia Regularium.*

Nullatenus quoque idem judex ecclesiasticus nec in prima instantia, nec in gradu appellationis aut recursus, aut per modum provisionis, sese ingerat in quomodolibet concernentibus disciplinam, et observantiam regularem personarum utriusque sexus; distributionem officiorum; collocationem regularium in uno aut altero Monasterio aut conventu; ordinationes circa chorum, et allocutorium monialium, earumque clausuram; designationes cellarum, aliaque similia; sed in his omnibus procedatur ab iis, ad quos pertinet, juxta sacros Canones, statuta singulorum ordinum, et Apostolicas Constitutiones.

§. 32. *De praesidibus capitulorum, et Superioribus, atque Officialibus in Monasteriis.*

Caveat similiter, ne deputet praesides capitulorum, Superiores vel Abbatissas, Vicarios vel Vicarias, vel qualescumque Officiales in Monasteriis vel domibus regularibus utriusque sexus ex quocumque titulo vel colore, sive inconvenientium, sive dissidiorum, sive discrepantiae suffragiorum, etiam per viam actuum provisionalium; sed omnino liberae remaneant, juxta sacrorum Canonum praescriptum, et ipsorum ordinum regularium statuta, electiones, et deputationes omnium Praelatorum, et officiorum.

§. 33. *De Magistris praelectoribus et rectoribus studiorum.*

Itidem nequeat, etiam per modum provisionis, deputare magistros, lectores, rectores studiorum, neque in possessione munerum, vel offi-

ciorum confirmare eos, qui, finito tempore, a constitutionibus suorum ordinum praescripto, debent illa dimittere, vel qui remoti a legitimis superioribus fuerint. In causis autem inter regulares, vere contentiosis, et in quibus esse potest de jure locus appellationi, expleto cursu judicii in unoquoque ordine regulari, a suis Constitutionibus praefinito, si succumbentes prosequi intendant; tunc causae ad praedictum judicem Ecclesiasticum devolvantur, qui procedere teneatur, servatis in omnibus, et per omnia iis, quae supra, quoad alias causas statuta sunt; ita tamen, ut in causis nullitatis professionis tam ante, quam post elapsum quinquennii, nullo modo se interponat; sed illae ad normam omnino sacrorum Canonum, et Sacri Concilii Tridentini sessione xxv *de regularibus* cap. xxix cognoscantur, et terminentur.

§. 34. *De usu jurisdictionis Episcopis a Concilio Tridentino concessae.*

Ad haec Delegatus non impediat usum jurisdictionis, a Sacro Concilio Tridentino Episcopis, uti Sedis Apostolicae Delegatis, in exemptos saeculares Clericos attributae; facultatem tamen habet idem judex Ecclesiasticus procedendi etiam in prima instantia in eorumdem clericorum saecularium exemptorum causis, tam civilibus, quam criminalibus, easdemque, juris ordine servato, cognoscendi, ac judicandi; Et in casu appellationis a decretis vel sententiis ejusdem judicis delegati, in omnibus ea serventur, quae supra hac de re statuta sunt.

§. 35. *De gravioribus Episcoporum causis.*

Quoad graviores Episcoporum, et Archiepiscoporum causas, servetur omnino dispositio sacrarum Constitutionum, et Sacri Concilii Trideutini sessione xxiv cap. v *de Reformatione*. In aliis vero minoribus, et civilibus causis, in quibus Episcopi aut Archiepiscopi Regni Siciliae ultra Pharum, non actores, sed rei sunt, delegatus jus habet judicandi etiam in prima instantia, si causa sit Archiepiscopi vel Episcopi exempti a jurisdictione metropolitica (et signanter quoad omnes in causis solutionis pensionum), et in secunda tantum instantia, si causa sit Episcopi, juri Metropolitico subjecti. Tunc enim in prima instantia causa ab Archiepiscopo erit judicanda. In casu autem appellationis a judicio delegati, serventur omnia in superioribus disposita.

§. 36. *De officio Judicis Ecclesiastici erga mandata Apostolica.*

Denique, ut nos, nostrique successores Romani Pontifices, diligenter curabimus, ut supra disposita, ac statuta adamussim serventur, quae vim, et effectum habere concordiae statuimus, et decernimus: nec quidquam a nostris ministris sub quovis praetextu vel colore peragatur, quod eorumdem observantiam, et executionem retardare vel impedire possit; ita dictus judex Ecclesiasticus nullas sibi sumat partes, etiam per modum provisionis, vel sub alio quovis praetextu, contra ordinationes, et mandata, quae vel nostra, vel nostrorum pro tempore successorum propria manu per speciale rescriptum signata, et subscripta erunt: nec eorum executionem, quantum in ipsomet sit, audeat impedire vel retardare; sed eisdem debita reverentia, observantia, et executio omnino praestetur.

§. 37. *Clausulae.*

Decernentes, omnia, et singula, in Superioribus expressa per nullum Patriarcham, Archiepiscopum, Episcopum, aliasque alia auctoritate, dignitate, et praeeminentia fulgentes, impugnari unquam posse, aut debere, praesentesque semper, et perpetuo validas, et efficaces esse, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere debere, atque ab omnibus, et singulis, ad quos spectat, sive spectabit, eas firmiter, et inviolabiliter observandas esse, nulloque unquam tempore notari, retractari, invalidari, inque jus, vel controversiam vocari posse; ipsasque praesentes sub quibuscumque gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, aliisque contrariis dispositionibus, etiam per nos ipsos, et successores nostros Romanos Pontifices factis, et faciendis, concessis, et concedendis, minime comprehendi; sed statuimus, easdem has literas, tanquam ad Ecclesiarum Siciliae tranquillitatem et pacem a nobis editas, semper omnino excipiendas; et quidquid secus super his, ut praefertur, per nos approbatis, a quoquam quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum, et inane decernimus, non obstantibus consuetudinibus, privilegiis, et indultis, quomodocumque in contrarium praemissorum alias concessis.

§. 38. *Nemo has literas infringere audeat.*

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae Constitutionis, concordiae, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumserit, indignationem Omnipotentis Dei

ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo vigesimo octavo, tertio Kalendas Septembris, Pontificatus nostri Anno Quinto. (*)

VI. *Real Decreto relativamente al regio Exequatur che dalla prima Camera del Supremo Consiglio di Cancelleria si dovrà interporre in dorso della domanda.*

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec., INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec., GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Desiderando che in tutto il nostro regno si dia libera e pronta esecuzione a tutte le bolle, brevi, e spedizioni della Corte di Roma: e volendo a tal effetto dare gli ordini opportuni per la pronta esecuzione delle suddette spedizioni in tutti i nostri dominii;

Veduti gli articoli 18 e 20 n. 11 della nostra legge del dì 22 di dicembre 1816 (**), e l'articolo 23 del Concordato da Noi ultimamente fatto con la Santa Sede;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. I. Le circolari, leggi e decreti risguardanti la necessità di ottenere il nostro permesso prima di ricorrere a Roma, conosciuto sotto il nome di *liceat scribere*, sono rivocati.

II. Da oggi innanzi per la interposizione del nostro regio *exequatur* senz' aversi più ricorso a Noi per la real segreteria e ministero di Stato degli affari ecclesiastici, come finora si è praticato, basterà che le bolle, brevi ed altre spedizioni della Corte di Roma, per le quali è stato finora necessario il nostro regio *exequatur*, vengano esibite al nostro supremo Consiglio di Cancelleria per la spedizione del detto regio *exequatur*, dirigendosi le domande al nostro ministro cancelliere.

(*) *Ved.* Bullarium Romanum, *seu novissima et accuratissima Collectio Apostolicarum Constitutionum etc. ed. Cocquelines. Romae* 1736, *tom. XII*, *pag.* 291 *n. CCXXXIII.*

(**) Art. XVIII. Le parti interessate potranno esporre alle Camere le loro ragioni con memorie: proibendosi espressamente le discussioni e parlate di avvocati.

Art. XX. Saranno rimesse all'esame del supremo Consiglio di Cancelleria, o di una delle sue Camere, secondochè giudicheremo più conveniente al nostro real servizio, ed al bene e vantaggio de' nostri amatissimi sudditi;

N.° 11. Tutti gli atti risguardanti l'esercizio della suprema regalia del regio *Exequatur.*

III. La sola prima camera del detto nostro supremo Consiglio provvederà sollecitamente, ed in preferenza di ogni altro affare, per la interposizione de' regii *exequatur*.

IV. Non incontrando dubbio, la suddetta camera interporrà in dorso della stessa domanda il regio *exequatur*, con le formole e clausole che è stato sempre solito di apporsi. Incontrandosi dubbio, sia per memorie esibite dalle parti interessate, a' termini dell' articolo 18 della citata nostra legge de' 22 dicembre 1816, sia di uffizio, la mentovata camera rimetterà sollecitamente a Noi il suo avviso per la risoluzione.

V. Il nostro consigliere e segretario di Stato ministro cancelliere è incaricato della esecuzione del presente decreto. Napoli, il dì 6 aprile 1818.

FERDINANDO.

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere,

MARCHESE TOMMASI.

VII. *MINISTERIALE E LETTERE APOSTOLICHE intorno alla nuova Circoscrizione da farsi delle Diocesi de' reali Dominii al di qua del Faro.*

A TUTTI GLI ORDINARII DE' REALI DOMINII AL DI QUA DAL FARO.

Avendo S. M. comandato, che si dia subito esecuzione alle Lettere Apostoliche, disposte sotto la data dei 3 del corrente mese dalla Santità del Regnante Sommo Pontefice PIO VII in ordine alla nuova Circoscrizione da farsi delle Diocesi di questi reali Dominii, convenuta coll' articolo 3 del Concordato del dì 16 febbraio 1818; nel Real Nome rimetto qui acchiusa a V. S. Illustrissima e Reverendissima una stampa delle dette lettere, firmata dal Segretario di Stato di Sua Santità Cardinal Consalvi, affinchè a posta corrente me ne avvisi la ricevuta. Napoli, 7 aprile 1818.

MARCHESE TOMMASI.

Venerabilibus Fratribus Archiepiscopis et Episcopis ac dilectis filiis Capitulis et Canonicis Ecclesiarum vacantium Ditionis citra Pharum utriusque Siciliae regni.

PIUS PAPA VII.

VENERABILES FRATRES AC DILECTI FILII SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Jam inde ab anno 1741 quo inter Sanctam hanc Sedem, et Carolum III utriusque Siciliae Regem Conventio inita fuit, nonnullae Episcopales Sedes ad eam partem istius Regni quae citra Pharum est posita pertinentes adeo exiguis, angustisque finibus circumscriptae, earumque Mensarum reditus tantae tenuitatis erant, ut Episcopalis ibidem dignitas, cujus omnem aequum est haberi rationem, prorsus vilesceret. Gravis adeo haec causa communi omnium opinione probata tunc visa est, ut ad remedium huic malo afferendum, unionem nonnullarum Sedium Episcopalium, in Conventione ipsa, utraque Contrahentium pars prorsus necessariam agnoverit, quin tamen ea unio revera peracta fuerit.

Multo autem magis eam perfici nunc tandem oportere cognovimus, cum illarum aliarumque etiam Sedium conditio, temporum vicissitudine et asperitate, tanto in prae-

Ai Venerabili Fratelli gli Arcivescovi ed i Vescovi, ed ai diletti figli i Capitoli e i Canonici delle Chiese vacanti de' Dominii di qua dal Faro del regno delle Due Sicilie.

PIO PAPA VII.

VENERABILI FRATELLI E DILETTI FIGLI SALUTE ED APOSTOLICA BENEDIZIONE.

Fin dall' anno 1741, quando tra questa Santa Sede e 'l Re delle Due Sicilie Carlo III fu celebrato un Trattato di Accomodamento, si ebbero in considerazioni alcune Sedi Vescovili del regno al di qua dal Faro, la giurisdizione delle quali da brevissima estensione circoscritta, e le rendite delle Mense di esse scarse e tenui troppo essendo, facean sì che la dignità episcopale, di cui convenevol cosa era prenderne tutto il conto dovuto, in un certo avvilimento ed abbiezione si rimanesse. Una tal considerazione sembrò fin d' allora poggiata sopra motivi così gravi, che si stimò di comune accordo nel Trattato stesso apporvi rimedio con un piano di unione; ma, sebbene da ambe le parti conosciuta si fosse tale unione assolutamente necessaria, pur nondimeno essa non ebbe mai il bramato effetto.

Intanto, per le vicende e le calamità degli ultimi tempi, la condizione e di quelle e di altre Sedi Vescovili essendo maggiormente deteriorata, l'unione, fin d' allora me-

sentiarum sit deterior effecta. Quare Articulo III Conventionis inter Nos et carissimum in Christo Filium Nostrum FERDINANDUM I *istius Regni spectatissimum Regem nuper initae mutua consensione statutum est, in praedicta citra Pharum Ditione novam esse faciendam Dioecesium circumscriptionem, quae quidem ejusmodi erit ut Dioeceses, seu Territorium Ecclesiarum illarum, quae ob nimiam redituum tenuitatem, vel obscuritatem locorum in quibus Episcopi Sedes constituta est, aut ob alias justas et rationabiles causas, ne tanquam Concatedrales quidem conservari poterunt, iis Ecclesiis aut integre, aut ex parte adjungantur quae conservabuntur.*

ditata e proposta, è divenuta oggi molto più imponente e indispensabile. Per la qual cosa con l'Articolo III del nuovo Concordato poc'anzi conchiuso tra Noi e 'l Carissimo Nostro Figlio in G. C. FERDINANDO I, gloriosissimo Re di cotesto regno, di mutuo consenso si è stabilito, che nei predetti Dominii di qua dal Faro si dovesse eseguire una nuova Circoscrizione di Diocesi; la qual Circoscrizione dovrà esser regolata così, che le Diocesi, ossia il Territorio di quelle Chiese le quali o per la troppa scarsezza delle rendite, o per la minor importanza de' luoghi ne' quali è posta la Sede, o per altre giuste e ragionevoli cagioni non possono esser conservate nè meno come Concattedrali, sieno o in tutto o in parte aggiunte e incorporate alla Diocesi ossia Territorio di quelle che saran conservate.

Habetis consilii Nostri rationem, Venerabiles Fratres, ac Dilecti Filii: antequam vero illud opere compleamus, has ad Vos dandas esse litteras judicavimus, ut unusquisque ex Vobis qui in nova hac Dioecesium divisione interesse habet, a Nobis ipsis cognoscat quam justae et graves causae Nos ad hanc ineundam rationem induxerint, atque in eam prompto libentique animo assentiatur; eo vel magis quod persuasum esse debet Vobis, in constituenda circumscriptione ipsa, fidelium commodum, et spiritualem eorum utilitatem omnino Nos propositam habituros. Minime vero dubitamus quin Vos hortationi huic No-

Eccovi esposta, Venerabili Fratelli e Diletti Figli, tutta la nostra intenzione. Prima però di eseguirla e perfezionarla, abbiamo stimato dirigervi le presenti Nostre Lettere, affinchè ciascheduno di Voi, che di questa nuova divisione di Diocesi abbia ad avere interesse, senta da Noi stessi quanto siano stati gravi e giusti i motivi che ci hanno ad essa determinati, e con tutta la prontezza di animo e con pieno acconsentimento ci aderisca: maggiormente perchè potete esser pienamente persuasi che Noi, nello stabilire tal Circoscrizione, avremo sempre fissi gli occhi al maggior comodo de' Fedeli, e al maggiore spirituale vantaggio

strae, facilem sitis aurem praebituri, celerique responso Vestro effecturi, ut quod concordibus animis Regem inter et Nos hac de re conventum est quam citissime exequi valeamus. Interea fausta a Domino, feliciaque omnia adprecamur Vobis ex corde, et Apostolicam Benedictionem pignus benevolentiae Nostrae peramanter impertimur.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem die 3 Aprilis Anni MDCCCXVIII Pontificatus Nostri Anno XIX.

PIUS PAPA VII.

Concordat cum originali.

L. ✠ S.

H. Card. Consalvi.

delle loro anime. Persuasi che accoglierete queste Nostre esortazioni con tutta quella docilità e sommessione di cui la vostra pietà ci assicura, e che con eguali sentimenti accompagnerete le sollecite risposte che attendiamo da Voi, ci auguriamo di poter prestissimamente eseguire quanto su tale oggetto si è già concordemente convenuto tra il Re Vostro Sovrano e Noi. Ed augurandovi dal Signore ogni prosperità desiderabile, vi concediamo con tutta l' effusione del nostro cuore l' Apostolica Benedizione pegno della nostra benevolenza.

Dato in Roma presso S. M. Maggiore il dì 3 Aprile dell' anno 1818, decimonono del Nostro Pontificato.

PIO PAPA VII.

Concorda con l' originale.

Luogo ✠ del Sigillo.

E. Card. Consalvi.

VIII. *Ministeriale sulle cause ecclesiastiche pendenti.*

A tutti gli Ordinarii de' Reali Dominii al di qua dal Faro.

Non dovendo più, dopo il Concordato conchiuso col S. Padre il dì 16 febbraio 1818, aver luogo il sistema, sinora osservato in questa parte de' reali Dominii, di destinarsi da S. M. nelle cause ecclesiastiche, decise o da Ordinarii non soggetti a Metropolitani, o da questi ultimi, de' giudici di appello, o di revisione in persone di altri Vescovi; ha la M. S. comandato, che tutte le cause ecclesiastiche, per le quali avea luogo per lo passato il mentovato sistema, vengano regolate secondo gli articoli 20, e 22 del detto Concordato; e che per conseguenza l' Arci-

Vescovo di Amalfi, ed il Vescovo di Calvi, che si trovavano destinati da S. M. per giudici di appello, il primo per la provvista della vacante Teologale della Cattedrale di Ostuni, e per la reintegra di D. Francesco Apa all' Arcipretura della Cattedrale di S. Severina, e l' altro per la destinazione di D. Giuseppe Arminio alla dignità di Cantore curato della Cattedrale di Bisaccia; e la Camera di giustizia e degli affari ecclesiastici del Supremo Consiglio di Cancelleria, che si trovava delegata a rivedere la provvista di una partecipazione vacante nella chiesa di Oliveto in diocesi di Conza, desistano dall' esecuzione degl' incarichi avuti: dovendo le parti ricorrere alla S. Sede, a tenore del citato articolo 22. Napoli, 11 aprile 1818.

Marchese Tommasi.

IX. *Ministeriale sulla esatta osservanza della Bolla di Benedetto XIII relativa ai privilegii del Tribunale della Monarchia di Sicilia.*

Al Ministro di Stato, residente presso S. A. R. il Duca di Calabria in Palermo.

Eccellenza,

Informata Sua Maestà, che il tribunale della Regia Monarchia in Sicilia nell' esercizio delle sue funzioni talvolta, per l' insistenza delle parti, oltrepassi i confini fissati dalla Bolla del Sommo Pontefice Benedetto XIII, nella quale si contengono i canonici privilegii di esso tribunale; mi ha comandato di far sentire a V.E. (come nel Real Nome eseguo) esser sovrana volontà della Maestà Sua, che si dispongano gli ordini, onde l' indicato tribunale nelle sue procedure si contenga strettamente ne' limiti della sopraddetta Bolla Benedettina. Napoli, 29 aprile 1818.

Marchese Tommasi.

X. *Ministeriale e Lettere Apostoliche sull' abolizione delle feste di semplice precetto, e sulla riduzione di quelle di doppio precetto e delle vigilie.*

A tutti gli Ordinarii de' Reali Dominii al di qua e al di là del Faro.

Il Santo Padre, uniformemente a quanto ha luogo nella Chiesa di Roma, si è compiaciuto di accordare per il Regno delle Due Sicilie l' abolizione di tutte le Feste importanti il solo obbligo di sentir la Messa, e la riduzione di quelle di doppio precetto, e delle vigilie. Ed essendo

del corrispondente Breve Apostolico pervenute nel Ministero di Stato degli Affari Ecclesiastici le stampe in forma legale; Sua Maestà ha ordinato, che le medesime sieno diramate a tutti gli Arcivescovi, Vescovi, Abati e Vicarii de' Reali Dominii al di qua e al di là dal Faro, affinchè da essi vengano pubblicate nelle rispettive loro Diocesi, e ne sia ordinata l' esecuzione.

Il che nel Real Nome partecipo a Lei, e le rimetto una delle dette stampe, per la sua intelligenza, e per lo adempimento. Napoli, 29 aprile 1818.

MARCHESE TOMMASI.

VENERABILIBUS FRATRIBUS ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS, AC DILECTIS FILIIS ORDINARIIS, ET CAPITULIS ECCLESIARUM VACANTIUM REGNI UTRIUSQUE SICILIAE.

PIUS PAPA VII.

Venerabiles Fratres ac Dilecti Filii, Salutem et Apostolicam Benedictionem.

Paternae charitati, qua Christifideles omnes in Domino complectimur, illud maxime consentaneum videtur, ut, dum spirituali Populorum utilitati prospicimus, temporalibus eorum necessitatibus opportune ac salubriter pro temporum ac locorum ratione providere non recusemus. His igitur de causis propenso excepimus animo preces carissimi in Christo filii nostri FERDINANDI regni utriusque Siciliae Regis illustris, qui cum a dierum festorum, summa licet sapientia, et magna cum animarum utilitate jam in Ecclesia institutorum, in suis citra et trans Pharum ditionibus

AI VENERABILI FRATELLI GLI ARCIVESCOVI E I VESCOVI, E AI DILETTI FIGLI GLI ORDINARII E I CAPITOLI DELLE SEDI VACANTI DELLE CHIESE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

PIO PAPA VII.

Venerabili Fratelli e diletti Figli, Salute e Apostolica Benedizione.

AL paterno affetto, col quale abbracciamo nel Signore tutt' i Fedeli, sembra che sia sopra ogni altra cosa consentaneo ciò, che, mentre attendiamo a promuovere gli spirituali vantaggi de' popoli, non abbiamo a ricusarci, per quanto le circostanze de' tempi e de' luoghi opportunamente esigono, di provvedere eziandio ai loro temporali bisogni. Per queste ragioni adunque abbiamo favorevolmente accolte le preghiere del Nostro carissimo Figlio in Cristo, l'illustre Re del regno delle Due Sicilie, FERDINANDO, il quale, vedendo che ne' suoi dominii di qua e di là dal Faro l' insensibile accresci-

numero sensim tractu temporis adaucto, non levia incommoda quoad Subditorum suorum temporalia negotia, praesentium temporum inopia, prodire videat, eis pro suo in subjectos sibi Populos studio consulere capiens, a Nobis flagitavit; ut eosdem a nonnullorum festorum dierum praecepto solutos omnino esse, iisque diebus laboriosis exercitationibus, servilibusque operibus vacare posse, Apostolica auctoritate Nostra indulgeamus. Itaque ejusdem Regis votis, quantum in Domino possumus, obsequi, ac Populorum necessitatibus, et conscientiae consulere volentes, Vobis Venerabiles Fratres ac Dilecti Filii, committimus, et mandamus, ut in praefatis Ditionibus, unusquisque in sua Dioecesi, novam hanc de festis diebus, ac de vigiliis observandis legem, in quam maturo consilio, ac perpensis omnibus descendimus, auctoritate Nostra Apostolica enunciet, ac edicat.

Retineantur nempe, praeter universos dies dominicos per annum, Festa sequentia, videlicet Circumcisionis Domini Nostri Jesu Christi, Epiphaniae Domini, Purificationis. Beatissimae Virginis Mariae, Annunciationis ejusdem Beatissimae Virginis, S. Joseph Patriarchae, Ascen-

mento col volger degli anni avvenuto de' dì festivi, comechè con somma saviezza e con grande utilità delle anime nella Chiesa istituiti, venga a produrre non leggieri incomodi relativamente agli affari temporali de' suoi sudditi, attese specialmente le calamità de' tempi presenti; e desiderando di somministrare ad essi tutt' i mezzi possibili per migliorarli, ha con istanze domandato da Noi che con la Nostra Apostolica Autorità si promulgasse un Indulto col quale fossero essi interamente sciolti dal precetto di alcuni de' detti giorni, e potessero in essi con più agio attendere ai lavori ed alle opere servili. Per la qual cosa volendo Noi secondare, per quanto nel Signore possiamo, i voti del Re, e provvedere alle necessità e alla coscienza de' suoi popoli, commettiamo a Voi, Venerabili Fratelli, e diletti Figli, e vi ordiniamo, che nei predetti dominii, ciascheduno di Voi per la sua Diocesi, annunzii e pubblichi in nome della Nostra Apostolica Autorità questa nuova Legge su la osservanza de' giorni festivi e delle vigilie, alla quale non senza maturo consiglio e discussione di quanto occorreva siam devenuti.

Oltre a tutte le Domeniche dell'anno, si ritenga l' osservanza delle seguenti Feste, cioè: Il giorno della Circoncisione del Nostro Signor Gesù-Cristo; della Epifania del Signore; della Purificazione della Beatissima Vergine Maria; dell' Annunziazione dell' istessa Beatissima Vergine; del

sionis Domini in Coelum, Solemnitas Corporis Domini, Festum S. Joannis Baptistae, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, Assumptionis Beatae Mariae Virginis in Coelum, Nativitatis ejusdem Beatissimae Virginis, Omnium Sanctorum, Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae, Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi: Pro Urbe vero Neapolis tantum retineantur Festa S. Januarii, et S. Antonii de Padua, ac pro Urbe Panormi Festum S. Rosaliae Virginis. Festa autem Patronorum principalium singularum Civitatum, Oppidorum, et Locorum, quibus adjunctum sit praeceptum abstinendi ab operibus servilibus, transferantur cum respectiva Officiorum, et Missarum celebratione ad proximum diem dominicum, eoque impedito ad diem dominicum proxime sequentem. In praedictis igitur omnibus festis diebus, pro veteri Ecclesiae Catholicae instituto, Christifideles Sacris adesse, et a servilibus operibus abstinere omnino debebunt.

Lex autem jejunii in ditionibus citra et trans Pharum, praeter Quadragesimam, et quatuor anni tempora observabitur in vigiliis Pentecostes, S. Joannis Baptistae, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, Assumptionis Beatissimae Virginis Mariae, Festi Omnium Sanctorum, Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi; et in universa parte Regni trans Pharum in vigilia Conceptionis B. Mariae Virginis. In reliquis vero

Patriarca S. Giuseppe; dell' Ascensione del Signore al cielo; della solennità del Corpo del Signore; di S. Giovanni Battista; de' Santi Apostoli Pietro e Paolo; dell' Assunzione della Beata Vergine Maria in cielo; della Natività della medesima B. Vergine; di tutt' i Santi; della Concezione di Maria Santissima; e della Natività del Nostro Signor Gesù-Cristo: Per la città di Napoli poi solamente si conservino le Feste di S. Gennaro e di S. Antonio di Padova, e per la città di Palermo quella di S. Rosalia vergine. Ma le Feste de' Patroni principali di tutte le altre città castella e luoghi, alle quali trovasi aggiunto il precetto di astenersi dalle opere servili, si trasferiscano alla prossima Domenica, o, questa impedita, all' altra che segue, unitamente alla rispettiva celebrazione degli Ufizi e delle Messe. E in tutti i predetti giorni festivi, conformemente all' antico istituto della Chiesa Cattolica, dovranno i fedeli assolutamente assistere alla Messa ed astenersi dalle opere servili.

Riguardo poi alla legge del digiuno ne' dominii di qua e di là dal Faro, oltre al corso della Quaresima e ai giorni delle quattro *tempora*, si osserverà il digiuno nelle seguenti vigilie, cioè della Pentecoste, di S. Giovanni Battista, de' Santi Apostoli Pietro e Paolo, dell' Assunzione della Beatissima Vergine Maria, della Festa di tutti i Santi, e della Natività del Nostro Signor Gesù-Cristo; e in tutta la parte del

Festis supra non recensitis, non solum laboriosas artium exercitationes, et servilia opera permittimus, et indulgemus, sed insuper eosdem Christifideles ab obligatione audiendi Missam in praedictis Festis, et in diebus praecedentibus seu vigiliis jejuniis jejunandi (dummodo aliunde vel ratione Quadragesimae, vel ratione quatuor temporum jejunium non praecipiatur) de Apostolicae benignitatis dispensatione absolvimus, et liberamus.

regno di là dal Faro nella vigilia della Concezione della B. Vergine Maria. In tutte le altre Feste poi, delle quali non si è fatta menzione qui sopra, non solamente permettiamo e concediamo che si possa lavorare ed esercitare le opere servili, ma ancora con Apostolica autorità e clemenza assolviamo ed esentiamo i medesimi Fedeli e dall' obbligo di assistere alla Messa nelle predette Feste, e dalla osservanza del digiuno ne' giorni che le precederanno con tale assegnazione; purchè però in detti giorni non concorra o il digiuno Quaresimale o quello delle quattro *tempora*.

Sed quoniam dum Populorum conscientiae consulimus, et eorum qui in sudore vultus sui panem comedunt indigentiae providemus, Sanctorum venerationem, et salutarem Christifidelium poenitentiam minuere non intendimus, ideo Sanctorum, ac solemnitatum Officia, et Missas, tam in iisdem abrogatis festis, quam in eorum vigiliis retineri, et sicut prius in quacumque Ecclesia celebrari mandamus. Sacrum vero jejunium, quod in praedictis vigiliis, et aliis pariter per praesentem abrogatis, habebatur, in singulas ferias sextas, et sabbata sacri Adventus transferendum, ibidemque quotannis servandum edicimus, et constituimus.

Ma poichè, mentre provvediamo alla coscienza de' popoli, e sovveniamo alla indigenza di coloro che mangiano del pane nel sudore della loro fronte, non intendiamo diminuire la venerazione de' Santi e la salutare penitenza dei Fedeli; perciò ordiniamo che si debbano ritenere e continuare a celebrare gli Ufizi e le Messe de' Santi e delle solennità tanto ne' rispettivi giorni di Festa già abrogati, quanto nelle loro vigilie, allo stesso modo che in ciascheduna Chiesa per lo innanzi si praticava. Riguardo però al sacro digiuno, ch' era annesso alle predette vigilie con la presente abrogate, vogliamo ed ordiniamo che esso sia osservato in ogni anno ne' Venerdì e ne' Sabati delle settimane del sacro Avvento.

Ut autem non solum Clerici, et divites homines saeculares, qui etiam diebus non festivis sacrosancto Mis-

Inoltre: Affinchè non solo il Clero e i Laici benestanti di ciascun luogo, i quali anche ne' giorni non fe-

sae Sacrificio, ac Divinis Officiis, quod vehementer cupimus adesse possunt, sed etiam ii qui rusticis detenti laboribus Ecclesias diebus tantum festis adeunt, sanctorum Apostolorum, ac Martyrum, quorum Solemnitates superius abrogavimus, memoriam servent, ac venerentur, volumus, ac praecipimus, ut die vigesimanona Junii ultra praecipuam Sanctorum Petri et Pauli solemnitatem, etiam aliorum Apostolorum, et Martyrum memoria celebretur. Quare die vigesimanona Junii in Calendariis Ecclesiasticis ita Festum inscribendum erit - Sanctorum Petri et Pauli, et Commemoratio omnium Sanctorum Apostolorum, ac Sanctorum Martyrum, ac tam in Officio, quam in Missa addentur Commemorationes de Communi Apostolorum, et de Communi plurimorum Martyrum.

Haec nos, Venerabiles Fratres ac Dilecti Filii, non minus spiritualem, quam temporalem Populorum istorum utilitatem intuentes sancienda esse judicavimus. Plurimum vero in sollicitudine, ac pastorali vigilantia vestra confidimus, Vos sedulitate, studioque vestro effecturos, ne quid e divino cultu detractum videri possit, sed quo minor Festorum dierum factus est numerus, eo major sit in Populorum animis pietatis fervor, ac devotio. Proinde vehementer cupimus, et in Domino Vos hortamur, Venerabiles Fratres ac Dilecti Filii, ut Populos spirituali curae vestrae commissos dili-

stivi posson assistere alla Messa e ai divini Ufizi, siccome ardentemente desideriamo; ma ancora tutti quelli che addetti alle opere di campagna si portano alla Chiesa soltanto ne' dì festivi, conservino la memoria e la venerazione de' Santi Apostoli e de' Martiri, le solennità de' quali sono state di sopra abrogate, vogliamo ed ordiniamo che nello stesso giorno 29 di Giugno, oltre alla principale solennità de' Santi Pietro e Paolo, si faccia la Commemorazione degli altri Apostoli e Martiri. Per la qual cosa nel detto giorno 29 di Giugno nei Calendarii Ecclesiastici si adoprerà la seguente descrizione - Festa de' Ss. Pietro e Paolo, e Commemorazione di tutti i Santi Apostoli e de' Santi Martiri - E tanto nell' Ufizio che nella Messa si aggiungeranno le Commemorazioni rispettive prese dal comune de' Santi Apostoli e dal comune di più Martiri.

Questo è quanto, Venerabili Fratelli e diletti Figli, abbiamo giudicato dover decretare, non avendo altro riguardo che agli spirituali non meno, che a' temporali vantaggi di cotesti popoli. Confidiamo però moltissimo nella vostra pastorale sollecitudine e vigilanza, che con la vostra diligenza e col vostro impegno vi adoprerete che niente possa apparire diminuito dal culto divino; e che quanto minore sia stato fatto il numero de' giorni festivi, tanto maggiore sia ne' cuori de' popoli il fervore della pietà e la divozione. Desideriamo perciò grandemente, e nel Signore vi esortiamo, Venerabili Fra-

genter edocendos curetis, quae ad justam legitimamque dierum festorum celebrationem pertinent, quo ardore, quaque spiritus humilitate adstare sanctissimo Altaris Sacrificio, quo studio, qua frequentia Divinis Officiis, sacris Concionibus, et Christianae Doctrinae Institutionibus interesse debeant; et diligentissimam detis operam, ne per eos dies Christifidelium corda crapula, et ebrietate, et saecularibus cogitationibus graventur. Quae omnia a Pastorali sollicitudine Vestra Nobis maxime pollicentes in Pontificiae Charitatis pignus Apostolicam Benedictionem Vobis, Venerabiles Fratres ac Dilecti Filii, vestraeque fidei commissis Populis peramanter impertimur.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die decima Aprilis MDCCCXVIII *Pontificatus Nostri Anno Decimonono.*
H. Card. Consalvus.

telli e diletti Figli, che vi applichiate con tutta la diligenza ad istruire le popolazioni alla vostra spiritual cura commesse in tutto ciò che riguarda la giusta e legittima celebrazione de' giorni festivi, con quale ardore, e con quanta umiltà di spirito si debba assistere al santissimo Sacrifizio dell'Altare, con quale impegno e con quale frequenza intervenire ai divini ufizi, ai sacri sermoni, ed ai catechismi; ed ogni altro mezzo adoperiate affinchè i cuori de' Fedeli nel ricorrimento di quei giorni non abbiano ad essere aggravati dalla crapula, dalla ubbriachezza, e da' pensieri e desiderii del mondo. Sicuri che la vostra pastorale sollecitudine s' impegnerà tutta per lo adempimento di quanto vi abbiamo espresso, concediamo a Voi, Venerabili Fratelli e diletti Figli, e ai popoli alla vostra cura commessi l' Apostolica Benedizione in pegno del nostro pastorale affetto.

Dato in Roma presso S. Maria Maggiore sotto l' anello del pescatore il dì dieci di Aprile dell' anno 1818, decimonono del nostro pontificato.
E. Card. Consalvi.

XI. *Ministeriale per la condonazione delle tasse nella provvista de' Canonicati vacati a tutto l' anno 1817.*

A tutti gli Ordinarii de' Reali Dominii al di qua dal Faro.

Il Santo Padre avendo benignamente aderito alle premure fattegli da Sua Maestà, ha ordinato alla Dateria, che per la provvista di tutt' i Canonicati vacati a tutto l' anno 1817 in mesi riserbati alla S. Sede, si condonino interamente le tasse, e non si paghino se non le sole piccole spese di esercizio per gli amanuensi.

Il che nel Real Nome partecipo a Lei per l' intelligenza sua, e degl' interessati nelle cennate provviste. Napoli 6 Maggio 1818.

Marchese Tommasi.

XII. *Ministeriale intorno alla dotazione de' Capitoli, de' Seminarii e delle Parrocchie.*

A TUTTI GLI ORDINARII DE' REALI DOMINII AL DI QUA DEL FARO.

Nell' Art. 5 dell' ultimo Concordato è detto, che ciascuna Chiesa, sia Arcivescovile, sia Vescovile, avrà il suo Capitolo, e Seminario, ai quali sarà conservata se sufficiente, o accresciuta se mancante in parte, e se fosse necessario, anche per intero assegnata una sufficiente dote in beni stabili. Nell' Articolo poi 7 dello stesso Concordato viene espresso, che le Parrocchie, le quali non hanno una sufficiente congrua, avranno un supplimento di dote a proporzione del numero di anime ad esse addetto.

Or perchè possa adempirsi a ciò che si è disposto nei rapportati due Articoli, S. M. ha ordinato, che tutti gli Ordinarii mandino sollecitamente 1.° un distinto stato dei rispettivi loro Capitoli, indicando il numero, e la graduazione degl' individui che li compongono, e la rendita delle diverse loro prebende; e qualora essi Capitoli avessero una massa comune, in tal caso ne espressino la rendita totale: 2.° rimettano uno stato dettagliato delle attuali rendite dei loro Seminarii coi pesi, distinte da quelle che sieno addette a piazze franche di Regia provvista, o dei Comuni, o dei particolari; additando a un dipresso qual numero di Seminaristi possano le Diocesi rispettivamente assegnarvi, e di qual mantenimento abbiano essi Semnarii preciso bisogno: e 3.° finalmente trasmettano uno stato delle Parrocchie esistenti nelle loro Diocesi, dell' attuale congrua delle medesime, e del numero di anime, che a ciascuna di esse trovasi assegnato. Ed affinchè senza perdita di tempo possano eseguirsi i lavori, di cui si tratta, la M. S. vuole, che non si mandino cumulativamente i tre stati prescritti, la confezione e trasmissione simultanea de' quali non potrebbe riuscire con ispeditezza, ma si rimetta prima fra otto giorni lo stato de' suddetti Capitoli, quindi l' altro de' Seminarii, ed in fine quello delle Parrocchie.

Il che nel Real Nome partecipo a Lei, per la esecuzione di sua parte. Napoli 13 Maggio 1818.

Marchese Tommasi.

I N D I C E

DI QUANTO È CONTENUTO NELLA PRIMA PARTE.

SERIE DI DOCUMENTI E COLLEZIONE DEGLI ATTI EMANATI FINO A' 13 MAGGIO 1818.

F I N E.







